Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

170ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 11 marzo 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XXI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-189

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 191-225

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del Documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007):***

BOLDI *(PdL), relatrice* 2
LICASTRO SCARDINO *(PdL), relatrice* 4
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 4, 5

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 9

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

INCOSTANTE *(PD)* . . . . . .9, 14, 16 e *passim*
MARINARO *(PD)* 10, 20
BOLDI *(PdL), relatrice* . . . . . .10, 12, 14 e *passim*
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 10, 12, 16 e *passim*
ADAMO *(PD)* 11, 13, 15
VICARI *(PdL)* 17, 18
FIORONI *(PD)* 17
PEDICA *(IdV)* 20
GHEDINI *(PD)* . . . . . *Pag. 21*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 14, 16, 19 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 23

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

PRESIDENTE . . . . . .23, 28, 29 e *passim*
GERMONTANI *(PdL)* 23, 36
PORETTI *(PD)* 25, 37
D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)* 26, 37
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* 27
BOLDI *(LNP), relatrice* 28
BUGNANO *(IdV)* 29
VICARI *(PdL)* 30
GALLONE *(PdL)* 31, 32
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 32
MARINARO *(PD)* 32
PEDICA *(IdV)* 33, 40, 41
DE SENA *(PD)* 34
FRANCO Vittoria *(PD)* 34
ANTEZZA *(PD)* 36
BONFRISCO *(PdL)* 38
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* 39
BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 40, 41

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 37

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-*bis* Reg.) 36

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

DI NARDO *(IdV)* . . . . . *Pag.* 41
BOLDI *(LNP), relatrice* 42, 47, 48
BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali* 42, 43
LUSI *(PD)* 42
LANNUTTI *(IdV)* . . . . . 44, 52, 53 e *passim*
GERMONTANI *(PdL)* 45
BARBOLINI *(PD)* 45
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 48
MUSI *(PD)* 48
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 49, 50, 51 e *passim*
PEGORER *(PD)* 56
LEGNINI *(PD)* 58
FERRARA *(PdL)* 42, 58

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 50, 52, 53 e *passim*

Verifiche del numero legale 56

SUI LAVORI DEL SENATO. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 59

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del Documento LXXXVII, n. 1:

PEDICA *(IdV)* 59
GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 59

SULLA PROTESTA MESSA IN ATTO DAI RADICALI CONTRO IL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE

PRESIDENTE 60
PORETTI *(PD)* 60

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 12 MARZO 2009 61

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1078:

Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti . 63

Articoli 2 e 3 ed emendamento 70

Articoli 4 e 5 ed emendamento 73

Articolo 6 74

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 75

Articoli 7 e 8 75

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 . . . . . *Pag.* 76

Articolo 9 ed emendamenti 78

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9 81

Articolo 10 ed emendamenti 82

Articolo 11, emendamenti e ordini del giorno 85

Articoli 12, 13, 14 e 15 ed emendamenti . . . 95

Articoli 16, 17, 18, 19 e 20 99

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20 103

Articoli 21, 22, 23 e 24, emendamenti e ordine del giorno 103

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24 131

Articolo 25 ed emendamenti 132

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25 135

Articoli 26, 27, 28 e 29 136

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 29 140

Articolo 30 ed emendamenti 141

Articolo 31 ed emendamento 144

Articolo 32 ed emendamenti 146

Articolo 33, 34, 35 e 36 ed emendamenti . . 151

Articoli 37, 38 e 39 ed emendamenti 155

Articoli 40 e 41, emendamenti e ordine del giorno 159

Articoli 42 e 43 ed emendamento 168

Articolo 44 ed emendamento 171

Articoli 45 e 46, emendamento e ordine del giorno 173

Articolo 47 ed emendamento 177

Articolo 48 ed emendamento 181

Articolo 49 ed emendamenti 183

***Doc.* LXXXVII, n. 1**

Proposte di risoluzione nn. 1 e 2 188

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento del senatore Pedica in sede di illustrazione dell'emendamento 25.200 riferito all'articolo 25 del disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008) 191

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 192

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 202

RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI CUI HA PRESO PARTE UN SENATORE

Deferimento 202

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 202

Annunzio di presentazione 203

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Trasmissione di atti . . . . . *Pag.* 203

PETIZIONI

Annunzio 204

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 61

Mozioni 204

Interrogazioni 217

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 225

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)***

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana le relatrici hanno svolto le relazioni ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

BOLDI, *relatrice.* Il dibattito sul recepimento della direttiva sulle pari opportunità ha riproposto un quadro sconfortante in materia di occupazione femminile, un mutamento del quale presuppone una maturazione culturale collettiva, che ponga al centro dell'interesse della società i temi e i problemi legati alla maternità. Pur riconoscendo la necessità di dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee circa l'equiparazione dell'età minima per l'accesso delle lavoratrici alla pensione di vecchiaia, tale questione va affrontata attraverso un ampio dibattito che veda coinvolte le parti sociali, in modo da pervenire ad una proposta condivisa. In ogni caso, per il ruolo che svolgono in famiglia e nella società, le donne non devono essere penalizzate, specie nell'attuale fase di crisi e insicurezza: pertanto è auspicabile che non si ricerchi una soluzione affrettata al tema dell'età pensionabile femminile all'interno del provvedimento in esame. Merita attenzione la proposta di revisione dei Regolamenti parlamentari che dispongono l'esame congiunto del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione annuale dell'Italia all'Unione Europea; allo stesso modo è opportuna una discussione rispetto alla necessità di indicare nella legge comunitaria specifiche coperture finanziarie quando il recepimento avviene attraverso delega al Governo. Affinché i cittadini non percepiscano l'Europa come un'entità distante, bisogna procedere ad una semplificazione del diritto comunitario, che può essere attuata con una partecipazione più attiva dei Parlamenti alla fase ascendente della formazione delle norme europee. La decisione quadro per il riconoscimento delle sentenze di condanna definitive rappresenta uno strumento indispensabile a patto che sia recepita anche dagli altri Paesi: a questo proposito è auspicabile che la Romania ponga maggior attenzione nell'attuazione di un accordo quadro già esistente che risale al 2003. Per quanto riguarda alcune delle varie e importanti questioni affrontate nel dibattito, precisa che l'Italia non è oggetto di una procedura di infrazione sulla vicenda relativa a Rete4 e che il recepimento della direttiva sui rimpatri attraverso una delega al Governo richiede, per la sua complessità, una puntuale definizione dei criteri e dei principi cui l'Esecutivo si dovrà attenere. La preoccupazione manifestata rispetto alla direttiva servizi (che rappresenterà una rivoluzione) è condivisibile ma la direttiva esclude espressamente che si possa porre come condizione la reciprocità. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Dà lettura della proposta di risoluzione n. 1, che approva la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha determinato l'*iter* travagliato della legge comunitaria per il 2008, accentuando per altri versi lo sfasamento tra l'esame parlamentare della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea e il contenuto cui la stessa si riferisce. Certamente la separazione dell'esame dei due atti consentirebbe di individuare maggiori spazi per di-

scutere delle problematiche connesse all'integrazione europea. È necessario uno sforzo comune teso a ridisegnare le istituzioni europee, considerate dai cittadini entità fredde e distanti. Per ovviare a tale percezione, l'Europa dovrebbe occuparsi di temi più vicini alle problematiche quotidiane degli europei, come la crisi economica, e per questo occorre dedicare maggior importanza alla fase ascendente di formazione del diritto comunitario. Passando al merito del provvedimento, l'attenzione è stata posta sulle tematiche connesse alla parità tra uomo e donna in tema di occupazione. In questo senso, pur impegnandosi ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia, il Governo intende confrontarsi con l'opposizione e le parti sociali sull'insieme delle politiche per la famiglia per giungere a soluzioni condivise. Il recepimento della decisione quadro, in base alla quale le sentenze di condanna pronunciate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato potranno essere scontate nel Paese d'origine, rappresenta uno strumento utile per restituire ai cittadini italiani la percezione della sicurezza ed accompagnare l'accoglienza degli stranieri all'intransigente applicazione dei principi di legalità. La direttiva servizi rappresenterà un'occasione di apertura del mercato interno e di semplificazione amministrativa. Il Governo si impegna a non consentire che si transiga sulla tutela dell'infanzia, anche attraverso la creazione di specifici strumenti di controllo del mercato televisivo. Infine, dà parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Avverte della decorrenza del termine di un'ora per la presentazione di emendamenti alla proposta di risoluzione n. 1.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta una rappresentanza di studenti dell'istituto comprensivo «Nicola Nicolini» di Tollo in provincia di Chieti, presente in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passa all'esame del disegno di legge comunitaria. Avverte che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti 9.202 (testo 2), 9.203, 9.0.200, 25.0.200, 30.201, 43.200, 20.0.400 e 24.0.200.

BAIO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame. *(v. Resoconto stenografico).*

INCOSTANTE *(PD)*. Richiama l'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo sul parere della Commissione affari costituzionali che condiziona il nulla osta alla modifica di alcune norme che sono lesive delle competenze regionali, definite dall'articolo 117 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, e dei relativi emendamenti.

MARINARO *(PD)*. Illustra l'emendamento 1.3 che sopprime all'allegato B una direttiva che figura anche nell'allegato A.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.3 e favorevole sull'emendamento 1.400 del Governo. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. È favorevole all'emendamento 1.200 della relatrice e contrario all'emendamento 1.3. Sollecita l'approvazione dell'emendamento 1.400.

Con distinte votazioni il Senato respinge l'emendamento 1.3 e approva gli emendamenti 1.200 e 1.400. Sono quindi approvati l'articolo 1 con gli annessi allegati, nel testo emendato, e l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

ADAMO *(PD)*. L'emendamento 3.2 sancisce il principio dell'introduzione di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e direttive comunitarie autoesecutive.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.2.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 3.2 e approva gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e del relativo emendamento interamente soppressivo.

BOLDI, *relatrice*. È favorevole all'emendamento del Governo 5.200.

Il Senato respinge il mantenimento dell'articolo 5 e approva l'articolo 6.

ADAMO *(PD)*. Illustra l'emendamento 6.0.100 che disgiunge l'esame della relazione sulla partecipazione italiana all'integrazione europea dalla discussione della legge comunitaria per esaltare la funzione parlamentare di indirizzo nella fase ascendente del processo normativo europeo. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

BOLDI, *relatrice*. Pur condividendo lo spirito dell'emendamento, esprime parere contrario perché, in assenza di una contestuale modifica dei Regolamenti parlamentari, la modifica avrebbe effetti controproducenti.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice. La questione sarà affrontata nell'ambito della revisione della legge Buttiglione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 6.0.100. Il Senato approva gli articoli 7 e 8.

ADAMO *(PD)*. Dopo aver lamentato la scarsa volontà interlocutoria della relatrice e del rappresentante del Governo, illustra l'emendamento 8.0.100 che, garantendo un'informazione più puntuale sulle procedure d'infrazione riguardanti l'Italia, mira a rafforzare le funzioni di controllo e di indirizzo parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, ricordando che sull'emendamento 9.0.200, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VICARI *(PdL)*. Illustra l'emendamento 9.200 (testo 2) che, in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento CE n. 852 del 2004, mira a reintrodurre le procedure di autocontrollo applicate nelle piccole imprese che operano nel settore alimentare.

FIORONI *(PD)*. Illustra gli emendamenti 9.201, analogo all'emendamento 9.200 (testo 2), e 9.203, che mirano a facilitare la vita alle piccole imprese, responsabilizzando gli operatori rispetto alle procedure di controllo della sicurezza alimentare. *(Applausi della senatrice Biondelli).*

BOLDI, *relatrice*. Dà lettura dell'emendamento 9.204. Si rimette all'Assemblea sugli emendamenti 9.200 (testo 2) e 9.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. È favorevole all'emendamento 9.204, si rimette all'Aula sugli emendamenti 9.200 (testo 2) e 9.201.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD, il Senato approva gli emendamento 9.200 (testo 2, con conseguente assorbimento dell'emendamento 9.201) e 9.204 e l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, avvertendo che l'emendamento 10.200 è stato ritirato.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere contrario sull'emendamento 10.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere della relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 10.201 e approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.102, 11.104, 11.103 e 11.106.

MARINARO *(PD)*. Illustra l'emendamento 11.101 che prevede il termine del 15 agosto 2009 per emanare il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva sulle pari opportunità in materia di occupazione.

PEDICA *(IdV)*. Illustra l'emendamento 11.200 che individua un termine per l'emanazione del decreto di attuazione della direttiva comunitaria, tenuto conto che l'Italia si è già avvalsa di una proroga annuale.

GHEDINI *(PD)*. Illustra l'emendamento 11.102 che, al fine attuare tramite impegni precisi la direttiva comunitaria n. 54, prevede la costituzione di un Fondo speciale con un'adeguata dotazione finanziaria. Le relative risorse andranno destinate a misure di carattere fiscale che incentivino il lavoro femminile; ad azioni finalizzate a superare gli svantaggi di carriera; all'ampliamento degli strumenti di sostegno alla maternità; all'attuazione di un piano straordinario di servizi per l'infanzia e per la cura; al ripristino delle norme che contrastano il fenomeno delle dimissioni in bianco; all'individuazione di organismi per promuovere la parità di trattamento. L'equiparazione del trattamento previdenziale tra uomini e donne deve essere considerato come il punto di arrivo di un processo atto a pro-

durre nuova occupazione femminile, la quale può contribuire ad una crescita non trascurabile del prodotto interno lordo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad un gruppo di studenti dell'istituto di istruzione secondaria superiore «Pier Luigi Nervi» di Lentini, in provincia di Siracusa, presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

GERMONTANI *(PdL)*. L'emendamento 11.104 dispone incentivi e sgravi contributivi finalizzati a favorire l'occupazione femminile e a sostenere regimi di orari flessibili utili alla conciliazione dell'attività lavorativa e familiare. L'emendamento 11.103 prevede invece incentivi e sgravi contributivi per favorire direttamente le lavoratrici con figli e familiari a carico. L'emendamento 11.105 propone azioni tese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne, prevedendo così per le libere professioniste trattamenti analoghi a quelli riservati alle imprenditrici. L'emendamento 11.106, infine, parte dal presupposto che la carenza di servizi alla persona condiziona negativamente il tasso di occupazione femminile e pertanto prevede il potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti.

PORETTI *(PD)*. L'attuazione della direttiva riguardante il principio della pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego costituisce una buona occasione per discutere della difficile condizione della donna nel mercato del lavoro italiano e delle differenze salariali e di carriera legate al genere. In particolare, la richiesta equiparazione dell'età pensionabile costituisce un'opportunità per le lavoratrici italiane, tanto più che le risorse rinvenienti potrebbero essere utilizzate per finanziare i servizi alla persona, la cui mancanza costituisce un forte limite al pieno sviluppo del potenziale femminile nel mondo del lavoro. Per tali ragioni invita ad approvare l'emendamento 11.202, che dispone il recepimento delle sentenze europee in materia e prevede interventi mirati a favorire un'effettiva parità di trattamento. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Il delicato e complesso tema dell'equiparazione dell'età pensionabile delle donne e più in generale il problema della sostenibilità del sistema pensionistico richiedono posizioni chiare e decise, mentre il Governo non ha mostrato in proposito una visione autorevole e univoca. L'emendamento 11.201 prevede dunque una progressiva equipa-

razione dell'età pensionabile delle donne, che tenga però in debita considerazione anche l'attività di cura di cui si fanno carico, disponendo che l'ulteriore permanenza sul posto di lavoro delle lavoratrici che hanno impegni di cura dei figli, di altri congiunti e degli anziani avvenga su base volontaria. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. L'ordine del giorno G11.201 offre importanti indirizzi al Governo per l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne che, oltre a rappresentare un obbligo alla luce della normativa comunitaria, appare particolarmente opportuna considerando gli effetti del basso tasso di natalità italiano sulla sostenibilità del sistema pensionistico. L'ordine del giorno, dunque, impegna il Governo a prevedere che le risorse recuperate siano utilizzate per promuovere misure che rendano più compatibile l'attività lavorativa con il compito di cura usualmente assolto dalla donna, per favorire la maternità attraverso incentivi economici e il prolungamento del periodo di astensione retribuita dal lavoro e per rendere più cospicua la riduzione dell'età pensionabile prevista per ogni figlio. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).*

BUGNANO *(IdV)*. Il Gruppo è favorevole all'equiparazione dell'età pensionabile delle donne, ma attraverso l'ordine del giorno G11.202 (testo corretto) evidenzia il peso dell'attività familiare e di cura che grava in gran parte su di loro e la peculiare difficoltà delle donne ad accedere al mercato del lavoro e a ricevere un trattamento equo. L'ordine del giorno impegna dunque il Governo a incidere sui fattori che creano condizioni di disparità salariale e di trattamento, a stabilire incentivi da destinare alle imprese che assumono lavoratrici, a promuovere la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali più elevati e a potenziare il sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia e gli anziani. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VICARI *(PdL)*. Illustra l'ordine del giorno G11.200, che impegna il Governo ad attivarsi per recepire al più presto la direttiva 2006/54/CE riguardante la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego, ad adottare adeguati strumenti legislativi per raggiungere una soglia di posti disponibili negli asili nido pari al 33 per cento della richiesta, secondo quanto previsto dall'Agenda di Lisbona, a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento e a creare un apposito fondo per il potenziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia. La stessa Agenda di Lisbona fissa l'obiettivo del 60 per cento di occupazione femminile negli Stati membri e il lavoro delle donne rappresenta un potenziale inespresso che potrebbe incidere positivamente e in misura considerevole sulla crescita del PIL. *(Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).*

GALLONE *(PdL)*. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G11.200, sottolineando l'importanza del potenziamento dei servizi socio-

educativi per l'infanzia al fine di consentire alle donne di poter meglio conciliare il lavoro con gli impegni familiari ed auspicando un sollecito recepimento della direttiva 2006/54/CE. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

BOLDI, *relatrice.* Si rimette al Governo sull'emendamento 11.101 ed invita al ritiro degli emendamenti 11.105, 11.201 e 11.300. Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G11.200 e si rimette al Governo sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202.

RONCHI, *ministro per le politiche comunitarie*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.101, a condizione che venga apportata una modifica al testo *(v. Resoconto stenografico)*, invita a ritirare l'emendamento 11.300 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Accoglie inoltre l'ordine del giorno G11.200, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G11.201 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G11.202.

MARINARO *(PD).* Riformula l'emendamento 11.101 secondo la proposta del relatore. *(v. testo 2 nell'Allegato A).*

Il Senato approva l'emendamento 11.101 (testo 2).

PEDICA *(IdV).* Chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di modificare il parere contrario espresso sull'emendamento 11.200.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEDICA (IdV), il Senato respinge l'emendamento 11.200.

DE SENA *(PD).* Segnala di aver espresso per errore un voto contrario nella precedente votazione.

FRANCO Vittoria *(PD).* Auspica l'approvazione dell'emendamento 11.102, che prevede una serie di interventi volti a dare soluzione al problema della disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Osserva in proposito che le donne, pur essendo mediamente più istruite degli uomini, hanno minore facilità di accesso nel mondo del lavoro, sono più esposte alla precarietà, ricevono retribuzioni minori e subiscono le conseguenze della scarsità di servizi a sostegno della maternità. In tal modo il Paese si priva di un vasto patrimonio di conoscenze, abilità ed esperienze che, se adeguatamente valorizzate ed impiegate, avrebbero positive ricadute sulla crescita economica e sul benessere dei cittadini e favorirebbero un aumento della natalità. Il Governo finora non ha fatto nulla per favorire un'effettiva uguaglianza di genere o addirittura si è mosso in direzione contraria. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

ANTEZZA *(PD).* Chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 11.102.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice Vittoria FRANCO (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.104, 11.103 e 11.106 sono improcedibili.

GERMONTANI *(PdL).* Ritira l'emendamento 11.105.

PORETTI *(PD).* Invita l'Aula ad approvare l'emendamento 11.202, con il quale, tra l'altro, si prevede di destinare il risparmio di spesa previdenziale conseguito con l'innalzamento dell'età pensionabile femminile nel pubblico impiego all'adozione di interventi volti a favorire una effettiva parità di trattamento tra uomini e donne.

Il Senato respinge l'emendamento 11.202. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 11.201.

BONFRISCO *(PdL).* Accetta l'invito della relatrice e del ministro Ronchi e ritira l'emendamento 11.300, nella consapevolezza che il Governo saprà adottare le scelte più opportune per dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-46/07, fissando un'unica età pensionabile per uomini e donne nel settore pubblico. Tale misura, cui l'Italia è obbligata se non vuole incorrere in una procedura sanzionatoria a livello comunitario, non va contro gli interessi delle donne, ma anzi consentirà loro, in regime pensionistico contributivo, di raggiungere un più elevato montante di contributi versati e quindi di ricevere una pensione più consistente, sanando in tal modo una delle numerose disparità di trattamento di cui le donne ancora soffrono nel mondo del lavoro. *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.200 non verrà posto ai voti. Essendo stato accolto dal Governo come raccomandazione e non insistendo il presentatore per la votazione, l'ordine del giorno G11.201 non verrà posto ai voti.

PEDICA *(IdV).* Invita il rappresentante del Governo a valutare positivamente l'accoglimento dell'ordine del giorno G11.202, che, come gli altri due ordini del giorno già accolti, impegna il Governo a destinare il risparmio di spesa pensionistica conseguito con l'innalzamento dell'età pensionabile femminile nel pubblico impiego all'attuazione di politiche ed interventi a favore delle donne.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G11.202.

PEDICA *(IdV)*. Non insiste per la votazione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto ad una rappresentanza di studenti della scuola media «Cappella-Curzi» di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

Il Senato approva gli articoli 11, nel testo emendato, 12, 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

DI NARDO *(IdV)*. Illustra l'emendamento 15.201, il quale prevede che la somma da versare in caso di regolarizzazione delle superfici coltivate a viti venga stabilita parametrandola al valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

BOLDI, *relatrice*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.202 e parere contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201. Illustra inoltre l'emendamento 15.950, volto a recepire il parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Concorda con la relatrice.

LUSI *(PD)*. Se il riferimento testé effettuato dal senatore Di Nardo alla normativa comunitaria è corretto, il parere di semplice contrarietà formulato dalla 5ª Commissione sugli emendamenti 15.200 e 15.201 è basato su un presupposto errato. Auspica pertanto ulteriori e più approfondite verifiche sull'argomento.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Alla luce della richiesta del senatore Lusi, chiede l'accantonamento dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti.

Il Senato approva gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che sull'emendamento 24.202 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LANNUTTI *(IdV)*. L'emendamento 24.200 è volto a sopprimere l'articolo 24, in quanto la disciplina del settore dei giochi, oltre ad essere estranea alla materia della legge comunitaria, richiederebbe per la sua ampiezza un intervento legislativo organico ed autonomo. Inoltre, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, entrate aleatorie derivanti dal settore dei giochi vengono destinate a copertura di un intervento a sostegno dei redditi delle famiglie meno abbienti, facendo nascere il sospetto che si tratti ancora una volta di una misura puramente propagandistica. Gli emendamenti 24.201 e 24.203 sono volti ad evitare un indebolimento dell'azione di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale. Gli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208 e 24.209 inaspriscono le sanzioni per chi organizza, esercita e raccoglie illecitamente giochi *on line*. L'ordine del giorno G24.200, infine, impegna il Governo a modificare le norme contenute nell'articolo 24 del disegno di legge in esame, al fine di evitare che coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti illeciti subiscano le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza tali giochi. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

GERMONTANI *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 24.101, 24.102 e 24.150.

BARBOLINI *(PD)*. Il Partito Democratico deve esprimere il proprio disappunto per il fatto che il Governo, con un comportamento già adottato in passato, ha inserito all'interno disegno di legge comunitaria una normativa di dettaglio sul delicato tema dei giochi *on line*, evitando il coinvolgimento diretto della 6ª Commissione, competente per materia; un coinvolgimento che sarebbe stato auspicabile nell'interesse dell'Erario e al fine di tutelare i cittadini. Gli emendamenti 24.104 e 24.108 richiedono la fissazione di regole precise su questa materia particolarmente delicata, insistono sulla necessità di pretendere requisiti di garanzia e affidabilità dei concessionari e sono tese ad evitare che eventuali smagliature nelle procedure connesse al disbrigo degli adempimenti consentano a qualche soggetto di mettere in atto comportamenti non ortodossi. Si interviene inoltre nell'ambito delle ludopatie, perché è grave che lo Stato, intervenendo in un settore tanto sensibile quale quello dei giochi, per di più in un momento di crisi economica, non si adoperi per promuovere l'educazione rispetto ai rischi connessi al gioco d'azzardo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BOLDI, *relatrice*. Invita all'approvazione dell'emendamento 24.210 e al ritiro dell'emendamento 24.103; si rimette al Governo sull'emendamento 24.204. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24.204; invita a ritirare l'emendamento 24.210; esprime parere contrario sui restanti emendamenti e non accoglie l'ordine del giorno G24.200.

BOLDI, *relatrice*. Ritira l'emendamento 24.210.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.200 e 24.201.

MUSI *(PD)*. Suscita forte perplessità il parere contrario del Governo sull'emendamento 24.100 perché non consente di avere certezza del diritto nel campo della stima del valore degli immobili nella compravendita tra società. Con l'emendamento, secondo il quale il valore dell'immobile oggetto di compravendita non deve essere inferiore all'ammontare del mutuo, si fornisce un riferimento all'amministrazione in modo tale da non lasciare il contribuente e le società coinvolte in balia delle stima e operate dall'amministrazione stessa. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD) e LUNNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 24.100, 24.103, 24.106, 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.112. Il Senato respinge gli emendamenti 24.203, 24.104, 24.105, 24.107, 24.110 e 24.111. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), viene respinto anche l'emendamento 24.109.

Il Senato approva l'emendamento 24.204.

(Proteste dai banchi dell'opposizione sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente da disposizioni affinché alcune schede non corrispondenti a senatori votanti vengano ritirate).

PRESIDENTE. L'emendamento 24.202 è improcedibile.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'ordine del giorno G24.200. È quindi approvato l'articolo 24, nel testo emendato.

LEGNINI *(PD)*. Propone di rinviare le votazioni ad altra seduta e di utilizzare il tempo residuo per illustrare gli emendamenti.

FERRARA *(PdL)*. Condivide la proposta del senatore Legnini.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. A parziale rettifica di quanto comunicato nella seduta antimeridiana, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico è fissato alle ore 15 del 16 marzo. La Commissione sanità è autorizzata a convocarsi domani pomeriggio.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passa all'esame dei restanti articoli e dei relativi emendamenti e ordini del giorno. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 41.207 e parere condizionato sull'emendamento 43.200.

PEDICA *(IdV)*. Chiede sia pubblicato in allegato ai Resoconti il testo dell'illustrazione dell'emendamento 25.200. *(v. Allegato B)*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Aggiunge la firma agli emendamenti 25.100 e 25.102.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri interventi in illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Presidenza della vice presidente MAURO

Sulla protesta messa in atto dai radicali contro il sistema dell'informazione

PORETTI *(PD)*. Dalle ore 14 di oggi è in corso una manifestazione pacifica dei radicali davanti al palazzo ove ha sede la Commissione di vigilanza RAI per chiedere il rispetto della legge e l'attuazione delle delibere dell'Autorità garante per le telecomunicazioni in materia di informazione, che invece continua ad essere lottizzata e utilizzata a proprio vantaggio dalla partitocrazia.

PRESIDENTE. Riferirà al Presidente del Senato.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 12 marzo.

La seduta termina alle ore 19,38.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34).*
Si dia lettura del processo verbale.

BUTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1078) ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

e del documento:

(*Doc*. LXXXVII, n. 1) ***Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2007)*** **(ore 16,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1.

Ricordo che nella seduta antimeridiana le relatrici hanno svolto le relazioni ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare la senatrice Boldi, relatrice sul disegno di legge n. 1078.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, ringrazio tutte le senatrici ed i senatori intervenuti. Mi piace citare una ad una le senatrici Bianconi, Granaiola, Bonfrisco, Bonino, Spadoni Urbani, Germontani, Blazina, Marinaro ed i senatori, un po' meno numerosi a dire il vero, Di Giovan Paolo, Malan, Pedica e Possa. Mi scuso anticipatamente se la mia replica non sarà esaustiva né completamente organica, ma le questioni poste sono molte, anche molto differenti tra loro, e tutte egualmente importanti e meritevoli almeno di un tentativo di risposta.

I primi interventi sono stati tutti focalizzati sulle politiche di parità e sul recepimento della direttiva n. 54 del 2006. I dati già elencati dalla senatrice Bianconi in materia di occupazione femminile sono effettivamente sconfortanti. Questa è veramente l'ennesima direttiva sulla parità e le pari opportunità che ci apprestiamo a recepire e credo di poter condividere appieno molte delle cose dette dalle senatrici intervenute.

Già moltissime volte in quest'Aula abbiamo discusso di parità, di politiche di conciliazione, di reale possibilità per le donne, che sono una risorsa fondamentale per lo sviluppo di ogni Paese, di fare pienamente la loro parte. Credo ci sia soprattutto un problema di base, e cioè la maternità – quell'aspetto che fa la vera differenza positiva tra uomo e donna – paradossalmente rischia, all'interno della nostra società, di diventare il limite della nostra azione. La nostra società deve cambiare culturalmente e capire che i problemi delle donne non sono solo delle donne, ma sono delle donne e degli uomini, che insieme devono trovare le soluzioni.

Riguardo all'età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego – questione che ha stimolato moltissimi interventi e, già nella discussione in Commissione, la presentazione di moltissimi emendamenti e ordini del giorno – sono conscia che esiste una sentenza della Corte europea, ma sono convinta che si tratti di un tema sul quale debba esserci ampio confronto da parte del Governo, di tutti i Ministri interessati, con le parti so-

ciali e con l'Europa, come sta avvenendo, per sapere quali siano i criteri che possono essere accettati in quella sede.

Certo è che per le donne non deve derivare alcuna penalizzazione dall'adempimento della sentenza: giusto parlare del problema, ma questo non deve destabilizzare e rendere ancora meno sicure le donne, e in generale le persone, del loro futuro, specialmente in un momento di crisi e di insicurezza come questo. Ritengo pertanto auspicabile e preferibile non cercare ora soluzioni affrettate all'interno di questo provvedimento.

Ringrazio il senatore Di Giovan Paolo, che sul trattato con il Marocco ha fatto molto lavorare il Servizio studi del Senato, per aver rimarcato, come pure la senatrice Marinaro, la necessità di modificare il Regolamento del Senato in modo tale da poter esaminare la legge comunitaria in un momento distinto dalla Relazione.

La senatrice Marinaro ha fatto poi un accenno all'utilizzo dei fondi europei, argomento cruciale sul quale la 14ª Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva, che credo sarà completata per l'estate e che potrà essere una base di discussione importante. La senatrice Marinaro ha anche sollevato il problema della necessità di copertura quando il recepimento delle direttive comunitarie avviene per delega; è un argomento interessante che penso sia degno di essere seriamente discusso all'interno della Commissione bilancio.

Senatore Malan, è vero, il diritto comunitario sta diventando veramente pletorico e si dovrebbe tendere alla semplificazione per non appesantire i cittadini europei e renderli sempre più insofferenti verso un'entità che spesso percepiscono solo come un peso burocratico. Mi viene spesso da domandare se veramente il principio di sussidiarietà sia applicato nelle direttive e penso che dobbiamo, come ho già detto nella relazione iniziale, lavorare molto di più nella fase ascendente dei provvedimenti.

Senatore Pedica, che siano entrate disposizioni estranee non lo credo possibile, data la severità delle norme regolamentari con cui viene gestita la comunitaria; è chiaro che le priorità sono dettate da valutazioni politiche, ci mancherebbe altro.

Riguardo alla decisione quadro per il riconoscimento delle sentenze di condanna definitive, la ritengo veramente uno strumento indispensabile, certo dovrà essere recepita dagli altri Paesi.

Voglio fare però una precisazione: in particolare con la Romania, esiste un accordo quadro bilaterale, già dal 2003. Lei sa che proprio ad una delegazione di parlamentari romeni che è venuta in Commissione abbiamo fatto notare che non si stanno dando molto da fare per applicare quella decisione quadro; spero dunque che siano più veloci nel recepire la direttiva, in maniera tale da poter lavorare al meglio.

Riguardo a Rete 4, senatore Pedica, come saprà, il professor Adam, che cura le infrazioni comunitarie per il nostro Governo, ascoltato in audizione – come regolarmente fa presso la Commissione – ha chiarito che la questione di Rete4 non è oggetto di procedura d'infrazione. La sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 31 gennaio 2008 si inquadra, invece, in un procedimento pregiudiziale, in cui il Consiglio di Stato ha chiesto alla

Corte una sentenza di interpretazione di una norma comunitaria in materia di risarcimento. Se poi la Commissione europea dovesse ritenere che tale sentenza non sia stata adempiuta, potrebbe allora decidere di aprire una procedura d'infrazione, che però, per il momento, non esiste.

Riguardo alla direttiva sui rimpatri, forse avrà notato che ho presentato a mio nome un emendamento soppressivo, proprio perché si tratta di una direttiva molto complicata: così com'è, non sono stati specificati principi e criteri di delega, richiede il concerto di numerose amministrazioni dello Stato, quindi è preferibile non rimandarla chissà di quanto, bensì corredarla appunto dei criteri e principi di delega.

Senatore Possa, sono anch'io molto preoccupata per la direttiva servizi, perché credo che sarà una rivoluzione, per come siamo abituati noi e per com'è abituata a lavorare la pubblica amministrazione. Condivido tutte le sue osservazioni riguardo la sicurezza, la qualità dei manufatti e così via: purtroppo, però, tra gli aspetti che prevede la direttiva c'è proprio quello di non poter richiedere come requisito la reciprocità; quindi, questo purtroppo non si può fare. Credo che bisognerà seguire molto da vicino l'emanazione del decreto legislativo corrispondente, in maniera tale da lavorare al meglio.

Ringrazio ancora tutti i membri della Commissione, la senatrice Licastro Scardino, relatrice sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, e tutti coloro che hanno frequentato assiduamente la Commissione e hanno concorso alla predisposizione del testo che proponiamo oggi all'Aula.

Ringrazio il Governo e, anticipatamente, ma lo farò di nuovo anche alla fine dell'*iter*, tutti i funzionari della Commissione e dei Servizi Studi e Affari internazionali del Senato, che ci danno sempre un aiuto indispensabile. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Licastro Scardino, relatrice sul documento LXXXVII, n. 1.

LICASTRO SCARDINO, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei soltanto dar lettura della proposta di risoluzione n. 1, da me presentata insieme alla senatrice Boldi: «Il Senato della Repubblica, esaminata la Relazione annuale della partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intende accettare.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, onorevoli relatrici, onorevoli senatori, la legge comunitaria 2008 giunge all'esame dell'Aula dopo un *iter* – abbiamo avuto modo più volte di parlarne in Commissione – abbastanza travagliato, in primo luogo, a causa all'in-

terruzione anticipata della legislatura e alla conseguente necessità, da parte del nostro Governo, di ripresentare e riproporre questo disegno di legge.

Questo inevitabile ritardo ha finito per mettere in luce lo sfasamento esistente tra i dati contenuti nella Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferiti al 2007 e quelli riferiti all'epoca in cui essi vengono all'esame di questo Parlamento. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Vorrei chiedere la cortesia ai colleghi di lasciar svolgere l'intervento al rappresentante del Governo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. La ringrazio, signora Presidente. Su questo punto devo dire che condivido le preoccupazioni della relatrice, senatrice Licastro Scardino: abbiamo infatti allo studio la possibilità di separare nei tempi la discussione della Relazione dalla presentazione del disegno di legge comunitaria annuale. Questa separazione temporale potrà costituire, secondo noi, l'occasione per confrontarsi più volte all'anno sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e sulla opportunità profonda che si possano aprire in questo contesto importanti spazi per gli interessi nazionali.

Credo sia necessario, voglio ricordarlo con l'amico senatore Di Giovan Paolo, proprio in quest'anno in cui andiamo verso le elezioni europee (si voterà tra qualche settimana), uno sforzo comune di tutte le istituzioni affinché l'Europa sia percepita dai cittadini non solo come un fastidioso vincolo, ma soprattutto come un'occasione di sviluppo e di crescita democratica.

Colleghi senatori, vorrei, a margine di questo mio intervento, fare una considerazione: credo che lo sforzo di tutti sia quello di lavorare per disegnare una nuova concezione di Europa; quando i cittadini europei sono chiamati a votare per l'Europa, finiscono per respingerla, perché di fronte a noi c'è un'Europa fredda, un'Europa burocratica, un'Europa lontana, che costringe a parlare soltanto di bollini e argomenti simili, mentre in questo momento l'Europa ha bisogno di anima, ha bisogno di una partecipazione forte, ha bisogno di occuparsi dei grandi problemi, come la grande crisi economica, la sicurezza, il lavoro, l'aiuto ai più poveri, secondo un concetto di solidarietà e di sussidiarietà.

Questa è l'Europa che tutti noi, anche con leggi che sembrano lontane, dobbiamo contribuire a costruire. Per questo è necessario che la prossima consultazione del Parlamento europeo non sia soltanto un momento di confronto-scontro tra le parti, ma sia veramente l'occasione di ridisegnare un'Europa delle anime, dei popoli, delle identità. In questo modo si potrà svolgere non soltanto una qualsiasi elezione elettorale, ma si potrà contribuire ad avvicinare a tutti noi il concetto di Europa, che per ora è ancora molto lontana e fredda.

In questo quadro, ritengo che un'azione particolare debba essere riservata alla fase cosiddetta discendente, proprio in vista della tutela degli interessi nazionali nella fase ascendente. Sono persuaso che la rafforzata partecipazione a questa fase da parte del Parlamento italiano e dei Parla-

menti nazionali contribuirà notevolmente a fare emergere la nostra idea di Europa, alla quale facevo prima riferimento.

Venendo al merito del disegno di legge, desidero innanzitutto ringraziare la presidente Boldi e tutti gli amici senatori della 14ª Commissione con i quali abbiamo lavorato, anche se molte volte non ci siamo trovati d'accordo; l'amico senatore Pedica, tra gli altri, con il quale abbiamo lavorato proficuamente in queste settimane e in questi mesi, proprio per cercare di fare al meglio una legge comunitaria che è soltanto il primo approccio ad un grande ragionamento che tutti insieme dobbiamo fare sull'Europa.

Nel corso della discussione generale, molti sono stati gli interventi di senatrici che hanno posto l'attenzione sul tema della parità tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, oggetto di una delle direttive contenute nella legge comunitaria, e hanno richiamato il Governo all'impegno per dare attuazione alla ormai tanto declamata e famosa recente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di età minima per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Vorrei ribadire a tutti i colleghi, senatrici e senatori, se mi permettete, l'impegno del Governo ad andare in questa direzione. Lavorando con la Commissione europea, abbiamo due o tre mesi per poter fare un grande sforzo su questo argomento, per pensare all'innalzamento dell'età pensionabile non soltanto come una data, ma perché sia per la prima volta un grande impegno per ripensare una politica per la donna, per la famiglia, per la società, sempre con uno sguardo attento ad una grande crisi economica che, in queste ore e in questi mesi, sta colpendo le fasce più povere e più deboli della nostra società. Non è ancora maturata una decisione sullo strumento legislativo che dovremo utilizzare, né sui tempi dell'intervento; per questa ragione non posso impegnare, alla luce anche di quello che ho appena detto, il Governo rispetto a scelte che dovranno essere assunte collegialmente.

Voglio ribadire che l'impegno del Governo su questo tema, ne abbiamo parlato più volte, è quello di aprire una larga consultazione con le parti sociali, con i sindacati, con tutte quelle forze economiche e produttive del Paese che, senza pregiudizio ideologico, vorranno su questo tema aiutare il Governo e le parti sociali non soltanto a rispondere ad una richiesta dell'Europa, ma, come ho detto prima, ad invertire una rotta e far sì che questa sia un'occasione per riscrivere una vera, seria, grande politica per la famiglia.

Voglio, quindi, ringraziare le senatrici Bonfrisco, Bonino, Germontani e Marinaro, per l'alto livello del contributo dato su questo argomento.

Sono poi grato alla presidente Boldi per aver ricordato l'emendamento del Governo volto ad anticipare il recepimento di quella famosa ed importante decisione quadro, adottata il 27 novembre dello scorso anno, in base alla quale le sentenze di condanna pronunciate da uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un altro Stato, potranno essere scontate nel Paese d'origine. Se vogliamo restituire la percezione della sicurezza ai nostri cittadini ed evitare che nascano orribili spinte xenofobe o

razziste nel nostro continente e nella nostra Nazione, sono convinto che l'accoglienza debba essere accompagnata da una dura ed intransigente applicazione dei princìpi di legalità e del concetto di sicurezza: a mio avviso – e ad avviso del Governo – vanno in questa direzione strumenti come la decisione quadro sull'esecuzione delle sentenze di condanna.

All'amico senatore Pedica voglio ricordare, come ho già detto in Commissione, che la decisione di anticipare il recepimento è stata accompagnata da iniziative diplomatiche in tal senso. Ricordo all'Assemblea che, tra qualche giorno, ci recheremo in Romania, proprio per rafforzare la nostra collaborazione con quel Governo, in modo che il recepimento di questa iniziativa venga realizzato quanto prima ed in modo tale che, quanto prima, coloro che sono stati condannati in maniera definitiva, possano andare a scontare la loro giusta pena nelle loro prigioni.

Quanto alla restante parte dell'articolato, mi limito per brevità a citare la direttiva servizi che, come è stato ricordato, sarà una fondamentale occasione di apertura del mercato interno e di semplificazione amministrativa.

Sono d'accordo poi con quanto detto dal senatore Di Giovan Paolo, che ha auspicato un sempre maggior coinvolgimento della 14ª Commissione nei lavori del Senato, perché l'esperienza di questi giorni ci dimostra che problemi di compatibilità con l'ordinamento comunitario si pongono pressoché per tutti i provvedimenti esaminati dalle Camere, e non solo per quelli che costituiscono diretta attuazione del diritto comunitario.

Infine, non voglio sottrarmi alla polemica sollevata in questi giorni, nei confronti del Governo, dall'amico senatore Di Giovan Paolo e dall'opposizione sul cosiddetto regolamento della TV dei minori. Preannuncio che noi respingeremo qualsiasi tipo di ragionamento, ma voglio impegnarmi, a nome del Governo e non solo personalmente, perché chi vi parla, così come l'intero Governo, sarà attentissimo e non consentirà alcun tipo di transizione su un tema che ci vede impegnati moralmente, prima che politicamente, quello cioè della difesa dei minori e della tutela dell'infanzia, rispetto ad un mercato televisivo particolarmente aggressivo e violento, soprattutto nelle immagini e nei messaggi. Sarà compito del mio Ministero – e lo stiamo studiando proprio in queste settimane – creare tutte quelle strutture di monitoraggio e di controllo per denunciare in tempo reale qualsiasi tipo di abuso.

Ringrazio ancora una volta la senatrice Boldi, nonché i colleghi della maggioranza e dell'opposizione.

Il Governo accoglie dunque la proposta di risoluzione n. 1, presentata dalle senatrici Boldi e Licastro Scardino. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 1, decorre da questo momento il termine di un'ora per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 144-*bis,* commi 4 e 5, del Regolamento, sono inammissibili emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, ovvero che non siano

stati respinti in sede di Commissione o non si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Pertanto, ai sensi delle richiamate norme regolamentari, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 9.202 (testo 2) Vicari, 9.203 Fioroni, 9.0.200 Vicari, 25.0.200 Pedica, 30.201 Izzo, 43.200 Fosson, nonché 20.0.400 e 24.0.200 del Governo.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 9, recante delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi, al comma 5, si escluda che gli adempimenti previsti siano a carico anche delle amministrazioni regionali, considerando peraltro che la disposizione in esame reca una delega legislativa;

– all'articolo 15, la clausola di salvaguardia, di cui al comma 13, non contenga norme di carattere imperativo dirette alle Regioni e alle Province autonome;

– all'articolo 18, si escluda l'obbligo, anche in capo alle Regioni e alle Province autonome, di adoperarsi per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli selvatici a livelli corrispondenti alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, potendo ciò rappresentare una limitazione dell'autonomia regionale e locale.

Quanto all'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria, si osserva che la disposizione abrogatrice, di cui al comma 1, lettera *d)*, potrà essere attuata nel presupposto che le fonti interne che hanno dato attuazione alle direttive siano disposizioni di legge statale, dal momento che, qualora alcune direttive fossero state recepite con legge regionale, lo Stato non potrebbe intervenire.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli identici emendamenti 9.200 e 9.201, nonché sugli identici emendamenti 9.202 e 9.203, parere non ostativo, osservando che le disposizioni ivi previste possono comportare una violazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni e agli enti locali in materia di micro e piccole imprese, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi per l'avvio dell'esercizio dell'attività imprenditoriale;

– sull'emendamento 11.202, parere non ostativo, osservando che il criterio di delega di cui al capoverso 1-*bis*, lettera *c)*, dal momento che prevede azioni specifiche finalizzate alla diffusione dei servizi per l'infan-

zia e per gli anziani non autosufficienti, potrebbe determinare una indebita limitazione delle competenze regionali e locali in materia;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 9.0.200, 41.207, 11.104, 11.103, 11.106, 24.202 e 11.102, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e delle proposte 11.202, 15.200 e 15.201, sulle quali il parere è di contrarietà semplice.

Esprime, infine, parere di nulla osta sull'emendamento 43.200, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 5 sia sostituito dal seguente: "5. Alle attività connesse all'istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che sta assistendo ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto comprensivo «Nicola Nicolini» di Tollo, in provincia di Chieti, alla quale diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 17,04)

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, relativamente ai pareri testé letti, volevo sottolineare all'attenzione del Governo e della relatrice che c'è un parere della Commissione affari costituzionali abbastanza puntuale e condizionato. Infatti, la 1ª Commissione non esprime parere favorevole, se non saranno modificate alcune parti del testo; naturalmente, si tratta di lievissime modifiche, che sono però lesive delle competenze regionali. Si tratta di due o tre punti.

Siccome c'è una discussione in corso sugli emendamenti, chiedo sia alla relatrice che al Governo se hanno intenzione di assumere questo parere e di modificare in corso d'opera queste parti che contrastano con l'articolo 117 della Costituzione per quanto riguarda i poteri statali e regionali, così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.

PRESIDENTE. È stata data lettura del parere della 1ª Commissione in modo che sia la relatrice che il Governo possano prendere atto delle osservazioni in esso contenute e dare una risposta.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, con gli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, c'è un contenzioso aperto che riguarda la questione appena trattata. C'è il parere della 1ª Commissione che pone dei criteri precisi sotto il profilo del rispetto dei principi costituzionali. Non basta, quindi, la sua risposta.

PRESIDENTE. Senatrice, l'Assemblea ne è conoscenza come lo sono la relatrice e il Governo. Quando arriveremo al punto, affronteremo la questione.

MARINARO *(PD)*. D'accordo, procedo allora all'illustrazione dell'emendamento 1.3. Esso tratta di una questione prettamente tecnica, che non capisco come mai non sia stata approvata in Commissione. Essendoci negli allegati A e B la stessa dicitura e la stessa direttiva, chiediamo soltanto di togliere il riferimento dall'allegato B e di lasciare soltanto quello all'allegato A. È soltanto un contributo alla comprensione dei testi, così confusi, che abbiamo all'esame.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3, anche perché il problema della doppia delega è già stato risolto in un altro articolo.

Il parere sull'emendamento 1.200 è favorevole e nella replica ne ho già illustrato le motivazioni. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.400.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento 1.3 e favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.400.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.400, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi allegati, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, con l'emendamento 3.2 ci proponiamo di ricordare la necessità di ottemperare, nell'esecuzione della delega, anche al principio di sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.

L'emendamento interviene sul comma 1 dell'articolo 3, che contiene delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni per chi non si adegui alle direttive comunitarie.

Ricordo inoltre che, secondo il comma 2 dello stesso articolo, i decreti legislativi con cui si esercita la delega si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Vogliamo sottolineare in questa sede che siamo di fronte ad un numero molto alto di infrazioni e di contenziosi, che trovano la loro origine spesso nel fatto che per un periodo indefinito restano vive, soprattutto nel caso di direttive autoapplicative... *(Brusìo)*.

Signora Presidente, questa non è un'Aula in cui si riesce a lavorare.

PRESIDENTE. Colleghi senatori, onde evitare di chiedere ogni due minuti la vostra attenzione, vi prego, se non siete interessati alla discussione, di continuare le vostre conversazioni fuori dall'Aula. Diventa anche antipatico per il vice Presidente di turno continuare a scampanellare. Prego, senatrice Adamo, prosegua pure il suo intervento.

ADAMO *(PD)*. Dicevo che ci troviamo di fronte ad un numero molto alto di infrazioni e di contenziosi che derivano dal fatto che, soprattutto nel caso delle direttive autoesecutive, sussistono per un periodo indeterminato normative o regolamenti nazionali o regionali in contrasto con le direttive europee. Quindi, anche la predisposizione delle necessarie regolamentazioni delle misure di infrazione e di pene amministrative pecuniarie e quant'altro deve prevedere da parte delle istituzioni della Repubblica, siano esse quelle nazionali o quelle locali, una procedura di adeguamento chiara, trasparente e tempestiva.

Questo permetterebbe un miglior funzionamento delle istituzioni del nostro Paese e garantirebbe ai cittadini la certezza del diritto e la trasparenza delle disposizioni, con conseguente ricaduta importante al fine di evitare, sia sanzioni, che poi devono essere ritirate perché la persona interessata dimostra la contraddittorietà della norma, sia il contenzioso.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario perché non è ben chiaro a quali strumenti amministrativi ci si riferisca: se sanzionatori, essi sono già previsti dal comma 1 dell'articolo 3; se attuativi, non è questa la sede idonea perché l'articolo 3 tratta di disposizioni sanzionatorie.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 5.200, soppressivo dell'articolo, perché l'articolo 5 è stato già recepito in altro provvedimento.

Siccome all'articolo 5 è stato presentato solo questo emendamento e si vota il mantenimento dell'articolo, volevo avvertire i colleghi che, a questo punto, chi vuole votare a favore di questo emendamento deve esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, la Presidenza conosce la procedura.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 5 altri emendamenti oltre quello soppressivo 5.200, presentato dal Governo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, l'emendamento 6.0.100 è un emendamento aggiuntivo. Pregherei i colleghi di prestare attenzione perché quest'emendamento non entra nel merito di singole politiche o di aspetti particolari, pure importanti, ma riguarda la procedura che noi seguiamo per approvare la legge comunitaria.

Come i colleghi sanno, noi votiamo, affrontiamo e discutiamo contemporaneamente la relazione del Governo e la legge comunitaria. Avendo davanti a noi la legge comunitaria che richiede la maggioranza qualificata, ciò comporta che l'attenzione di ciascuno di noi (di noi stessi membri dell'opposizione e di me stessa che vi parlo, perché questa non è una colpa imputabile necessariamente ai membri della maggioranza) è tutta concentrata sulla legge comunitaria.

Di conseguenza, il Parlamento non discute quell'atto che sarebbe il più qualificante per lo svolgimento del proprio ruolo, cioè la relazione. Essa è allo stesso tempo il consuntivo dell'anno precedente ma anche l'individuazione di punti critici e di proposte che vengono, o dovrebbero, essere indirizzate sia al Governo che alla Commissione e agli altri organi comunitari.

Quale altro momento, infatti, ha il Parlamento per interloquire direttamente con gli organi comunitari? Quale altro momento ha il Parlamento per esercitare la sua funzione principale in questa materia, che è quella di indirizzo o, per usare un'espressione comunitaria ed europea, per intervenire nella fase ascendente, contribuendo quindi al formarsi delle normative comunitarie?

È inutile poi che tutti ci lamentiamo quando giunge la direttiva, che viene vissuta in qualche modo come estranea, come un elemento che si sovrappone in modo estraneo alla normativa nazionale, se noi stessi non esercitiamo la nostra funzione, indirizzando nella fase ascendente, prima che si determinino, le decisioni medesime verso il Governo, ma anche verso la Commissione.

Questo emendamento, banalmente, attraverso le date, propone di separare i due momenti per esaltare e dare concreta possibilità al Parlamento di esercitare il suo ruolo. *(Applausi della senatrice Marinaro).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, condivido praticamente tutto ciò che la senatrice Adamo ha detto. Se l'emendamento è fatto per incoraggiare la revisione del Regolamento del Senato – come abbiamo detto tutti stamattina – è sicuramente condivisibile, ma se fosse approvato così com'è, si otterrebbe l'effetto perverso che, nel caso la modifica del Regolamento del Senato non passasse celermente, l'esame della relazione annuale sostanzialmente non sarebbe possibile prima del 31 marzo. Determinerebbe cioè un effetto contrario a quello che si propone. Pertanto, il parere è contrario.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, anche per il Governo il parere è contrario.

Tra l'altro voglio ricordare alla senatrice Adamo che questa stessa questione sarà affrontata nell'ambito di un disegno generale di revisione della legge cosiddetta Buttiglione. Ci stiamo già lavorando, quindi concordo con la relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.100, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signora Presidente, mi permetta di chiosare brevemente l'opinione espressa sia dalla relatrice che dal Ministro.

Quando si apprezza così tanto il contributo di un senatore di opposizione si cerca di accoglierlo. Il relatore ha detto che concorda, ma che forse la formulazione andrebbe rivista, il Ministro ha invece detto che ci si sta già pensando. Per garbo istituzionale, oltre a dichiarare il proprio consenso, bisognerebbe accoglierlo. Mi permetto di formulare questo suggerimento per migliorare i nostri rapporti, come stile d'Aula. Può infatti risultare beffardo continuare a sentirsi dire che si concorda con quanto l'opposizione propone senza accoglierlo mai; sembra che ci sia una sorta di riserva per cui se la proposta viene dall'opposizione, anche se è condivisa al cento per cento, non può essere accolta.

BOLDI, *relatrice*. Non è così.

ADAMO *(PD)*. Magari si trovi una formulazione, mi si inviti a trasformarlo in un ordine del giorno, si dia un segno d'interesse per il fatto che ho sollevato, anzi, che abbiamo sollevato una questione importante e condivisa. Chiudo la parentesi.

Collegato al precedente discorso è anche l'articolo 8-*bis* che riguarda la trasmissione per settore e per materia delle infrazioni. Anche in questo caso vorrei che i colleghi parlamentari senatori ascoltassero con attenzione.

Noi riceviamo dal Governo l'elenco dei titoli delle infrazioni. Per avere l'elenco dettagliato bisogna inoltrare la richiesta come se si trattasse di atti del Governo riservati. Cosa c'è scritto nelle procedure di infrazione? I motivi, cosa sta facendo il Governo, come ha risposto. Quindi, in realtà, non siamo correttamente informati e tutte le volte dobbiamo utilizzare gli strumenti regolamentari a nostra disposizione per accedere agli atti del Governo al fine di avere accesso a questa documentazione.

Ciò ci impedisce di svolgere le funzioni cui ho accennato: da un lato, il controllo sull'attività del Governo; dall'altro, in particolare, la capacità programmatoria, propositiva e d'indirizzo nei confronti del nostro Governo, che magari giustamente si è opposto in qualche modo ed ha subito un'infrazione, ma il conforto del Parlamento non può essere *a posteriori*, ci deve essere un coinvolgimento immediato nella formazione dell'opi-

nione del Parlamento stesso e quindi dell'indirizzo su come e se ci si deve opporre ad un'infrazione. Ad esempio, per l'infrazione sul pensionamento non abbiamo visto un'opposizione del Governo così forte come l'abbiamo vista invece in settori che riguardavano il sistema radiotelevisivo italiano. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

Invito altresì i colleghi, per l'ennesima volta, a prendere posto e ad evitare capannelli davanti al banco delle relatrici. Se avete bisogno di una sospensione posso anche concederla.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.100.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.100, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, l'emendamento 9.200 (testo 2) è motivato dalla necessità di riordinare l'articolo 6 del decreto legislativo n. 193 del 2007, di attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE, relativa al regime sanzionatorio sui controlli in materia di sicurezza alimentare. Nel disposto non si tiene conto che il regolamento (CE) 852/2004 prevede una certa flessibilità nelle procedure di autocontrollo per le micro e piccole imprese, riconfermata nelle linee guida comunitarie sulla semplificazione dell'attuazione dei principi del sistema HACCP.

In queste imprese, infatti, il regolamento sopra accennato stabilisce che non sempre è possibile identificare i punti critici di controllo e la buona prassi può sostituire la sorveglianza dei punti critici. I documenti e le registrazioni sono adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa ed è possibile derogare all'allegato secondo il regolamento.

L'atteggiamento del legislatore, invece, è stato quello di reintrodurre il principio della sanzione preventiva, con aggravamento dei livelli sanzionatori a discapito della prescrizione *a priori* che era stata prevista quale criterio fondamentale nei principi dell'autocontrollo dal precedente decreto legislativo n. 155 del 1997, poi abrogato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 193 del 2007, che ha garantito, fin dalla sua introduzione, una maggiore consapevolezza degli operatori alla collaborazione con le autorità di controllo, contribuendo al miglioramento dei livelli di sicurezza delle produzioni alimentari, con forti riduzioni, se non la quasi scomparsa, di casi di tossinfezioni.

FIORONI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, non posso far altro che rafforzare il contenuto di quanto appena dichiarato dalla collega Vicari.

L'emendamento 9.201 è analogo al 9.200 (testo 2) e tende sostanzialmente a facilitare la vita al mondo delle piccole e medie imprese che operano nel settore alimentare, tenendo conto del fatto che la normativa comunitaria, così come introdotta dalla direttiva europea 2004/41/CE è stata recepita dal decreto legislativo n. 193 del 2007 in maniera disarticolata rispetto al contenuto del cosiddetto pacchetto igiene che è composto da una serie di regolamenti comunitari immediatamente applicabili nel nostro ordinamento e di cui si parla all'articolo 9. Questi regolamenti hanno introdotto un principio fondamentale che è quello dell'autocontrollo dell'operatore del settore alimentare, che si responsabilizza nel porre in essere una serie di pratiche consistenti nel raggiungere l'obiettivo della sicurezza alimentare.

Per ciò che concerne il decreto legislativo n. 193 del 2007, avente ad oggetto invece la modalità sanzionatoria dei suddetti comportamenti, esso interpreta in maniera difforme il contenuto della normativa rispetto a quanto è contenuto nel regolamento (CE) 852/2004 riguardante l'igiene e l'autocontrollo nella produzione alimentare, in quanto, anziché rafforzare il concetto di autoresponsabilizzazione dell'operatore alimentare, con esso si ritiene di dover provvedere con controlli preventivi e con un meccanismo sanzionatorio che ne impedisce una corretta modalità di

svolgimento in conformità alla normativa comunitaria. *(Applausi della senatrice Biondelli).*

VICARI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei ricevere rassicurazioni dalla Presidenza sull'effettivo inserimento nel fascicolo degli emendamenti della riformulazione dell'emendamento 9.200, presentata questa mattina ai fini di una migliore comprensione del testo stesso della proposta.

PRESIDENTE. Gli Uffici confermano che è stato inserito agli atti l'emendamento 9.200 (testo 2).

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 9.204, a mia firma, recepisce le osservazioni formulate dalla 1ª Commissione permanente. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, prestate un attimo di attenzione. La relatrice sta fornendo una chiarimento ad una richiesta formulata.

BOLDI, *relatrice*. Il testo dell'emendamento recita: «*All'articolo 9, comma 5, dopo le parole:* «amministrazioni statali»*, sopprimere le seguenti:* «e regionali».

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.200 (testo 2), così come per l'emendamento 9.201, praticamente di uguale contenuto, mi rimetto all'Aula. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 9.204, che rappresenta, ripeto, un adeguamento al parere della 1ª Commissione.

Gli emendamenti 9.202 (testo 2) e 9.203 sono inammissibili.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signora Presidente, in considerazione delle parole della relatrice, anche il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.200 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.200 (testo 2), presentato dalla senatrice Vicari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 9.201.

Gli emendamenti 9.202 (testo 2) e 9.203 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 9.204, presentato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 9.0.200 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BOLDI, *relatrice*. L'emendamento 10.200 mi risulta essere stato ritirato; esprimo invece parere contrario sull'emendamento 10.201.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.201, presentato dai senatori Fioroni e Sangalli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei che il ministro Ronchi avesse l'accortezza di ascoltarmi, almeno spero si tratti di questioni urgenti!

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad ascoltare il dibattito ed i colleghi ad abbassare il volume della voce.

MARINARO *(PD)*. Credo che stiamo entrando, signor Ministro, nella zona che più ci interessa. L'emendamento 11.101 vuole mettere alla prova quello che lei ha testé dichiarato con molta retorica e passione, cioè l'impegno del Governo per quanto riguarda le pari opportunità e le donne.

Siamo in presenza di una direttiva che procede ad una fusione delle sette direttive precedenti, adottate in anni diversi, che però, a livello italiano, riscontrano delle difficoltà di piena applicazione.

Con questo emendamento vogliamo soltanto verificare e soprattutto impegnare il Governo a procedere alla emanazione del decreto, non all'adozione, entro il 15 agosto 2009. Così credo che possiamo verificare, tenendo conto della situazione particolare del nostro Paese, una crisi così profonda che tocca in particolar modo le donne, quale è il grado di impegno del Governo a fare in modo che il decreto applicativo di questa direttiva sia emanato entro il 15 agosto 2009.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 11.200.

All'articolo 11 la data del 15 agosto 2009 è posta con riferimento all'adozione del decreto legislativo, mentre la direttiva 2006/54/CE stabilisce il termine ultimo del 15 agosto per l'entrata in vigore dell'atto di recepimento. Con questo emendamento proposto si vuole sanare una potenziale inadempienza da parte dello Stato italiano in quanto, data la tempistica che intercorre tra l'adozione del decreto e l'emanazione dello stesso, il decreto potrebbe non entrare in vigore nei tempi stabiliti dalla direttiva. Si ritiene invece doveroso adempiere al recepimento nei tempi fissati dal provvedimento comunitario, considerando che l'Italia si è già avvalsa della proroga di un anno concessa all'articolo 33 della direttiva.

Ricordo a tutti che la proroga è concessa a quei Paesi che, come afferma la direttiva, presentino particolari difficoltà nel garantire la parità fra uomini e donne, e certo non è un messaggio positivo avvalersi della proroga per tutte quelle donne italiane che, ad oggi, subiscono discriminazioni sociali ed economiche nel mercato del lavoro, un livello di occupazione bassissimo rispetto alla media dell'Unione europea e il gravame delle cure familiari a loro carico.

L'anno di proroga, colleghi e signor Ministro, potrebbe essere impiegato in maniera fattiva e propositiva, adoperandosi per produrre ricerche di settore specifiche sulla condizione femminile, le quali al momento mancano totalmente, al fine di individuare quali azioni concrete, oltre l'enunciazione del principio delle pari opportunità, possano essere intraprese per rendere davvero sostanziale il diritto alla parità del trattamento.

Questa proposta è contenuta nell'ordine del giorno a firma dei componenti del Gruppo dell'Italia dei Valori, il G11.202 (che sarà illustrato dalla senatrice Bugnano), ed è collegata anche alla riforma del sistema pensionistico; ma già con questo emendamento si impone al Governo di rispettare almeno il termine di un anno della proroga senza rischiare di oltrepassare anche questo.

GHEDINI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, con la presentazione dell'emendamento 11.102 riteniamo di dover indicare fin da subito, nell'affidare la delega al Governo per l'emanazione del decreto di recepimento della direttiva in materia di pari opportunità e di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, alcuni impegni precisi in termini di azioni e di risorse che il Governo deve mettere in campo per realizzare effettive condizioni di parità nel nostro Paese fra gli uomini e le donne. Proponiamo quindi, fin da subito, l'indicazione dell'adozione di un fondo speciale di investimento finalizzato a queste azioni positive. Riteniamo che la parità costi e che sulla parità si debba investire. Il fondo deve essere finalizzato a garantire innanzi tutto misure incentivanti per il lavoro, anche di natura fiscale.

Stamattina la collega Bianconi ha ben richiamato i dati sul *gap* occupazionale che riguarda il nostro Paese, un *gap* di genere. Voglio ricordare il fatto che questi dati così sconfortanti rischiano di essere pesantemente peggiorati dalla crisi in atto. I dati resi una settimana fa dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) dicono che le donne pagheranno la crisi con un peggioramento della propria condizione occupazionale di almeno dieci punti superiore a quello degli uomini.

Inoltre, riteniamo che debbano essere destinate risorse specifiche a superare gli svantaggi di carriera, intesi come accesso ai posti di lavoro maggiormente qualificati e come accesso alla rappresentanza. Ricordo che in Italia le donne ai vertici aziendali sono solo il 4 per cento del totale dei rappresentanti dei *board* aziendali e che anche in questo Parlamento il differenziale di rappresentanza è pesantissimo: abbiamo solo il 18 per cento di parlamentari donne, a fronte del 21,7 per cento, pur basso, dell'Unione europea.

Ancora, crediamo si debbano destinare risorse specifiche per garantire l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, sia in termini di reddito che di previdenza (parliamo in questo caso di contribuzione figurativa), di congedi, di flessibilità organizzativa del lavoro e di reimpiego delle donne che rientrano da periodi di cura, come elemento di diritto, di prevenzione di ogni discriminazione, come condizione essenziale per l'esercizio effettivo della parità lavorativa, ma anche come soste-

gno alla natalità del nostro Paese. Ricordo che il 15 per cento delle donne già occupate subisce pesanti peggioramenti della propria condizione lavorativa o perde il lavoro a seguito dell'assenza per maternità.

Chiediamo poi di finalizzare risorse all'attuazione di un piano straordinario di servizi di cura, rivolti all'infanzia e alla non autosufficienza, condizioni che caratterizzano soggetti che sono al centro degli impegni di cura di tutte le donne nel corso della propria vita. Vale ricordare un dato purtroppo noto: i servizi all'infanzia in Italia si fermano ad un'offerta del 12.3 per cento, a fronte del 33 per cento fissato dalla strategia di Lisbona; e manca ancora la determinazione dei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni per le persone non autosufficienti, previsti dalla legge n. 328 del 2000; non è infine stato adeguato il Fondo nazionale per la non autosufficienza. Tutti questi investimenti sono indispensabili per garantire che le energie delle donne possano essere destinate al lavoro retribuito e non prioritariamente a quello di cura.

Infine, voglio richiamare il fatto che – in coerenza con il dettato dell'articolo 141 del Trattato di Lisbona, richiamato dall'articolo 14 della direttiva di cui con quest'articolo 11 richiamiamo l'attuazione – è assolutamente necessario ripristinare le norme abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 dello stesso anno, in materia di risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie, che purtroppo – com'è noto – danno luogo all'inqualificabile fenomeno delle dimissioni in bianco.

Da ultimo, con lo scopo che effettivamente non avvengano discriminazioni ed organismi pubblici possano vigilare in maniera efficace sull'eliminazione delle discriminazioni di genere, chiediamo che alle commissioni regionali di parità vengano affidate tutte le funzioni previste dall'articolo 20 della direttiva.

A queste richieste finalizziamo una dotazione di risorse importante, ma che riteniamo minima e indispensabile per ottenere gli obiettivi di parità richiamati: parliamo di 1,2 miliardi di euro all'anno per tre anni, che potranno migliorare le condizioni di lavoro di milioni di donne e produrre nuova occupazione, migliorando anche gli indici economici del nostro Paese. Ricordo che per 100.000 nuovi posti di lavoro destinati alle donne, si aumenta un quarto di punto del PIL: questo dà, di per sé, precisa idea del fatto che l'investimento operato in materia di parità occupazionale e di pari opportunità di genere rientra in termini di miglioramento della *performance* economica del Paese.

La realizzazione delle condizioni alle quali finalizziamo questo investimento costituisce quindi presupposto di base preliminare per il raggiungimento della parità effettiva. Il loro soddisfacimento è, a nostro modo di vedere, condizione preliminare per l'esercizio della parità in ogni momento della vita lavorativa delle donne. Solo la preventiva e contestuale soddisfazione di queste condizioni potrà consentire di avviare un discorso più complessivo sulle condizioni di parità lavorativa fra i generi, ivi comprese le questioni che riguardano il trattamento previdenziale e l'età di ac-

cesso alla pensione, che deve essere il punto di arrivo, e non di partenza, del percorso della parità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che sta assistendo ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore «Pier Luigi Nervi» di Lentini, in provincia di Siracusa, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 17,46)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 11. Invito i colleghi a prestare attenzione agli interventi che si stanno svolgendo.

GERMONTANI *(PdL).* Signora Presidente, illustro brevemente gli emendamenti 11.104, 11.103, 11.105 e 11.106, che sono tutti dello stesso tenore, seppure differenti.

Infatti, i primi due riguardano un riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità di coniugare la vita familiare con il lavoro e quindi di favorire le donne che lavorano con figli e familiari a carico.

L'emendamento 11.105 riguarda il riordino della normativa in materia di occupazione femminile per prevedere azioni tese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte delle donne; l'emendamento 11.106 riguarda il potenziamento di asili nido e servizi pubblici di cura ed assistenza per le persone anziane non autosufficienti. Dicevo questa mattina, in occasione del mio intervento in discussione generale, che già in Commissione il Governo ha accolto due ordini del giorno, purtroppo soltanto come raccomandazione, il primo dei quali riguardava l'occupazione femminile, mentre il secondo riguardava un impegno anche collegato alla questione dell'equiparazione pensionistica tra uomini e donne.

Ho ripresentato questi emendamenti in quanto volevo riproporre in Aula la questione dell'occupazione femminile, con particolare riferimento all'esigenza di coniugare la vita familiare con la vita lavorativa. Per quanto riguarda i primi due emendamenti, occorre considerare il fatto che esiste un grande differenziale retributivo tra uomo e donna, che si attesta su una media del 23 per cento, con una oscillazione che va da un minimo del 15 per cento ad oltre il 40 per cento per le libere professioni ed i ruoli dirigenziali di alta responsabilità; oltretutto questa differenza varia evidentemente a seconda delle varie aree geografiche e si traduce in circa 3.800 euro all'anno in meno nella busta paga di una lavoratrice di-

pendente a tempo indeterminato ed in circa 10.000 per una lavoratrice autonoma.

Tutto ciò considerato, credo che occorrano delle iniziative legislative che affrontino il problema in termini nuovi: è necessario, a mio giudizio, affrontare il problema secondo un'ottica nuova, prevedendo agevolazioni fiscali per le donne che lavorano con familiari a carico (questo è il tenore dell'emendamento 11.103), ma la novità consiste nel fatto che gli interventi non devono riguardare la domanda, attraverso detrazioni per le imprese che assumono giovani donne, ma devono incidere sull'offerta del lavoro.

L'esigenza di intervenire in materia nasce dalla considerazione secondo la quale l'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro. In questo contesto, quindi, il perdurare dello scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale è motivato dalla necessità di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa stabile e continuativa. Tale esigenza si fa particolarmente pressante in questo momento di crisi economica nazionale ed internazionale, laddove si è appurato che questa situazione grava in modo particolare sulle fasce più deboli, cioè sui giovani e sulle donne.

L'emendamento 11.105 tende a favorire l'avviamento degli studi professionali da parte delle donne, considerato il gran numero di donne professioniste e tenuto conto di due particolari tappe: il 13 marzo 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alla «Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010», che prevede in successione il superamento delle discriminazioni di genere tuttora esistenti, mentre nel marzo 2006 il Consiglio europeo ha approvato il «Patto europeo per la parità di genere»; entrambi questi documenti considerano prioritarie le politiche per conciliare lavoro e vita familiare. Di conseguenza, riteniamo che, così come si prevedono facilitazioni per le donne imprenditrici in base alla legge sull'imprenditoria femminile, è anche giusto che si tenga conto di coloro che avviano studi professionali e che quindi hanno dei grandi costi di avviamento.

L'emendamento 11.106, infine, riguarda il potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane non autosufficienti, il cui carico affettivo, ma purtroppo non solo, grava in particolare sul mondo femminile.

Dobbiamo ricordare che l'offerta di asili nido, commisurata al numero di bambini di età inferiore a tre anni, mostra rilevanti differenze nel livello di attivazione territoriale del servizio. La carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto delle donne con il lavoro, al punto tale che 564.000 donne inattive hanno dichiarato che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro in presenza di servizi sociali adeguati. Tra le donne occupate, poi, 160.000 passerebbero volentieri da un regime orario *part time* a *full time*.

Per tutte queste considerazioni mi auguro che questi emendamenti trovino attenzione da parte del Governo.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatori e senatrici, le colleghe che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato – anche in maniera quasi ossessiva – le differenze esistenti tra l'uomo e la donna nel mercato del lavoro.

Credo che dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE possa essere una buona occasione per parlare di stipendi, di possibilità di accesso e di permanenza nel mercato del lavoro e, perché no, anche di pensioni e di equiparazione dell'età pensionabile. È a questo che fa riferimento l'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Bonino, del senatore Perduca e da chi vi parla, che coglie l'occasione della sentenza della Corte di giustizia per affrontare il tema dell'equiparazione dell'età pensionabile, vincolando le risorse che così si otterrebbero ad interventi utili in relazione a tutti quei servizi e a quelle difficoltà che finora sono state ricordate dalle senatrici sia del Partito Democratico che del Popolo della Libertà.

È difficile per una donna entrare nel mercato del lavoro e i dati testimoniano che l'Italia è la pecora nera a livello europeo; nel nostro Paese si registrano inoltre differenze sostanziali tra Nord e Sud che, ovviamente, gravano comunque e sempre sulla donna. È difficile per una donna restare nel mercato del lavoro: pensiamo ad esempio a situazioni come la maternità o la cura degli anziani che, come sappiamo, si ripercuotono sul lavoro femminile e sulla fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro. È difficile per una donna fare carriera: pensiamo ai dati relativi al numero delle donne dirigenti, ad esempio, nonché a quello delle parlamentari o, più in generale, alle donne presenti ai massimi livelli delle istituzioni, così come del Governo.

È facile invece per una donna avere stipendi minori, che tra l'altro diventano anche pensioni minori, perché si va in pensione con una quota di contribuzione più bassa, per cui va da sé che, nell'evoluzione del mercato previdenziale, quelle pensioni saranno sempre più modeste. È impossibile poi trovare servizi di supporto per la cura degli anziani o dei bambini, il che ricade ovviamente sulle donne, anche perché, a parità di lavoro tra il padre e la madre, se lo stipendio della donna è inferiore, ne consegue che il lavoro cui si rinuncia è comunque quello femminile.

Tutto ciò ha un costo economico, tanto più in un momento di grave crisi internazionale. La parità che viene sancita dalla direttiva 2006/54/CE attiene anche alla possibilità di andare in pensione nello stesso momento, negli stessi anni; si è forse disposti ad essere meno protetti a patto di avere maggiori opportunità. È su tali questioni che ci siamo concentrati come radicali, in particolare con l'ausilio della vice presidente del Senato Emma Bonino, che tra l'altro a dicembre ha organizzato un convegno presso l'ex Hotel Bologna, al quale molte senatrici e parlamentari hanno partecipato. Tutte avevano l'idea che la sentenza della Corte di giustizia, che chiede l'equiparazione dell'età pensionistica per i lavoratori del pubblico impiego, può essere un'occasione da non perdere, un'opportunità da cogliere.

Pertanto, invito l'Aula non soltanto ad esprimere un voto favorevole su questo emendamento, proprio per le ragioni che hanno espresso anche

le colleghe di maggioranza ed opposizione che mi hanno preceduto, ma anche a trovare quei soldi con l'equiparazione dell'età pensionistica. Infine, vi invito a leggere una pubblicazione riferita al suddetto convegno che dava tante spiegazioni sul perché è utile cogliere tale opportunità. *(Applausi della senatrice Bonfrisco).*

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, l'Europa ci impone di affrontare un tema delicato e complesso come quello dell'innalzamento e dell'equiparazione dei limiti di età ai fini del pensionamento previsti per le donne a quelli degli uomini, anche se con riferimento solo alla realtà del pubblico impiego.

Non so se la soluzione che la maggioranza ha individuato in Commissione, di prevedere un *escamotage* formale per cui si parla della predisposizione di un decreto legislativo volto a recepire tale normativa, di fatto modificando la norma che prevedeva il termine per l'esercizio di una deroga rispetto al recepimento della direttiva comunitaria del 2006 in una norma procedurale che richiede l'acquisizione del parere anche da parte delle Regioni e delle Province autonome, sia la più giusta ed opportuna. In ogni caso è un tema che esiste e che va affrontato proprio perché oggi vi è l'esigenza, anche per ragioni di carattere più generale, di intervenire su questa materia.

L'unica cosa che non si può fare è lanciare prima l'annuncio sui giornali, come hanno fatto il Governo e la maggioranza, sostenendo che l'innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego avrebbe rappresentato la panacea di tutti i mali e poi, nel momento in cui sono stati fatti conti più approfonditi sull'incidenza di tale operazione nel breve, medio e lungo periodo sui conti dello Stato, rendersi conto che si stava parlando di alcune centinaia di milioni, che hanno un'incidenza marginale rispetto al problema che la riforma delle pensioni pone. Quindi, credo che obiettivamente ci si trovi di fronte alla necessità di affrontare un tema più ampio a fronte di una strettoia che è data dalle indicazioni dell'Unione europea e con l'aggravante dell'assoluta indecisione del Governo e della sua maggioranza, che su questo tema hanno deciso di non decidere.

Ora, l'emendamento 11.201 da me presentato tende ad affermare da un lato il principio in forza del quale è giusto che le donne e gli uomini lavorino per lo stesso periodo e quindi che l'età pensionabile sia uguale per uomini e donne, ma di tenere conto anche che, oltre al suo lavoro, la donna è chiamata a svolgere una serie di attività nell'ambito della famiglia. Solo in questo caso la norma può risultare equa e tale da garantire realmente la parità di trattamento, anche in termini previdenziali, tra uomo e donna.

Vi è quindi l'esigenza che il legislatore, nella definizione del percorso pensionistico femminile all'interno del pubblico impiego, si faccia carico di inserire anche l'elemento della volontarietà con riferimento alle donne che accudiscono i figli, o hanno a carico nella propria famiglia disabili, persone non autosufficienti o anziani e quindi sono soggette ad un

carico familiare molto più importante, che le impegna e che sottrae tempo anche alla prestazione lavorativa svolta nell'ambito del pubblico impiego.

Detto questo, è chiaro che si tratta ovviamente di un ambito ristretto e che rispetto al tema più generale noi avremmo anche il piacere di conoscere, sia per la riforma delle pensioni che per il tema specifico, un'autorevole e univoca opinione del Governo che in questi giorni, sui giornali, si è dilettato attraverso le interviste e dichiarazioni di vari Ministri a dire l'esatto opposto sulla stessa materia.

Se ci fosse un minimo di chiarezza, credo che il Governo farebbe un'opera di bene al Parlamento e lo metterebbe nelle condizioni, su un tema così serio e concreto, di poter decidere nell'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).*

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut).* Signora Presidente, con l'ordine del giorno G11.201 intendiamo praticamente dare un indirizzo al Governo su come comportarsi in relazione all'innalzamento dell'età pensionabile per le donne si avvierà – come sappiamo – dopo un'opportuna consultazione con le forze sociali. In ogni caso, prima o dopo ci si dovrà adeguare, perché la Corte di giustizia europea ha praticamente già ammonito l'Italia perché intervenga. Probabilmente questo innalzamento di età per le donne avverrà, in una prima fase, per il pubblico e, secondariamente, sicuramente anche per il settore privato.

È bene, pertanto, ripensare a come accompagnare una misura praticamente dovuta. Gli aspetti da sottolineare sono due. Il primo riguarda la donna in senso stretto e la famiglia, tenendo conto del fatto che la donna oltre a dare il suo apporto lavorativo (servizio pubblico o privato) svolge anche un lavoro molto importante per la famiglia, per la procreazione dei figli e per la società in generale. Per questo contributo, durante la sua vita lavorativa, ha naturalmente delle assenze, o comunque dei periodi in cui il percorso previdenziale non sempre è perfettamente chiuso e ininterrotto.

Il secondo aspetto di cui dovremmo tenere in conto in questo contesto è molto più generale e molto più rilevante e riguarda lo sviluppo demografico che stiamo vivendo in Italia. Sappiamo tutti che l'Italia si annovera con il Giappone tra i paesi con la più bassa natalità al mondo e tra i paesi, fortunatamente, con la più alta aspettativa di vita. Queste due componenti fanno sì che ci saranno sempre meno lavoratori giovani che entrano nel mercato del lavoro e che questi lavoratori dovranno sostenere un numero sempre crescente di persone anziane che maturano il diritto alla pensione, o si ammalano o perdono la loro autosufficienza. Se proseguiamo su questa strada, nonostante qualche piccolo recupero con gli immigrati – lo dico alla Lega che è qui presente perché tenga conto anche di questo – andremo di fronte a una catastrofe totale, non solo del sistema pensionistico ma anche di quello sociale, perché già adesso ogni giovane porta sulle proprie spalle metà pensionato, ma nel 2020 ne avrà uno intero; successivamente ogni giovane col suo lavoro dovrà praticamente contribuire a mantenerne due sulle proprie spalle.

Questo sistema naturalmente non regge ed è per questo motivo che sono intervenute la legge Dini e le altre leggi di riforma del sistema pensionistico. Tuttavia queste non bastano, perché comunque la generazione che inizia a lavorare è più esigua rispetto a quella che va in pensione. Pertanto, in questo contesto raccomandiamo al Governo di tenere in considerazione il ruolo delle donne nell'ambito sociale ed i relativi aspetti negativi che subiscono, nonché di incentivare in qualsiasi modo le nascite per aumentare il tasso di natalità rispetto agli altri paesi europei e dare così maggiori garanzie ad un sistema pensionistico, sociale e di assistenza completamente in crisi.

Pertanto, con l'ordine del giorno si impegna il Governo intanto a prevedere che le risorse recuperate – effettivamente cospicue – da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile il lavoro con il compito della donna nella famiglia nell'educazione dei figli e nella cura delle persone anziane. Poi a favorire la maternità con incentivi economici e a prolungare (per accompagnare e curare in modo adeguato i figli) per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro (sono previsti attualmente sei mesi tra prima e dopo il parto per il settore privato, nel pubblico ci sono varie regolamentazioni più favorevoli, ma sempre brevi, al massimo 11 mesi) l'utilizzo del congedo parentale ed aumentando la percentuale di stipendio, che al momento, dopo il periodo obbligatorio di astensione dal lavoro, si aggira al 30 per cento e naturalmente non per tutte è sufficiente.

Infine, si impegna il Governo, riprendendo un concetto già presente nella legge pensionistica n. 335 del 1995, nella quale era previsto uno sconto sull'età pensionistica per ogni figlio che nasce (che al momento è di quattro mesi, poco adeguato per il contributo che la donna reca alla nostra società), prevedendo una maggiore riduzione dell'età pensionabile della donna spettante per ogni figlio. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Oliva).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, sull'emendamento 11.101, che – secondo me – è privo di portata modificativa, mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.200. Sugli emendamenti 11.102, 11.104 e 11.103 c'è il parere contrario della 5ª Commissione.

Sull'emendamento 11.105 invito al ritiro. Sugli emendamenti 11.106 e 11.202 c'è il parere contrario della 5ª Commissione. Sull'emendamento 11.201 invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Anche per l'emendamento 11.300, invito al ritiro.

L'ordine del giorno G11.200 potrebbe essere accolto come raccomandazione, mentre sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202 (testo corretto) mi rimetto al Governo.

BUGNANO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, mi sembra che lei non abbia chiamato l'ordine del giorno G11.202 (testo corretto). Io avrei voluto illustrarlo. Chiedo scusa, ma forse, nella confusione generale, non l'ho sentito chiamare.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, se desidera può senz'altro illustrare quest'ordine del giorno, ma la Presidenza lo ha chiamato.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, ho sentito finire l'illustrazione da parte del senatore Peterlini, ma poi non ho sentito chiamare l'ordine del giorno G11.202.

PRESIDENTE. Io ho invitato il senatore Pedica ad illustrarlo, essendo lui il primo firmatario. Non vi è però alcun problema; se vuole illustrare l'ordine del giorno in questione, ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, illustro molto brevemente perché, in realtà, molti degli interventi che mi hanno preceduto hanno già esposto in modo molto articolato e preciso come il provvedimento di cui oggi si va a discutere, cioè l'adeguamento dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini nell'ambito del pubblico impiego, in ottemperanza peraltro a una sentenza della Corte di giustizia europea, sia in realtà il problema finale.

Stiamo parlando del momento in cui le donne si pensionano.... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bugnano, più che continuare ad invitare i colleghi, per cortesia, ad abbassare il volume della voce non posso fare. Mi resta solo di sospendere la seduta.

Colleghi, vi chiedo quindi cortesemente, se volete assistere ai lavori d'Aula, di farlo in silenzio. Altrimenti, accomodatevi fuori. Se non prestate attenzione, infatti, succede esattamente quanto si sta verificando adesso; ho invitato tutti i senatori e le senatrici ad illustrare emendamenti e ordini del giorno, adesso interverrà per illustrare l'ordine del giorno G11.200 la senatrice Vicari ed anche lei era stata invitata ad intervenire. Cortesemente, vi prego di prestare attenzione alla seduta.

Senatrice Bugnano, la invito a proseguire.

BUGNANO *(IdV)*. Come stavo dicendo, stiamo parlando del momento in cui cessa l'attività lavorativa e dunque della fine del percorso lavorativo delle donne. Il problema non è tanto se si è d'accordo che l'età pensionabile delle donne sia equiparata a quella degli uomini; peraltro, rispetto a questo punto il Gruppo dell'Italia dei Valori è assolutamente d'ac-

cordo. Si tratta di capire come la donna, nel suo percorso lavorativo, debba arrivare a un'età pensionabile nelle stesse condizioni psico-fisiche di un uomo.

Voglio ricordare, infatti, un dato che emerge da tutte le ricerche effettuate in questi anni. Le donne italiane lavorano in media 7 ore e 26 minuti al giorno in termini di attività lavorativa professionale e 5 ore e 20 minuti in famiglia. Gli uomini, invece, dedicano di regola all'attività domestica e di cura soltanto 1 ora e 35 minuti. Quindi, voi capite bene che il lavoro delle donne non è solo quello svolto in fabbrica, in azienda e nell'attività professionale, ma è anche un importante lavoro di cura che, ovviamente, anche da questo punto di vista è un lavoro usurante. Esso, infatti, richiede un impegno fisico e psichico della donna nella sua giornata lavorativa.

Quindi, è evidente che chiedersi se sia giusto o meno che vi sia un'equiparazione dell'età pensionabile fra uomini e donne è un falso problema. Il problema vero è quello di adottare misure che, durante il percorso lavorativo della donna, la aiutino a poter contemperare in modo adeguato e proficuo sia l'attività lavorativa che l'attività di cura.

Da qui nasce il nostro ordine del giorno G11.202 (testo corretto), con il quale impegniamo il Governo a destinare le risorse aggiuntive che certamente deriveranno dall'adeguamento dell'età pensionabile tra uomini e donne a sostenere una serie di misure che facilitino il percorso che ho prima enunciato e quindi, a titolo di esempio, che favoriscano l'ingresso nel mondo del lavoro e l'avanzamento in posizioni dirigenziali della donna, che favoriscano il sostegno all'imprenditoria femminile e che promuovano all'interno delle aziende – anche attraverso percorsi formativi – la presenza delle donne anche e soprattutto nei livelli dirigenziali e gestionali più elevati.

Noi crediamo che le risorse che verranno liberate debbano poi essere destinate a sostenere la donna nelle cure familiari a cui la stessa è dedicata, prevedendo il rafforzamento dei servizi di assistenza agli anziani, nonché meccanismi di supporto alle esigenze di maternità, come il potenziamento – peraltro già ricordato molto bene da altre colleghe – del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia, degli asili e delle scuole materne.

Dagli interventi svolti in quest'Aula mi è sembrato di capire che almeno in questa occasione ci sia la volontà comune di maggioranza e opposizione di poter trovare risorse – e possiamo trovarle nel modo che ho indicato – per sostenere le donne affinché nel loro percorso lavorativo abbiano le stesse opportunità, occasioni e *chance* degli uomini, ma non vengano meno ai lavori di cura e di assistenza altrettanto importanti per una famiglia. *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

VICARI *(PdL)*. Signora Presidente, l'ordine del giorno G11.200 impegna il Governo a recepire al più presto la direttiva 2006/54/CE che riguarda l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego.

Oltre a ciò si introduce uno spunto di riflessione su un principio stabilito dal Consiglio europeo nell'Agenda di Lisbona del 2000, forse da troppi anni dimenticata, che prevede che tutti i Paesi membri entro il 2010 devono raggiungere la soglia del 33 per cento della richiesta di posti disponibili negli asili nido (fascia di età 0-3 anni) e un incremento dell'occupazione femminile che dovrebbe passare dall'attuale 51 per cento al 60 per cento. L'Italia rispetto a questi numeri è assolutamente indietro ed infatti, per quanto riguarda gli asili nido, a fronte di una percentuale del 33 per cento fissata come obiettivo nell'Agenda di Lisbona per il 2010, l'Italia oggi registra una media nazionale che si attesta sul 9,9 per cento.

Inoltre, come da più parti viene sottolineato, il lavoro delle donne è un potenziale inespresso che, se adeguatamente utilizzato, potrebbe incidere sul PIL incrementandolo di ben 17 punti percentuali per un valore economico di circa 260 milioni di euro.

Attraverso questo ordine del giorno, quindi, si impegna il Governo in primo luogo a recepire la citata direttiva comunitaria; a prevedere poi strumenti legislativi più adeguati per attuare quanto previsto dall'Agenda di Lisbona; a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento e la creazione di un apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

Concordiamo sulla necessità di prevedere uno scaglionamento, sul principio della flessibilità e sull'elevazione dell'età pensionabile per le donne, ma vorremmo che le risorse del fondo venissero destinate ad incrementare tutti quei servizi di cui oggi le donne non dispongono, sia per quanto riguarda le cura dei figli, sia per quanto riguarda le cure degli anziani che sempre le stesse donne devono sopportare.

Alcuni dati dimostrano che l'Italia è assolutamente indietro rispetto ad altri Paesi europei, che sull'età pensionabile delle donne prevedono non solo una flessibilità maggiore ma anche una contribuzione figurativa per i periodi nei quali le donne non possono assicurare la loro presenza nel mondo del lavoro, perché in maternità o per problemi legati alla condizione femminile.

Credo che solo così si possa accettare tutto questo. Quindi, l'invito al Governo è che proponga strumenti affinché le donne, con grande serenità, possano sentirsi non soltanto italiane ma soprattutto europee. *(Applausi del senatore Scarpa Bonazza Buora).*

GALLONE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

GALLONE *(PdL)*. Vorrei intervenire a sostegno dell'ordine del giorno testé illustrato dalla senatrice Vicari.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, è irrituale perché eravamo già in fase di espressione dei pareri. Le concedo solo un minuto.

GALLONE *(PdL)*. Signora Presidente, il mio sarà un brevissimo intervento per sostenere l'ordine del giorno G11.200, che contiene la richiesta al Governo di attivarsi affinché la direttiva 2006/54/CE venga al più presto recepita al fine di migliorare in Italia le condizioni di equità di genere, in attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego a tutti livelli, a partire dalla remunerazione, passando per la promozione e la formazione professionale, fino alle condizioni di lavoro in genere.

Se poi si pensa che il lavoro femminile, se adeguatamente ed equamente incentivato, potrebbe incidere sul prodotto interno lordo incrementandolo fino a 17 punti percentuali, ben si comprende come la richiesta rivesta una doppia valenza, di interesse sociale ed economico.

Per quanto riguarda il diritto della donna di conciliare i tempi e gli orari di lavoro con quelli familiari, affinché la maternità e la cura degli anziani non diventino un peso insopportabile o un obbligo di scegliere, la richiesta di prevedere la predisposizione di adeguati strumenti legislativi per il potenziamento e l'adeguamento dei servizi di supporto educativo e sociale è quanto mai opportuna. Ogni atto volto a migliorare le condizioni lavorative femminili sarà indice di un importante segnale di crescita civile del nostro Paese, che sicuramente non sfuggirà all'attenzione e alla sensibilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Come ho già detto, l'ordine del giorno G11.200 potrebbe essere accolto come raccomandazione; in ogni caso, mi rimetto al giudizio del Governo.

Mi rimetto al Governo sugli ordini del giorno G11.201 e G11.202.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere favorevole solo sulla prima parte dell'emendamento 11.101, fino alle parole «da adottare entro il 15 agosto 2009».

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, è d'accordo?

MARINARO *(PD)*. Sì, signora Presidente, e ritiro la restante parte dell'emendamento.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 11.200 e 11.105. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 11.102, 11.104, 11.103 e 11.106, stante il parere contrario della 5ª Commissione.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 11.202 e 11.201. Infine, invito a ritirare l'emendamento 11.300.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G11.200, mentre sono disponibile ad accogliere come

raccomandazione l'ordine del giorno G11.201. Sull'ordine del giorno G11.202 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.101 (testo 2), presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.200.

PEDICA *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, onorevole Ministro, se il contenuto degli emendamenti 11.101 (testo 2) e 11.200 è sostanzialmente lo stesso, dal momento che noi abbiamo proposto di sostituire la parola «adottare» con «emanare», laddove nell'emendamento 11.101 si prevedeva nella prima parte di sopprimere le parole «da adottare entro il 15 agosto» e nella seconda di aggiungere le parole «emanato entro il 15 agosto», non riesco a capire perché il parere della relatrice e del Governo sia stato contrario al nostro emendamento e favorevole all'emendamento 11.101 a firma della senatrice Marinaro.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, è stata accolta dalla relatrice e dal Governo, e successivamente approvata dall'Aula, soltanto la prima parte dell'emendamento e non la seconda parte che è stata ritirata dai proponenti.

PEDICA *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pedica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. Prego i senatori di prendere posto e votare ognuno per sé.

(Segue la votazione). (Commenti del senatore Pedica).

Senatore Pedica, la senatrice Segretaria sta verificando la regolarità della votazione.

Dichiaro chiusa la votazione. I colleghi Segretari stanno verificando la regolarità delle schede.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

DE SENA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SENA *(PD)*. Signora Presidente, nell'ultima votazione ho espresso, per errore, un voto contrario, anziché favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 11.102, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, con il sostegno del numero prescritto di senatori, insistiamo per la votazione dell'emendamento 11.102 e, se lei me lo consente, farei anche una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signora Presidente, noi insistiamo su questo emendamento perché ci sembra uno dei più importanti in questo contesto. Acquisiremmo provvedimenti che sarebbero davvero capaci di dare una svolta al nostro Paese. Pensate, colleghi, che il *Global gender gap report* 2008 pone l'Italia al 66º posto per l'incapacità di dare soluzione alla discriminazione di genere. Soffriamo di una disparità nei gangli vitali della nostra vita sociale e economica: i dati sono già stati ricordati dalle colleghe e dai colleghi, ma davvero in questo caso mai fu più opportuno ripeterli. L'accesso al lavoro delle donne in Italia si ferma al 46 per cento e sappiamo già che con la crisi questo dato è diminuito.

Le donne occupate al Sud sono meno del 31 per cento. C'è una disparità salariale che riguarda anche le donne laureate che arriva al 30 per cento; una scarsità di servizi che porta una donna su cinque a lasciare il lavoro quando nasce il primo figlio. Siamo il Paese dei licenziamenti facili soprattutto per le donne, ed abbiamo donne più istruite degli uomini, ma più precarie e più povere.

Questa è una foto forse impietosa, ma è la foto della nostra realtà ed è indice della arretratezza dell'Italia rispetto agli standard europei che l'Europa ci implora di raggiungere. È anche un indice del nostro scarso contributo alla costruzione della società della conoscenza ed al superamento delle discriminazioni di genere.

Se le donne che sono più istruite restano fuori dal mercato del lavoro, noi davvero sprechiamo un patrimonio di conoscenza, di abilità, di esperienza: è un patrimonio di cui il nostro Paese si priva. Ci sono ricerche molto interessanti, di cui abbiamo avuto notizia nei giorni scorsi. Una ricerca fatta in Finlandia dice che le aziende a guida femminile riescono a realizzare anche in questo periodo di crisi il 10-20 per cento in più dei profitti. Questo dato è confermato anche dalla Francia, dove le aziende dirette da donne resistono meglio alla crisi perché le donne sanno favorire una multidimensionalità nella gestione dell'azienda.

Ecco, colleghe e colleghi, con la direttiva 2006/54/CE, di cui chiediamo l'attuazione con questo emendamento, ben illustrato dalla senatrice Ghedini, noi prevediamo di cominciare a porre rimedio a questo deficit di parità che danneggia il nostro Paese perché gli impedisce di diventare un Paese moderno. E noi proponiamo 12 punti con proposte concrete. Non sono proposte astratte, ma fattibili, realizzabili già nei prossimi mesi.

È stato già detto e lo voglio ripetere anch'io: con più donne al lavoro cresce il prodotto interno lordo. Questo vuol dire che crescono nel nostro Paese la ricchezza, il benessere, il tasso di natalità. Una coppia più serena è più disposta ad investire nella riproduzione, perché è meno esposta ai rischi di crisi. Sono risorse che producono risorse. Non sono risorse sprecate.

Come ci insegna la Womenomics, di cui dovremmo imparare a frequentare meglio le lezioni, si crea un circolo virtuoso tra occupazione femminile, servizi e consumi. Allora mi chiedo perché tanta resistenza ad affrontare in maniera adeguata queste materie che porterebbero ricchezza e benessere nel nostro Paese.

La discussione che si sta svolgendo in Aula, anche grazie ad interventi molto importanti e rassicuranti delle colleghe della maggioranza, indica che non è più sostenibile proseguire nel niente e nel vuoto, come ha fatto il Governo finora, che ha cancellato la legge sulle dimissioni in bianco, ha posto uno stop al piano degli asili nido, che invece il Governo precedente aveva lanciato; non c'è nulla per incentivare il lavoro femminile, niente per i servizi di conciliazione. Si disinteressa del tema primario oggi che riguarda la parità, che è il *welfare*, che sono i servizi educativi alla persona. Si va insomma nella direzione opposta a quella giusta.

Allora non si può pensare, colleghe e colleghi, di dare risposta all'Europa solo quando si tratta di penalizzare le donne per fare cassa. Noi non ci stiamo e vogliamo affermare una condizione di eguaglianza lungo tutto l'arco della vita. Non chiediamo risarcimenti a fine carriera ma vogliamo davvero questa eguaglianza lungo tutto l'arco della vita come una conquista di civiltà nel nostro Paese.

Ho apprezzato molto la replica della relatrice, senatrice Boldi, e l'intervento di molte colleghe. Dico loro: facciamo forza tra di noi ed imponiamo al Governo ed alla maggioranza quanto anche voi avete sostenuto e che sono da realizzare oggi per far compiere un passo avanti al nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).*

ANTEZZA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 11.102.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vittoria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.102, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.104 e 11.103 sono improcedibili.

Senatrice Germontani, sull'emendamento 11.105 c'è un invito il ritiro da parte della relatrice e un parere contrario del rappresentante del Governo. Intende ritirare tale emendamento?

GERMONTANI *(PdL)*. Sì, signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 11.106 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.202.

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signora Presidente, la ringrazio del minuto che mi concede per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 11.202 e per invitare a votare tale proposta non solo le senatrici ma anche i senatori, perché le politiche al femminile dovrebbero essere supportate e sostenute anche dagli uomini: dell'articolo 11 ne abbiamo discusso solo tra di noi senatrici e forse questo è già un brutto segnale. Nel recepire la sentenza della Corte di giustizia C-46/07 c'è il rischio che quei soldi vengano destinati ad altro; con questo emendamento invece si vincolano ai servizi di cura ed al mercato del lavoro al femminile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.202, presentato dalla senatrice Bonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore D'Alia, sull'emendamento 11.201 c'è un invito al ritiro della relatrice e un parere contrario del Governo.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signora Presidente, ne chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.201, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accoglie l'invito al ritiro da parte del relatore e del rappresentante del Governo sull'emendamento 11.300?

BONFRISCO *(PdL)*. La ringrazio, signora Presidente, per l'opportunità che mi dà di intervenire sull'emendamento 11.300.

Signora relatrice, come lei sa, la Corte di giustizia europea ha dato ragione alla Commissione nella causa intentata contro lo Stato italiano, ritenendo che anche la semplice facoltà, prevista dalla nostra normativa soltanto per le donne che lavorano nella pubblica amministrazione, di optare per la cosiddetta uscita anticipata al raggiungimento dei sessant'anni di età costituisca una discriminazione, poiché la stessa facoltà non è prevista per gli uomini che lavorano nel medesimo settore. L'Italia è quindi obbligata a sanare uno squilibrio che lede il principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 141 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Queste in estrema sintesi sono le motivazioni che sottostanno alla formulazione di tale emendamento. Vale a dire che il mancato adeguamento da parte del nostro Paese provocherebbe l'apertura di una procedura di infrazione e le altre sanzioni previste dalla normativa comunitaria in casi simili, e non credo che l'Italia possa scegliere di non adeguarsi: è evidente che prima o poi questo passo andrà fatto; ma è più importante capire come lo faremo e altre sono le svariate riflessioni in ordine, ad esempio, alla sostenibilità della spesa previdenziale, ma anche a quella società attiva la cui filosofia sta alla base dell'azione del nostro Governo e del Ministro che guida il delicato Dicastero del *welfare*.

Chi solo conosce un po' della storia del nostro sistema previdenziale non può non ricordare il contesto storico e sociale nel quale quella modalità di uscita anticipata delle donne costituiva una sorta di risarcimento per la doppia fatica, che da tante colleghe in quest'Aula è stata illustrata in questa giornata, della conciliazione tra il lavoro familiare e l'impiego, in questo caso, perché parliamo solo dell'impiego pubblico. Vigeva all'epoca il meccanismo retributivo per il calcolo della pensione, che molti di noi qua dentro conoscono o ricordano, ma da oltre dieci anni, quel meccanismo non c'è più. Si è passati a quello contributivo, nella giusta riforma Dini, che produce una pensione calcolata sui contributi effettivamente versati. E chi sa le cose della previdenza, sa quanto questo costituisca una grande differenza.

In questo nuovo contesto, l'uscita anticipata possiamo ancora chiamarla un risarcimento o invece dobbiamo ammettere che rischia di diventare l'ennesimo *boomerang* per le donne che lavorano? La negazione di una parità scritta nei testi e quasi mai realizzata produce di volta in volta, nella vita lavorativa delle donne, le cose che voglio dire molto rapidamente, che colleghe più autorevoli e più brave di me in quest'Aula hanno

già detto: le barriere all'ingresso del mercato nel lavoro; la difficoltà di carriera; i differenziali retributivi; sperequazioni di ogni tipo. E finisce per essere, nel nuovo modello previdenziale, beffa delle beffe, un limite alla contribuzione, che quindi si traduce in pensioni più basse.

E questo accade proprio quando diventiamo anziane, più vulnerabili, ancora più esposte alla perdita di possibilità economiche, ma non solo. E chi sostiene che l'adeguamento sia contro le donne si sbaglia: ha una visione solo parziale. L'adeguamento aiuterà le donne a vivere la dimensione delicata della terza età più forti e richiamerà alle vere responsabilità, quelle di tutti, le istituzioni centrali e locali, che devono garantire adeguati servizi alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Un esempio per tutti, gli asili o le politiche della famiglia, delle quali tanto si riempiono la bocca, ma che non riusciamo mai a fare. I numeri e i tempi della strategia di Lisbona, citata dalla senatrice Vicari nel suo ordine del giorno, ci invitano a fare velocemente tutto ciò che è nelle nostre possibilità per recuperare il peso decisivo delle donne nella crescita economica e nella coesione sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

È la società attiva di cui parla il ministro Sacconi, che condividiamo da sempre, nell'impostazione culturale densa di tracce di riformismo, antico e moderno, di cui Marco Biagi è stato lo straordinario interprete, sostenuto con forza dal ministro Maroni, sia in occasione della legge di riforma del mercato del lavoro, seconda solo alla riforma del ministro Treu, sia in occasione dell'introduzione dello scalone previdenziale. Il ruolo delicato e complesso del ministro Sacconi, per la sua incessante opera di mediazione con le parti sociali, con il sindacato, anche quando esprime posizioni arretrate, è sostenuto da tutti noi.

Per queste ragioni, signora relatrice, accetto il suo invito al ritiro, consapevole che questo Governo riuscirà a compiere, con i tempi dovuti, lontano da pregiudiziali ideologiche, le scelte più opportune in ordine a questa sentenza, ma anche e soprattutto alle esigenze reali delle donne e del Paese. *(Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-Aut. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.200 non verrà posto in votazione.

L'ordine del giorno G11.201 è stato accolto dal Governo come raccomandazione; senatore Peterlini, insiste per la votazione?

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut).* Non insisto, signora Presidente. Accetto la raccomandazione, sperando che si prenda sul serio l'invito ad impiegare i mezzi che si liberano con l'aumento dell'età pensionabile delle donne a favore di loro stesse, della famiglia ed anche per incentivare le nascite. Ringrazio tanto il Ministro.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G11.202, la relatrice si rimette al Governo, il quale esprime parere contrario. Cosa intendono fare i presentatori?

PEDICA *(IdV)*. Signora Presidente, mi rivolgo al Governo per riflettere sull'ordine del giorno G11.202, che è stato illustrato in modo chiaro dalla senatrice Bugnano. Mi rivolgo al Governo, anche se il Governo non c'è.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, prosegua pure; è presente il sottosegretario Buonfiglio.

PEDICA *(IdV)*. Sì, ma è il Sottosegretario all'agricoltura.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, il Governo è presente, prosegua pure.

PEDICA *(IdV)*. In questo caso, mi rivolgo al Sottosegretario.

Invito il Governo a leggere i tre ordini del giorno che sono stati presentati, tutti e tre relativi alla stessa materia: se passasse la riforma previdenziale della sentenza del 13 novembre 2008, con l'approvazione della legge comunitaria, le donne andrebbero in pensione a 65 anni e tutti e tre gli ordini del giorno invitano ad utilizzare i cinque anni che si vanno a recuperare a favore delle donne, delle famiglie, degli asili nido.

L'ordine del giorno G11.200, presentato dalle senatrici Vicari e Bianconi, impegna il Governo «a prevedere la creazione di un apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socioeducativi per l'infanzia» e per gli asili nido. L'ordine del giorno G11.201, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, impegna il Governo «a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna, nella famiglia...», e a favorire la maternità e gli asili nido.

L'ordine del giorno G11.202, presentato da me e da altri senatori, impegna a monitorare le condizioni di disparità salariale e la presenza delle donne all'interno delle aziende; a prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di maternità e di cura della famiglia tramite gli asili nido, le scuole materne e l'aumento della offerta quantitativa e qualitativa della scuola: esattamente, quindi, come negli altri ordini del giorno.

Non riesco a capire perché sul nostro ordine del giorno il parere sia contrario. Credo sia una svista del Governo, della Commissione e della Presidente della Commissione. Se dei tre ordini del giorno il nostro non sarà accolto, pur contenendo gli stessi impegni degli altri due, credo che verranno meno le condizioni per sedere nella 14ª Commissione.

Chiedo che l'ordine del giorno G11.202 venga accolto come raccomandazione, altrimenti non vedo il motivo per il quale dobbiamo discutere su quella che a questo punto è una prevaricazione.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G11.202 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Pedica, insiste per la votazione?

PEDICA *(IdV)*. Non insisto, signora Presidente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Informo i colleghi che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti della Scuola media statale «Cappella-Curzi» di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 18,52)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DI NARDO *(IdV)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 15.201 è volto a stabilire che la somma da versare, nel caso di regolarizzazione delle superfici vitate, venga stabilita esattamente come determinato dall'articolo 86, comma 2, del Regolamento comunitario n. 479 del 2008. Il citato articolo prevede infatti che i produttori regolarizzino, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al

1° settembre 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto. A tal fine, la tassa equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi.

Al contrario, il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce in maniera indifferenziata su tutto il territorio nazionale il pagamento di una somma di 6.000 euro per ettaro. È evidente che una superficie vitata della Calabria avrà un valore molto inferiore a quello che può avere una stessa superficie della Toscana, ad esempio del territorio del Chianti.

Per questo motivo è necessario diversificare la somma da versare a seconda del territorio in cui insiste la superficie vitata, parametrando la somma da versare al valore medio del corrispondente diritto di impianto applicato nella Regione interessata. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, l'emendamento 15.950 è volto a recepire il parere della 1ª Commissione permanente. Esso prevede che all'articolo 15, comma 13, dopo le parole: «di Bolzano», la parola «provvedono» sia sostituita dalle seguenti: «possono provvedere».

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOLDI, *relatrice*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.200 e 15.201; il parere è invece favorevole sugli emendamenti 15.202 e 15.950.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Il parere del Governo è conforme a quello della relatrice.

LUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI *(PD)*. Signora Presidente, mi scusi, ma vorrei rilevare un problema.

Sugli emendamenti 15.200 e 15.201 abbiamo espresso in 5ª Commissione un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FERRARA *(PdL)*. In verità, è stato espresso un parere di contrarietà semplice.

LUSI *(PD)*. Questo parere di contrarietà semplice è stato però espresso su un presupposto che sembra non essere corretto, stando a quanto ci ha appena detto il collega Di Nardo, che è uno dei presentatori dell'emendamento 15.201.

Il senatore Di Nardo, infatti, ha precisato che la proposta emendativa di sostituire il costo di 6.000 euro per ettaro con quello equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi sarebbe frutto di un direttiva comunitaria. Tuttavia, se quanto detto ora dal collega è corretto – ed è necessario che il Governo o gli Uffici ce lo dicano – allora il parere espresso della Commissione bilancio, ancorché di contrarietà semplice, aveva un presupposto errato.

Signora Presidente, poiché sono membro della Commissione bilancio, dove proprio nel primo pomeriggio di oggi abbiamo affrontato questo argomento, sarebbe dunque opportuno, prima di passare al voto su questi due emendamenti, verificare il dettato della norma e la corrispondenza di quanto appena affermato dal senatore Di Nardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.

BUONFIGLIO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, propongo di accantonare l'articolo 15.

PRESIDENTE. L'articolo 15 è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

L'emendamento 20.0.400 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

LANNUTTI *(IdV)*. Signora Presidente, l'emendamento 24.200 è volto a sopprimere l'articolo 24. Tale soppressione si rende necessaria poiché una disciplina così imponente, oltre ad essere assolutamente estranea per materia alla notevole tipicità della legge comunitaria, necessita di un intervento legislativo organico ed autonomo.

Le disposizioni contenute all'articolo 24 prevedono, con particolare riferimento al settore dei giochi, l'ampliamento dell'offerta di giochi *on line*, nuove concessioni, un contributo *una tantum* pari a 350.000 euro per la concessione dei giochi, l'introduzione di un portale unico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono, pubblicizzano e partecipano a giochi a distanza non autorizzati.

La relazione tecnica attribuisce alle disposizioni in esame un maggior gettito, che viene stimato complessivamente in 28 milioni di euro per il 2009 e in 37 milioni di euro a decorrere dal 2010. Tali maggiori entrate derivano dall'*una tantum* di 350.000 euro e dall'emersione di parte del gioco illegale. Alla base della quantificazione c'è inoltre l'ipotesi di un ammontare attuale del gioco illegale pari a circa 2 miliardi di euro.

La Relazione tecnica evidenzia, attraverso un prospetto, che le maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 30, pari a 28 milioni di euro per il 2009 e a 27 milioni di euro a decorrere dal 2010, corrispondono all'entità complessiva degli oneri recati dall'integrazione del fondo per i meno abbienti e dalle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 3, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009.

Al riguardo, si deve osservare che ancora una volta vengono destinate entrate aleatorie alla copertura di un intervento necessario per sostenere i redditi delle famiglie meno abbienti e che si è di fronte ad una norma annuncio, ad un intervento di facciata, con il rischio di non riuscire ad assegnare ai meno abbienti i finanziamenti promessi.

Gli emendamenti 24.201 e 24.203 sono volti rispettivamente alla soppressione della lettera *f)* del comma 4 e dell'intero comma 5. Si eliminano in sostanza i riferimenti alla norma antielusiva introdotta in precedenza. Al riguardo si rileva che l'eliminazione della citata norma antielusiva introdotta con il noto pacchetto Bersani, contenuta nella disciplina della rettifica delle dichiarazioni e della veridicità delle scritture contabili e che consente un controllo più stringente dei dati dichiarati dai contribuenti, ol-

tre a vanificare l'efficace azione antielusiva improntata al recupero e alla lotta all'evasione fiscale, può altresì recare indirettamente un minor gettito per effetto della minore capacità accertatrice degli uffici, i cui accertamenti richiederanno un'attività più complessa.

Gli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208 e 24.209 inaspriscono le sanzioni per chi organizza, esercita e raccoglie illecitamente giochi *on line*. Non si comprende, invece, il motivo per cui si debbano punire in eguale misura coloro che partecipano ai giochi *on line*, spesso vittime ignare di tali reati.

Mi auguro, infine, che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno G24.200, che reca alcune disposizioni finalizzate all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie. In particolare, i commi da 11 a 31 recano norme riferite al settore dei giochi mentre i commi da 23 a 27 prevedono sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono e pubblicizzano, ed altresì per coloro che partecipano a giochi a distanza non autorizzati.

Considerato inoltre che, mentre riteniamo ampiamente condivisibile punire coloro che esercitano, raccolgono e organizzano giochi a distanza con modalità telematiche, ovvero su siti *web*, in maniera illecita, riteniamo, al contrario gravemente lesivo punire, in eguale misura, coloro che incautamente o ingenuamente restano vittime dei medesimi siti *web* illecitamente concessi o gestiti. In questo modo coloro che subiscono e rimangono vittime di illeciti si vedrebbero così, oltre che ingiustamente puniti, anche disincentivati a denunciare i soprusi subiti.

Per queste ragioni l'ordine del giorno G24.200 impegna il Governo «a modificare la norma in esame, prevedendo che le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza giochi su siti *web*, non vengano applicate nei confronti di coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti *web* illeciti». *(Applausi dai Gruppi IdV e PD).*

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 24.101, 24.102 e 24.150.

BARBOLINI *(PD)*. Signora Presidente, prima di venire all'illustrazione dei vari emendamenti che ho presentato con la collega Fontana, vorrei in premessa dire del netto e forte disappunto del Partito Democratico perché, sulla materia di questo articolo, si è reiterato da parte del Governo un comportamento che, invece, lo stesso Governo ci aveva dato assicurazione non avrebbe più seguito, almeno su questa materia.

Ricordo a tutti noi che, quando nel novembre 2008 venne convertito il decreto-legge n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, il sottosegretario Giorgetti, cogliendo nostre osservazioni e nostri rilievi circa il modo sbagliato, segmentato e frammentato con cui si affrontava una materia di questa complessità, ebbe a dire che il Governo si prendeva l'impegno a portare in

Commissione una serie di linee di intervento che potessero consentire di dare organicità a una materia particolarmente delicata.

È successo esattamente tutto il contrario perché siamo addirittura arrivati al punto che, sulla norma di questa legge comunitaria, si è introdotto da parte del Governo un importantissimo tema che disciplina i giochi *on line* a distanza evitando, in qualche modo, anche qualunque tipo di coinvolgimento della competente Commissione finanze e tesoro perché il Governo ha presentato l'emendamento solo successivamente in 14ª Commissione.

Si è definita in una legge di recepimento di indirizzi comunitari, che dovrebbe essere di grandi principi, una disposizione, contenuta nell'articolo 24, che disciplina il modo puntuale con cui si fa una gara vera e propria e si indicono tutte le procedure di gara, con una metodica del tutto irrituale. Si è, infatti, anche in questo caso affrontato un argomento particolarmente delicato e sensibile in una maniera semplicemente frammentata, non governata e non presidiata in tutte le sue sfaccettature e implicazioni.

Questo vale come rilievo di fondo. È un modo di fare che credo non aiuti né l'opposizione a svolgere al meglio il suo ruolo e a dare un contributo né il Governo e la maggioranza a legiferare bene. Ricordo, infatti, a dimostrazione che così si fa solo confusione, che anche su quel provvedimento di novembre poi si è stati costretti a tornare in sede di esame del milleproroghe. Faccio riferimento a questo aspetto per lasciarne traccia sul verbale, perché non vorremmo trovarci tra due mesi con un nuovo provvedimento settoriale che corregge e rimedia ciò che in questo provvedimento è stato affrontato forse in modo troppo sbrigativo.

Premesso questo, che la cosa più importante che ci interessava, come Partito Democratico, politicamente rilevare e lasciare agli atti dell'Aula, riassumo schematicamente il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, segnatamente gli emendamenti 24.104 e 24.108, cioè fissare regole più trasparenti. Questa è una materia molto delicata e sensibile sulla quale bisogna fare in modo che i fari illuminino bene tutti comportamenti e tutti gli attori che interagiscono in un campo così delicato e rilevante anche per i volumi di gettito che produce per l'erario.

I nostri emendamenti insistono sulla necessità di affermare e pretendere, a tutela dell'interesse pubblico, requisiti di maggiori garanzia e affidabilità dei concessionari che risultino assegnatari delle gare. Anche su questo mi pare che ci sia stata una sottovalutazione da parte del Governo e della maggioranza circa la qualità dei nostri emendamenti – che hanno avuto, almeno in Commissione, scarsa fortuna – con i quali volevamo contribuire ad evitare smagliature nella procedura con cui si gestiscono e si portano a compimento i vari adempimenti, in modo da evitare che possano favorire e avvantaggiare qualche furbetto.

Come è ben noto ci sono infatti gravi precedenti. Sentenze della Corte dei conti hanno messo in evidenza come l'interpretazione un po' approssimativa di certe responsabilità e obbligazioni in capo ai concessionari ha creato premesse di danno per l'erario e anche accreditato comporta-

menti non corretti. Su questo ci saranno pronunce definitive, ma se faccio queste affermazioni non corro il rischio di essere smentito. Ci sono *report* di commissioni di indagine interne al Ministero (che hanno operato nella precedente legislatura) che ci piacerebbe conoscere meglio nei lavori parlamentari così da poterne discutere approfonditamente.

Infine, tema non secondario, i nostri emendamenti intervengono anche sulla delicatissima questione delle ludopatie, in particolare riprendendo il contenuto di un disegno di legge presentato dalla senatrice Mongiello, perché è gravissimo che lo Stato, mentre interviene in un settore così importante e in un momento di così grande difficoltà finanziaria, non faccia nulla sul terreno della prevenzione e dell'educazione per il contrasto agli abusi di gioco.

Questo è un tema di particolarissima rilevanza. Voglio anche ricordare alle relatrici e al ministro Ronchi che solo pochi giorni fa, il 10 marzo, il Parlamento europeo ha raccomandato a tutti Paesi membri di adottare misure contro qualsiasi forma di pubblicità o commercializzazione aggressiva del gioco d'azzardo *on line* da parte di operatori pubblici o privati, soprattutto avendo attenzione a tutelare i più giovani, che sono i più esposti al rischio di strumentalizzazioni e di cattura da questa forma di ludopatia.

Ci saremmo dunque aspettati da parte del Governo e della maggioranza un'attenzione maggiore su questi elementi, perché avevamo semplicemente, al di là della critica sul metodo seguito, cercato di elaborare emendamenti che andassero nella direzione di migliorare il senso ed il significato del provvedimento. Prendiamo atto che, a meno di sorprese, sempre auspicabili, nella discussione d'Aula, anche qui si confermerà l'atteggiamento di indisponibilità ad accogliere i nostri contributi. Restiamo però fiduciosi che almeno quell'impegno che il sottosegretario Giorgetti aveva preso qualche mese fa, di portare cioè in Commissione finanze e tesoro una valutazione del complesso delle problematiche che attengono al tema dei giochi e alla necessità di intervenire con provvedimenti che ne garantiscano una migliore regolamentazione ed un maggior controllo, venga mantenuto.

Sarebbe opportuno infatti contrastare i comportamenti non regolari, garantire l'Erario e soprattutto tutelare i cittadini che si avvicinano a questa forma di divertimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

BOLDI, *relatrice*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.200, 24.201, 24.100, 24.202 e 24.203. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 24.103, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.104, 24.105, 24.106 e 24.107. Sull'emendamento 24.204 mi rimetto al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.109.

Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 24.210, da me presentato. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.110, 24.111, 24.112, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.200, 24.201, 24.100, 24.202 e 24.203. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 24.103, sul quale la relatrice aveva espresso un invito al ritiro. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.104, 24.105, 24.106 e 24.107.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 24.204, per il quale la relatrice si era rimessa al Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.205, 24.206, 24.207, 24.208, 24.209, 24.108 e 24.109.

Invito la relatrice, senatrice Boldi, a ritirare l'emendamento 24.210, da lei presentato.

PRESIDENTE. Senatrice Boldi, accetta l'invito al ritiro?

BOLDI, *relatrice*. Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento 24.210.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 24.110, 24.111, 24.112, nonché sull'ordine del giorno G24.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.200, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento l'emendamento 24.201, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100.

MUSI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI *(PD)*. Vorrei rilevare, signora Presidente, la disattenzione con cui il Governo segue l'esame della comunitaria.

Nonostante l'impegno e senza nulla togliere alle competenze del ministro Ronchi, si ravvisa comunque l'assenza del Ministero dell'economia. Con riguardo all'emendamento in esame, è stato dato, infatti, un giudizio contrario rispetto al regime IVA e alle possibilità che venga garantito da parte dell'amministrazione un comportamento coerente sulla stima degli immobili, tenendo conto che con questo tipo di norma viene soppresso

il riferimento al normale valore degli immobili nella compravendita tra società.

Si abbandona, quindi, in una terra di nessuno l'amministrazione finanziaria rispetto alle possibilità di stabilire il valore degli immobili venduti, creando oltretutto una disparità tra contribuenti, perché mentre nelle contrattazioni tra privati esiste il regime dell'imposta di registro e del catasto, nella compravendita tra società sparisce qualsiasi tipo di riferimento per l'amministrazione rispetto agli accertamenti.

Con l'indicazione contenuta negli emendamenti da noi presentati, e cioè che il valore del bene non avrebbe dovuto essere inferiore all'ammontare del mutuo, avevamo cercato di fornire un indirizzo all'amministrazione, tentando di stabilire un valore di riferimento che le impedisse di regolarsi come meglio crede lasciando il contribuente e la società in balia di qualsiasi stima e valutazione facesse l'amministrazione finanziaria.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,20)

(*Segue* MUSI). Ritenevamo fosse un problema di trasparenza dei comportamenti della pubblica amministrazione, che non interessasse soltanto il ministro Brunetta. Prendo comunque atto del giudizio negativo espresso sull'emendamento, che mi lascia molto perplesso, perché crea una terra di nessuno rispetto alla certezza del diritto nel campo della stima del valore degli immobili nella compravendita tra società.

Torno a ripeterlo, prendo atto del giudizio che è stato formulato sia dalle relatrici che dal Governo, ma avverto l'assenza del Ministro dell'economia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.100, presentato dai senatori Musi e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, ci sono delle luci accese dove non sono seduti senatori.

PRESIDENTE. Pregheremo i senatori Segretari di effettuare una opportuna verifica, senatrice Incostante.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 24.202 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 24.203, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 24.101 e 24.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.103.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.103, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori a stare seduti in modo da poter verificare le tessere.

Senatrice Bonfrisco chi c'è accanto a lei? C'è una tessera accesa alla sua destra, la può togliere?

Vicino al senatore Malan ci sono quattro tessere e due senatori presenti, addirittura. Battuto ogni *record*: quattro luci con due senatori. Togliete le tessere e non stupitevi, ci sono quattro luci e due senatori.

MORANDO *(PD)*. Allora? Volete andare a prenderla quella tessera?

PRESIDENTE. Invito ad estrarre la tessera: non essendo in Aula, il collega non ha diritto nemmeno all'indennità di presenza.

BEVILACQUA *(PdL)*. Anche dall'altra parte ci sono delle irregolarità.

PRESIDENTE. Andiamo a sinistra e verifichiamo.

Colleghi siete in quattro, ma vi sono cinque luci verdi accese. Chi manca? Senatrice Soliani, mi scusi, lei che è capofila... No, mi scusi, le tessere sono state tolte.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. L'emendamento 24.150 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.104, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.105, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.106.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.106, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.107, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.204, presentato dai senatori Esposito e Bonfrisco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.205.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.205, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.206.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.206, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.207.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.207, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.208.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.208, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.209.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.209, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

STRADIOTTO *(PD)*. Signor Presidente, volevo far notare che nella penultima fila c'è un collega che ha votato per due, ed è il terzo voto di seguito.

PRESIDENTE. La senatrice Segretario conferma che dietro il senatore Santini ci sono quattro luci accese e tre senatori. *(Brusìo).* Colleghi, non stupitevi, è evidente che c'è una luce accesa e manca il senatore. Per favore, senatore Gallo, le chiedo di estrarre la scheda e darla ai commessi affinché la consegnino alla Presidenza.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.108.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.108, presentato dai senatori Barbolini e Fontana.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.109.

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.109, presentato dai senatori Coronella e Vetrella.

Non è approvato.

L'emendamento 24.210 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 24.110, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.111, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.112.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.112, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G24.200.

LANNUTTI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lannutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G24.200, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, data l'ora, le chiederei di procedere consentendo l'illustrazione di tutti gli emendamenti ai restanti articoli del provvedimento, rinviando le votazioni ad altra seduta.

PRESIDENTE. Su questa proposta vi sono contrarietà?

FERRARA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA *(PdL)*. Signor Presidente, aderisco alla richiesta del senatore Legnini, ma rimanderei anche l'illustrazione degli emendamenti alla prossima seduta.

PRESIDENTE. No, senatore Ferrara, se si conclude la serata con l'illustrazione di tutti gli emendamenti la richiesta ha un senso, altrimenti no. Dobbiamo andare avanti nei nostri lavori. *(Applausi dei senatori Bettamio e Collino).*

Se vi è intesa sulla proposta di proseguire la seduta per illustrare tutti i residui emendamenti, così resta stabilito, altrimenti si disperde inutilmente mezz'ora di lavoro.

Quindi, se siamo d'accordo, i nostri lavori proseguono fino alle ore 20 con l'illustrazione di tutti i restanti emendamenti, in modo tale da iniziare la prossima seduta con le votazioni. Suggerirei però di attendere alcuni momenti per consentire ai colleghi che lo desiderino di uscire dall'Aula.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Nelle more, vorrei informare l'Aula che, a parziale rettifica di quanto comunicato questa mattina a conclusione della Conferenza dei Capigruppo, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico, su richiesta unanime della 12ª Commissione permanente, è stabilito per le ore 15 di lunedì 16 marzo, anche ove la Commissione medesima concluda i propri lavori entro la giornata di domani.

Sempre su sua richiesta, la Commissione è autorizzata a riunirsi domani pomeriggio alle ore 14,30 e a proseguire i propri lavori anche in concomitanza con la seduta dell'Assemblea, dedicata al sindacato ispettivo, convocata per le ore 16.

Ripresa della discussione congiunta del
disegno di legge n. 1078 e del documento LXXXVII, n. 1 (ore 19,32)

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame degli articoli successivi all'articolo 24, su cui sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

PEDICA *(IdV)*. Signor Presidente, il tema trattato negli emendamenti che intendo illustrare è abbastanza articolato e pertanto mi riservo di discuterne in sede di dichiarazione di voto. Consegno soltanto il testo dell'intervento sull'emendamento 25.200 affinché sia allegato ai Resoconti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

VITA *(PD)*. Signor Presidente, temo sia inesorabile rinviare il mio intervento alle dichiarazioni di voto, essendo la materia trattata dall'articolo 25 delicatissima.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Anche per rispetto a quanto dichiarato oggi dal ministro Ronchi, rinvio il mio intervento alla dichiarazione di voto.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, vorrei approfittare per aggiungere la mia firma agli emendamenti 25.100 e 25.102.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

A questo punto, come convenuto, rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sulla protesta messa in atto dai radicali contro il sistema dell'informazione

PORETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, dalle ore 14 di oggi pomeriggio è in corso un presidio non violento in via del Seminario.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 19,35)

(*Segue* PORETTI). Peccato che il presidente Schifani stia andando via, chiederò alla vice presidente Mauro di riferirgli il mio intervento.

Come dicevo, è in atto un presidio non violento in via del Seminario, davanti a Palazzo Macuto: non violento perché i parlamentari, i dirigenti e i militanti radicali che si sono incatenati non impediscono l'accesso secondario al Palazzo delle Commissioni bicamerali, tra cui quella di vigilanza sulla RAI.

Cos'è in uno Stato di diritto la violenza? Stendersi per strada o impedire a quella Commissione di funzionare fin dall'inizio della legislatura? Marco Pannella, Emma Bonino e gli altri autoconvocati per una assemblea permanente per la democrazia e lo Stato di diritto non chiedono altro che l'applicazione della legge e delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: 43 in 10 anni, tutte disattese, lettera morta; lo stesso vale per le tribune elettorali e le trasmissioni per l'accesso. Il principio alla base di ogni regime democratico, conoscere per deliberare, è in tal modo violentato, ucciso.

La lotta di liberazione democratica dell'Italia dall'infame regime partitocratico – così recitava una scritta che appariva al VII congresso del Partito radicale italiano – può passare anche da queste azioni partigiane e non violente di cui ci sarà bisogno fino a quando non si otterrà una risposta dai vertici della RAI e dal presidente dell'AGCOM, Calabrò, ai quali abbiamo scritto una lettera inviata per conoscenza alle più alte cariche dello Stato, quindi anche al Presidente del Senato, Schifani, presso cui le chiedo di intercedere.

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, riferirò al presidente Schifani.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 12 marzo 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Discussione delle mozioni nn. 95, 97, 99, 100 e 101 sugli ammortizzatori sociali *(testi allegati).*

II. Ratifiche di accordi internazionali *(elenco allegato).*

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

Ratifiche di accordi internazionali

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005 (1317).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

3. Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Ac-

cordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003,in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (1408) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

4. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

5. Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione).*

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316) *(Ove concluso dalla Commissione).*

7. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318) *(Ove concluso dalla Commissione).*

La seduta è tolta *(ore 19,38).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (1078)

DOCUMENTO

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2007 (*Doc.* LXXXVII, n. 1)

ARTICOLI, EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi suc-

cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché

per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed

eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie.

EMENDAMENTI

1.3
MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Respinto

Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);».

1.200
IL RELATORE
Approvato

Al comma 1, allegato B, ivi richiamato, sopprimere la seguente direttiva: «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.400
IL GOVERNO
Approvato

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE».

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e III, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive

da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 3.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

EMENDAMENTO

3.2

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,nonché al principio dell'introduzione nell'ordinamento vigente di strumenti amministrativi idonei a garantire il sicuro e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno ai regolamenti e alle direttive comunitarie autoesecutive.».

ARTICOLI 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 5.

Soppresso

(Misure relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2007-2013)

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi operativi per la scuola 2007-2013, Obiettivo Convergenza, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2007-2008. Per le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

EMENDAMENTO

5.200
IL GOVERNO
Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.100

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifica alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: "31 gennaio", sono sostituite con le seguenti: "31 marzo".».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'alinea è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:».

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 11-*bis,* comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le parole: «per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.100

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

*Dopo l'***articolo 8,** *inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

1. L'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-*bis. - (Informazione al Parlamento sulle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e sulle violazioni interne dell'ordinamento comunitario).* - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, relaziona ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti circa le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia e le violazioni di direttive e regolamenti comunitari sanzionate, in sede penale, amministrativa o in riferimento alle quali sono in atto contenziosi di natura civilistica, nel semestre di riferimento. A tal fine, trasmette un elenco, articolato per settore e materia, recante:

a) le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui

l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;

b) i rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;

c) le procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;

d) i procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

e) il numero e la tipologia delle sanzioni irrogate per violazione di direttive o regolamenti comunitari vigenti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti, delle procedure, delle violazioni e del contenzioso di cui al comma 1.

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza e, in ogni caso, su richiesta di una delle Commissioni parlamentari per le politiche dell'Unione europea, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere, corredate da una valutazione dell'impatto normativo, amministrativo e finanziario sull'ordinamento.

4. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1, lettere da *a)* a *d)*, è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee è tenuto a comunicare al Parlamento ogni informazione utile sulle circostanze che impongono l'intervento legislativo».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO NONCHÉ PRINCÌPI E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonché con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non più adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;

d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, con limite della somma da pagare a titolo di sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato. Questo al fine di rendere più incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;

e) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformità alle disposizioni comunitarie;

f) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;

g) razionalizzazione e coordinamento delle attività degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;

h) individuazione, demandando a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonché determinazione delle modalità tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;

i) individuazione di adeguate modalità e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;

l) definizione delle modalità di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorità di controllo in materia di condizionalità della Politica agricola comune (PAC);

m) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e princìpi direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni statali e regionali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

9.200 (testo 2)
VICARI
Approvato

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire le seguenti:*

«*d*-bis) conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;

d-ter) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento 852/2004;».

9.201
FIORONI
Assorbito

Al comma 2, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) reintroduzione e definizione delle modalità di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese in conformità ai criteri di flessibilità riconosciuti dal Regolamento 852/2004, con la conseguente conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;».

9.202 (testo 2)
VICARI
Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), *inserire la seguente:*

«*e*-bis) introduzione e definizione di procedure e modalità di semplificazione degli oneri amministrativi e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività imprenditoriale, tenuto conto delle dimensioni, nonché delle caratteristiche delle micro e piccole imprese del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche ai fini dei procedimenti di verifica e controllo della sicurezza alimentare;».

9.203
FIORONI
Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e)*aggiungere la seguente:*

«*e*-bis) individuazione di modalità e procedure di semplificazione degli adempimenti ed oneri amministrativi per l'awio e l'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche ai fini dei procedimenti di verifica e controllo della sicurezza alimentare, che tengano conto delle dimensioni, dei requisiti strutturali e delle specificità delle micro e piccole imprese del settore dei prodotti alimentari e dei mangimi;».

9.204
IL RELATORE
Approvato

All'articolo 9, al comma 5, dopo le parole: «amministrazioni statali», sopprimere le seguenti: «e regionali».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.200
VICARI
Inammissibile

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante «Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004)

1. Al Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 4 e 6 sono soppressi;

b) alla Sezione 6 dell'allegato A, nel dispositivo della tabella è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese rientranti nella fascia produttiva annua A della tabella di seguito riportata, con una capacità produt-

tiva fino al 25% dei valori limite indicati per tutte le tipologie di stabilimenti previsti, sono esonerate dal pagamento della tariffa forfetaria annua prevista."».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore assicurando:

a) una più adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una più organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi già utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le

sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;

c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalità per l'applicabilità, prevedendo, altresì, una specifica modalità per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessità e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;

d) la revisione delle norme sulla pubblicità dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;

e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuità nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;

f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresì, alla riformulazione delle previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:

a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dall'adozione della direttiva 2007/47/CE;

b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature RM ritenute di carattere sperimentale.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

10.200
VICARI
Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera f)*aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) la revisione delle informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi su misura, prevedendo /'indicazione del luogo o dei luoghi di fabbricazione del dispositivo, ivi compresi i dispositivi medici impiegati, ad esclusione di quelli già provvisti di marca tura CE;

f-ter) la garanzia di reali condizioni di tutela del paziente mediante la previsione di specifiche modalità di consegna allo stesso della dichiarazione di conformità relativa al dispositivo medico su misura, da parte del medico che ne esegue la prescrizione;

f-quater) la razionalizzazione e la graduazione dell'apparato sanzionatorio relativo ai dispositivi medici su misura, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, perseguendo le infrazioni compiute da tutti gli operatori coinvolti nel processo, dalla fase di fabbricazione a quella di immissione in commercio o di messa in servizio dei dispositivi medici, e determinando l'entità delle sanzioni a carico del fabbricante dei dispositivi stessi tenendo conto delle dimensioni e della struttura del laboratorio».

10.201
FIORONI, SANGALLI
Respinto

Al comma 2, dopo la lettera f)*aggiungere le seguenti:*

«*f*-bis) la revisione delle informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità relativa ai dispositivi su misura, prevedendo /'indicazione del luogo o dei luoghi di fabbricazione del dispositivo, ivi compresi i dispositivi medici impiegati, ad esclusione di quelli già prowisti di marca tura CE;

f-ter) la garanzia di reali condizioni di tutela del paziente mediante la previsione di specifiche modalità di consegna allo stesso della dichiarazione di conformità relativa al dispositivo medico su misura, da parte del medico che ne esegue la prescrizione;

f-quater) la razionalizzazione e la graduazione dell'apparato sanzionatorio relativo ai dispositivi medici su misura, in conformità ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, perseguendo le infrazioni compiute da tutti gli operatori coinvolti nel processo, dalla fase di fabbrica-

zione a quella di immissione in commercio o di messa in servizio dei dispositivi medici, e determinando l'entità delle sanzioni a carico del fabbricante dei dispositivi stessi tenendo conto delle dimensioni e della struttura del laboratorio».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), da adottare entro il 15 agosto 2009, il Governo è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

11.101

MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottare entro il 15 agosto 2009».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il presente comma:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato entro il 15 agosto 2009, in attuazione dell'articolo 33 della direttiva 2006/54/CE.».

11.101 (testo 2)
MARINARO, PEDICA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «da adottare entro il 15 agosto 2009».

11.200
PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Al comma 1, sostituire la parola «adottare» *con la seguente:* «emanare».

11.102
MARINARO, GHEDINI, VITA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, ANTEZZA (*)
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti, ulteriori criteri direttivi:

a) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE prevedendo l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale in materia di: promozione e formazione professionale, accesso al lavoro, remunerazione, regimi di sicurezza sociale, rappresentanza in tutte le sue forme, attraverso un piano articolato composto da azioni positive volte alla effettiva realizzazione della parità;

b) costituire con risorse straordinarie un Fondo finalizzato a finanziare:

*b*1) l'accesso al lavoro delle donne fino al raggiungimento su tutto il territorio nazionale degli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona per il 2010;

*b*2) le azioni finalizzate a superare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere delle lavoratrici;

*b*3) la continuità di reddito ed il reimpiego delle donne in condizione di disoccupazione e a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;

*b*4) l'ampliamento degli interventi a sostegno della maternità, anche a prescindere dalla condizione lavorativa della donna, proporzionalmente al numero di eventi di maternità;

*b*5) i congedi dal lavoro per gli impegni di cura dei figli e i congedi per la cura di altri congiunti, così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

*b*6) i servizi di cui al Fondo istituito con l'articolo 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

c) dare attuazione, attraverso lo stanziamento di risorse straordinarie, ad un piano straordinario di servizi per la conciliazione, come primo passo per il superamento dello squilibrio di genere;

d) promuovere e sostenere in via legislativa ed economicamente la condivisione dei carichi di cura tra uomini e donne;

e) dare attuazione all'articolo 14 della direttiva 2006/54/CE, per il contrasto del fenomeno delle "dimissioni in bianco" e per il ripristino delle disposizioni normative in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, nonché per l'inversione dell'onere della prova, abrogate dall'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

f) individuare nelle Commissioni regionali di pari opportunità, istituite ai sensi dell'ordinamento vigente, gli organismi di cui all'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, incaricati di svolgere le funzioni di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sul sesso.

1-*ter*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, lettera *b)*, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1-*quater*. Ai fini di cui al comma 1-*bis*, la lettera *c)*, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1-*quinquies*. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*ter* e 1-*quater*, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. Per gli anni successivi al 2011, si provvede alla copertura dei relativi oneri con stanziamenti previsti in sede di approvazione della legge finanziaria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 468 del 1978».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

11.104

GERMONTANI

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alla necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile».

11.103

GERMONTANI

Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis)* Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda incentivi e sgravi contributivi mirati a favorire le donne che lavorano con figli o familiari a carico».

11.105

GERMONTANI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*) Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) riordino della normativa in materia di occupazione femminile che preveda azioni intese a favorire l'avviamento di studi professionali da parte di donne».

11.106
GERMONTANI
Improcedibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*) Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto anche del seguente principio e criterio direttivo:

a) potenziamento degli asili nido e dei servizi pubblici di cura e assistenza per le persone anziane e non autosufficienti».

11.202
BONINO, PERDUCA, PORETTI
Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri direttivi:

a) recepire, nel decreto legislativo di attuazione, la sentenza della Corte di Giustizia C-46/07, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, nella quale la Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato UE in materia di parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile e di regime pensionistico dei dipendenti pubblici;

b) dare attuazione alla direttiva 2006/54/CE;

c) prevedere azioni specifiche finalizzate a una maggiore diffusione dei servizi per l'infanzia e a favore degli anziani non autosufficienti, individuati come elemento centrale per sostenere la libera scelta delle donne nel campo del lavoro;

d) destinare il risparmio di spesa pensionistica a interventi mirati a favorire una effettiva parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso, con particolare riguardo alla messa in opera di iniziative volte ad eliminare le disuguaglianze e gli svantaggi che non permettono una effettiva parità nelle carriere delle dipendenti della Pubblica Amministrazione».

11.201
D'ALIA
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il decreto legislativo di cui al comma l è adottato nel rispetto del seguente, ulteriore principio e criterio direttivo:

a) nell'ipotesi di un progressivo innalzamento dell'età pensionabile della donna, al fine di parificarla a quella dell'uomo, la permanenza sul

posto di lavoro dovrà avvenire su base volontaristica per le donne che hanno impegni di cura dei figli o di cura degli altri congiunti così come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 o degli anziani».

11.300 (già 11.0.20)
BONFRISCO
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo che, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle comunità europee datata 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, e nel rispetto dell'articolo 141 del Trattato CE, adegui la normativa che disciplina l'accesso al pensionamento di vecchiaia vigente nel settore pubblico, fissando, per uomini e donne, un'unica età a regime tra i 62 ed i 67 anni, prevedendo a tal fine adeguati meccanismi di gradualità e flessibilità».

ORDINI DEL GIORNO

G11.200
VICARI, BIANCONI, BONFRISCO (*), GALLONE (*)
Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1078 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge Comunitaria 2008»,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge delega il Governo a recepire la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

la sopraccitata direttiva concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione, regimi professionali di sicurezza sociale, accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, condizioni di lavoro;

l'Agenda di Lisbona del 2000 ha stabilito che entro il 2010 gli Stati membri dovranno raggiungere la soglia del 33 per cento della richie-

sta di posti disponibili negli asili nido (fascia di età 0-3 anni) e l'incremento dell'occupazione femminile dall'attuale 51 per cento al previsto 60 per cento;

considerato che:

come da più parti sottolineato, il lavoro delle donne è un potenziale inespresso che, se adeguatamente utilizzato, potrebbe incidere sul PIL incrementandolo di ben 17 punti percentuali, per un valore economico di circa 260 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad attivarsi per recepire al più presto la sopraccitata direttiva 2006/54/CE;

a prevedere adeguati strumenti legislativi per attuare quanto previsto dall'agenda di Lisbona per quanto riguarda gli asili nido;

a prevedere l'esclusione dei lavori usuranti femminili dalla nuova normativa per il pensionamento, nel rispetto di quanto previsto nell'Agenzia di Lisbona;

a prevedere la creazione di apposito fondo economico da destinarsi al potenziamento dei servizi socio educativi per l'infanzia.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.
(**) Accolto dal Governo.

G11.201
PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'Italia, alcuni mesi fa, è stata condannata dalla Corte di Giustizia europea per la discriminazione tra uomini e donne nella Pubblica Amministrazione in merito all'età pensionabile. Infatti, i giudici della Corte hanno ritenuto ingiusto, nei confronti degli uomini, concedere alle donne la facoltà di andare in pensione con un anticipo di cinque anni;

a tal fine, il Governo ha inviato alla Commissione europea, per l'esame, una proposta che prevede di innalzare l'età pensionabile per le donne nella pubblica amministrazione di un anno per ogni biennio, per parificarla così a quella degli uomini. Dunque, un aumento graduale dell'età pensionabile delle donne a partire dal 2010, per arrivare a quota 65 anni nel 2018;

la misura imposta dalla Corte europea deve però essere inserita nel contesto familiare, tenendo conto dell'importante contributo che la donna, in generale, con la procreazione e l'educazione dei figli, dà alla società;

in Italia il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e si è confermato negli anni recenti tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna. Tale basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto un numero sempre minore di giovani lavoratori deve sostenere una spesa sociale in costante crescita. Misure per favorire e sostenere la maternità si pongono, pertanto, anche come misure urgenti per l'equilibrio economico-finanziario;

l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico prevede il riconoscimento dei figli agli effetti dell'età pensionabile. Quando si verifica l'evento maternità, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro, viene riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto ai cinquantasette anni, previsti per la pensione di vecchiaia, pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi, età destinata ad essere aumentata in base a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. In alternativa a tale beneficio, attualmente, la lavoratrice può optare per la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato, e pertanto più favorevole, di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni nell'ipotesi di tre o più figli,

impegna il Governo:

nella stesura di provvedimenti volti all'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna:

– a prevedere che le risorse recuperate da una posticipazione del pensionamento delle donne siano impegnate per favorire e promuovere misure che rendano più compatibile con il lavoro il compito della donna, nella famiglia, nell'educazione dei figli e nella cura delle persone anziane;

– a favorire la maternità con incentivi economici, a prolungare per la donna lavoratrice il periodo di astensione retribuita agevolando, per le madri che vogliono proseguire l'astensione dal lavoro, il congedo parentale e aumentando la percentuale di stipendio, a garantire la copertura previdenziale;

– a prevedere una maggiore riduzione dell'età pensionabile per la donna per ogni figlio, ponendo ovviamente un limite massimo, oppure, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente più favorevole di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento. In questo modo, oltre ad essere favorito sicuramente un incremento della natalità, si porrà l'Italia al riparo da un processo di infrazione comunitaria.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G11.202 (testo corretto)

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1078-A,

considerato che l'articolo 11 del disegno di legge in esame conferisce delega al Governo, a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il recepimento della direttiva 2006/54 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;

rilevato che nelle more della predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

tenuto conto che la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2008, relativa alla causa C-46/07, prevede, in conformità agli obblighi di cui all'articolo 141 del Trattato CE e all'articolo 4 della direttiva 2006/54, che i dipendenti pubblici abbiano diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età identica indipendentemente dal sesso;

rilevato che, secondo il Rapporto Eurispes 2008, il tasso di occupazione femminile italiano nel 2006 si attesta al 46,3% (confermato dal 46,5% del IV trimestre 2007), a fronte di una media dell'Ue del 54,7%; un risultato nettamente al dì sotto dell'obiettivo fissato dalla strategia di Lisbona per il 2010, ma anche dell'obiettivo intermedio per il 2005 fissato al 57%;

considerato altresì che, secondo gli ultimi dati Eurostat disponibili, persistono ampie differenze salariali fra i lavoratori di sesso maschile e femminile, quantizzabili in 15% di scarto remunerativo a parità di orario di lavoro, e che la nascita di un figlio si configura, ancora per numerose donne, come la principale causa di abbandono temporaneo o definitivo del mercato del lavoro, avendo come conseguenza che i lavoratori *part time* sono per oltre l'80% donne;

atteso che è opportuno intraprendere azioni positive, ovvero misure che, prevedendo situazioni di favore per le donne, realizzano lo scopo di rimuovere le disuguaglianze che si frappongono al raggiungimento di una condizione di parità in ambito lavorativo;

impegna il Governo:

a monitorare costantemente il tasso di occupazione femminile in Italia e negli altri paesi membri UE, nonchè la percentuale, fra le donne,

di impieghi a tempo determinato/indeterminato, *part time/full time*, autonomo/dipendente;

a monitorare costantemente lo scarto salariale fra uomini e donne a parità di tipo di impiego e orario di lavoro in Italia e negli altri Stati comunitari;

impegna, altresì, il Governo:

a destinare eventuali risorse aggiuntive derivanti dalla messa in conformità del sistema pensionistico nazionale per i dipendenti pubblici alle nonne comunitarie in materia, fra le quali l'articolo 141 del Trattato e l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, al fine di mettere in atto, anche coinvolgendo, ove di competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, iniziative volte a:

incidere sui fattori che creano condizioni di disparità salariale e di trattamento al fine di eliminarli, per favorire la permanenza, il consolidamento e l'avanzamento professionale delle donne;

stabilire incentivi, non soltanto di carattere economico, da destinare alle imprese che assumano lavoratrici, per incrementare il tasso percentuale di impiego femminile;

promuovere, all'interno delle aziende, la presenza delle donne negli ambiti dirigenziali e gestionali più elevati, attraverso percorsi formativi, volti alla creazione di specifiche competenze di vertice e manageriali, esclusivamente dedicati alle donne lavoratrici;

prevedere meccanismi di supporto alle esigenze di maternità e di cura della famiglia tramite, fra le altre cose, il potenziamento del sistema dei servizi socio-educativi per l'infanzia, degli asili e delle scuole materne; l'aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, in particolare del tempo pieno; il rafforzamento dei servizi di assistenza agli anziani;

a rimuovere ogni ostacolo professionale, retributivo e contributivo al fine di abbattere le disparità tra uomo e donna, anche in ambito contrattuale privato, in connessione alla possibilità di avanzamento professionale e di carriera, senza alcuna distinzione di genere.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, il Governo è tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;

b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualità dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;

c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli;

d) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualità dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonché le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni

in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.

Art. 13.

Approvato

(Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG.».

Art. 14.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Accantonato

(Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro/ha; il versamento non è dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

2. Se il versamento previsto dal comma 1 non è effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non è estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.

3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro/ha.

4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 3.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalità previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.

6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, è il 15 aprile di ciascuna campagna.

7. Le facoltà previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.

8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.

13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.

EMENDAMENTI

15.200

MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «che equivale ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella regione di cui trattasi;».

15.201
DI NARDO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «di 6.000 euro/ha;» *con le seguenti:* «equivalente ad almeno il doppio del valore medio del corrispondente diritto di impianto nella Regione di cui trattasi;».

15.202
MARINARO, PIGNEDOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI
Accantonato

Al comma 6, sostituire le parole: «il 15 aprile» *con le seguenti:* «il 31 maggio».

15.950
IL RELATORE
Accantonato

All'articolo 15, comma 13, dopo le parole: «di Bolzano», la parola: «provvedono», è sostituita dalle seguenti: «possono provvedere».

ARTICOLI 16, 17, 18, 19 E 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n.58)

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di età non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del de-

creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008.»;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*1.* Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.»;

c) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000».

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di età non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dalla parte IV dell'allegato XI-*bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 13 ottobre 2008, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».

Art. 17.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale»

e le parole: «a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»;

b) al comma 2, dopo le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono inserite le seguenti: «, del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale» e le parole: «detto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «detti Fondi».

Art. 18.

Approvato

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in attuazione della direttiva 79/409/CEE)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si adoperano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per mantenere o adeguare le popolazioni delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative secondo i dettami della ''Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici'' della Commissione europea quale documento di orientamento relativo alla caccia per un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio e delle modifiche in prosieguo proposte, nel rispetto del testo della direttiva e dei princìpi generali sui quali si basa la legislatura comunitaria nella specifica materia.»;

b) dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*7*-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili al fine di coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE».

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, anche al fine di garantire la tutela delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.».

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono comunque garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE per le specie in essa tutelate».

4. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quanto concerne le specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, previa consultazione della Commissione europea».

5. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *o),* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le deroghe e le attività venatorie previste dalla presente legge»;

b) alla lettera *bb)*, dopo le parole: «detenere per vendere» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,».

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008)

1. All'elenco «A» della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria» sono soppresse.

2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva 84/539/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, è abrogato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.400
IL GOVERNO
Inammissibile

*Dopo l'***articolo 20,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, recante misure straoordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale)

1. Il comma 2, dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, è abrogato».

ARTICOLI 21, 22, 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, è sostituito dal seguente:

«*4*. Ciascun apparecchio è contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato.».

Art. 22.

Approvato

(Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 6, le parole: «conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione»;

b) l'articolo 144-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art.144-*bis*. - *(Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). – 1.* Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera *c),* del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;

g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;

h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta

sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.

4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, può avvalersi, in particolare, dei comuni.

5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonché relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.

7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.

8. Ai sensi degli articoli 3, lettera *c)*, e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorità competente attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.

9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».

2. Alle attività e agli adempimenti di cui all'articolo 144-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 23.

Approvato

(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286)

1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286, è abrogato.

Art. 24.

Approvato nel testo emendato

(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«*3.* La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle società ed enti indicati nel comma 3-*ter*, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista del decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera *f-quinquies)* è sostituita dalla seguente:

«*f-quinquies)* le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d)* del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità»;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Base imponibile) – 1.* La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:

a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;

b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;

d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;

e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

3. In deroga al comma 1:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

c) per le operazioni imponibili, nonché per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo.

5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-*bis.*1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *(Determinazione del valore normale) – 1.* Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.

3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera *d)*, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale.»;

d) all'articolo 17, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter*, né abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera *f)*, effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere *d)* e *f-quinquies)*, rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.»;

e) all'articolo 38-*ter*, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-*ter* e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonché delle operazioni

indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a duecento euro.»;

f) all'articolo 54, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso».

5. Il comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

c) se l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;

d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti».

6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera *c),* del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.

7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 38:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore.»;

2) al comma 5, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera *c)*, dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa»;

b) all'articolo 40:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.»;

2) il comma 8 è abrogato;

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«*9.* Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-*bis*, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.»;

c) all'articolo 41, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera *c)*. La disposizione non si applica altresì se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso è ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso»;

d) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - *(Base imponibile ed aliquota). – 1.* Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.

2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.

4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera *b)*, e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

e) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, del presente decreto rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato.»;

f) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - *(Fatturazione delle operazioni intracomunitarie). – 1.* La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.

2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al

cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.

3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c)*, nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.

4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere *b)* e *c)*, o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

g) all'articolo 50, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera *a)*, e 2, lettera *c)*, e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza.»;

h) all'articolo 50, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-*bis*, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni».

8. Le disposizioni di cui al comma 5, capoverso 1, lettere *b)* e *c)*, e al comma 7, lettera *d),* si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

9. Le altre disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.

10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, può emanare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.

11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei princìpi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 30 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da

corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *f)*, ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 30, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera *a)* del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g)* e *h)*, sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere *g)* e *h)*, è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera *a)*, è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera *a)*, possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera *b)*, comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;

c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera *b)*;

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, *hardware* e *software*, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo *una tantum*, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *e)*, nonché ad euro 50.000, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f)*;

g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.

16. I soggetti di cui al comma 13, lettera *b)*, che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera *f)*, nelle seguenti misure:

a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* ad *e)*;

b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera *f)*;

c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*.

17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* a *e)*;

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da *a)* ad *e)*;

c) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

d) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

e) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

f) trasmissione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

g) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

h) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

i) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.

19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito *web*, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera *f),* e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) pubblicato dall'ISTAT.

21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 17, lettera *d).*

22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 30, i soggetti di cui al comma 13, lettera *b),* ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 30.

23. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 11 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 11 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

24. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 11 a 22 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

25. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

26. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 23, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 11, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

27. In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato applica una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000.

28. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 del

presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere *a), b), c), d), e), g)* e *h)*, nonché delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *f)*, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera *i)*, la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

29. I termini di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 28 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

30. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal *partner* tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 29. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al *partner* tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di *poker* sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

32. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonché alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle mag-

giori entrate derivanti dai commi da 11 a 30 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

24.200

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.201

PEDICA, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

24.100

MUSI, FONTANA

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera f)*aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta sul valore aggiunto finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis)* All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nei trasferimenti immobiliari finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, l'ufficio, ai fini delle disposizioni del presente articolo, può presumere, salvo prova contraria, che il corrispettivo della cessione del bene non sia inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato".».

24.202

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Improcedibile

Al comma 4, dopo la lettera f)*, inserire la seguente:*

«*f*-bis). Le prestazioni dei centri benessere ubicati all'interno delle strutture alberghiere rientrano tra le prestazioni accessorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se fornite ai clienti delle strutture medesime».

24.203

PEDICA, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

24.101

GERMONTANI

Ritirato

Al comma 11, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) gioco del lotto;».

Conseguentemente al comma 14, dopo le parole: «di cui al comma 11, lettere» *aggiungere la seguente:* «f-*bis)*,». *Inoltre dopo le parole:* «sono titolari unici di concessione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero aggiudicatari».

24.102
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 11, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f*-bis) gioco del lotto;».

24.103
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 13, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e che si adeguano a quanto previsto dal comma 15».

24.150
GERMONTANI
Ritirato

Al comma 14, dopo le parole: «sono titolari unici di concessione» *aggiungere le seguenti:* «ovvero aggiudicatari».

24.104
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 15, lettera a)*, sostituire le parole:* «non inferiore ad euro 1.500.000» *con le seguenti:* «non inferiore ad euro 2.000.000» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con un utile di esercizio nel corso degli ultimi due esercizi anteriori alla presentazione della domanda e senza pendenze e contenziosi con l'amministrazione pubblica».

24.105
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera a)*, sostituire le parole:* «300.000» *con le seguenti:* «400.000».

24.106
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera b)*, sostituire le parole:* «50.000» *con le seguenti:* «75.000».

24.107
BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Al comma 16, lettera c)*, sostituire le parole:* «350.000» *con le seguenti:* «450.000».

24.204
ESPOSITO, BONFRISCO
Approvato

Al comma 17, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b*-bis) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da *a)* a *f)*, esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato»;

sostituire la lettera *f)* con la seguente:

«*f)* trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'AMMS, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'AAMS».

24.205
LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Al comma 23, sostituire le parole: «tre anni» *con le seguenti:* «cinque anni».

24.206

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «un anno» *con le seguenti:* «tre anni» *e sostituire le parole:* «da euro 500 a euro 5.000» *con le seguenti:* «da euro 700 a euro 7.000»

24.207

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 25, sostituire le parole: «tre mesi» *con le seguenti:* «un anno» *e sostituire le parole:* «da euro 500 a euro 5.000» *con le seguenti:* «da euro 700 a euro 7.000».

24.208

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente, al comma 27, sostituire le parole: «a 26» *con le seguenti:* «a 25».

24.209

LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Respinto

Al comma 27, sostituire le parole: «In aggiunta a quanto previsto dai commi da 23 a 26» *con le seguenti:* «Nei confronti dei soggetti di cui ai commi da 23 a 25».

24.108

BARBOLINI, FONTANA

Respinto

Al comma 30, dopo le parole: «dei monopoli di Stato» *aggiungere le seguenti*: «da adottarsi entro il 30 settembre 2009».

24.109

CORONELLA, VETRELLA

Respinto

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«32. L'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza è consentita esclusivamente ai soggetti che all'entrata in vigore della presente legge sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, l'individuazione della misura di aggi, imposte e diritti, nonché l'impossibilità per i concessionari autorizzati di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località».

24.210

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. La polizia municipale procede alla verifica ed al controllo del numero degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati nei luoghi autorizzati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, in conformità alle disposizioni emanate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni».

24.110
MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2009, i tagliandi delle lotterie istantanee posti in vendita al pubblico devono obbligatoriamente contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati del tagliando, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, con le seguenti avvertenze:

a) il gioco provoca dipendenza;
b) il gioco eccessivo può ridurti in povertà;
c) questo gioco può nuocere alla tua salute;
d) proteggi la tua famiglia: non giocare in modo eccessivo;
e) il tuo medico può aiutarti a smettere di giocare;
f) il gioco crea un'elevata dipendenza, non eccedere.

34-*ter*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* si alternano in modo da comparire con regolarità.

Tali avvertenze sono stampate sulla superficie più visibile del tagliando, in posizione immediatamente identificabile dall'acquirente.

34-*quater*. Il testo delle avvertenze di cui al comma 35-*bis* è stampato:

a) in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, in modo che il corpo del testo risulti tale da occupare la maggior parte possibile della superficie riservata al testo prescritto;

b) in lettere minuscole, ad eccezione di quella iniziale del messaggio e dove sia altrimenti imposto da regole grammaticali;

c) con caratteri comunque centrati sull'area dove il testo viene stampato, parallelamente al bordo superiore della confezione;

d) contornato da un bordo nero, con spessore minimo di 1 millimetro e massimo di 3 millimetri, ricompreso nelle superfici indicate al comma 34-*bis*, che non interferisca in alcun modo con il testo dell'avvertenza o dell'informazione fornita e con l'area destinata al gioco.

34-*quinquies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono stampate in modo inamovibile ed indelebile, senza poter essere in alcun modo dissimulate, coperte od interrotte da altre indicazioni od immagini.

34-*sexies*. Le avvertenze di cui al comma 34-*bis* sono apposte su tutti i prodotti comunque destinati alla vendita nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'articolo 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

34-*septies*. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino al 31 dicembre 2008 possono essere posti in vendita anche successivamente alla data dello gennaio 2009, fino ad esaurimento delle relative scorte».

24.111

MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e le associazioni nazionali che hanno tra i princìpi statutari la prevenzione e la cura dalla dipendenza dai giochi e dalle scommesse, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal gioco eccessivo e dalle scommesse;

b) alla realizzazione e diffusione, attraverso le aziende sanitarie locali, di programmi finalizzati ad affrontare il problema della dipendenza dai giochi e dalle scommesse;

c) a sostenere e coadiuvare i giocatori nei programmi per smettere di giocare e scommettere.

34-*ter*. Le campagne di informazione di cui al comma 34-*bis* possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI-radiotelevisione italiana Spa e le altre emittenti a carattere nazionale e locale, e con la Federazione italiana editori giornali.

34-*quater*. Per le finalità di cui al comma 34-*bis*, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, predispone altresì campagne di educazione al gioco e alle scommesse nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali scientificamente validate nel campo della prevenzione della dipendenza dai giochi e dalle scommesse.

34-*quinquies*. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 34-*bis* a 35-*quater*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

24.112
MONGIELLO, BARBOLINI, FONTANA
Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:

«34-*bis*. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone programmi di educazione alla salute contro i danni derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*ter*. Al fine di promuovere la tutela della salute dei minori dai danni derivanti dai giochi e dalle scommesse, possono essere ammessi ai benefici di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, anche i progetti che favoriscono l'informazione e la prevenzione mirata a ridurre i danni alla salute derivanti dai giochi e dalle scommesse.

34-*quater*. Ai maggiori oneri di cui da 34-*bis* a 34-*ter*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante incremento dello 0,07 per cento del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G24.200
LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO
Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria per il 2008,

considerato che:

l'articolo 24 reca alcune disposizioni finalizzate all'adeguamento comunitario di disposizioni tributarie ed in particolare, i cornrni da Il a 31 del medesimo articolo recano norme riferite al settore dei giochi;

in particolare, i cornrni da 23 a 27 del citato articolo 24, prevedono sanzioni penali nei confronti di quanti esercitano, raccolgono e pubblicizzano, ed altresì per coloro che partecipano a giochi a distanza non autorizzati;

considerato inoltre che, mentre riteniamo ampiamente condivisibile punire coloro che esercitano, raccolgono e organizzano giochi a distanza

con modalità telematiche, ovvero su siti web, in maniera illecita, riteniamo, al contrario gravemente lesivo punire, in eguale misura, coloro che incautamente o ingenuamente restano vittime dei medesimi siti web illecitamente concessi o gestiti. In questo modo coloro che «subiscono» e rimangono vittime di illeciti si vedrebbero così, oltre che ingiustamente puniti, anche disincentivati a denunciare i soprusi subiti;

impegna il Governo:

a modificare la norma in esame, prevedendo che le medesime sanzioni previste per coloro che indebitamente organizzano, esercitano e raccolgono a distanza giochi su siti web, non vengano applicate nei confronti di coloro che rimangono vittime inconsapevoli di giochi organizzati *on line* su siti web illeciti.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.200

IL GOVERNO

Inammissibile

*Dopo l'***articolo 24,** *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti per la guida dei ciclomotori)

1. All'articolo 116, comma 1-*quater*, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione)," sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data del 30 aprile 2009,"».

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;

b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera *a)* si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

EMENDAMENTI

25.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) l'incremento del pluralismo dei mezzi di informazione attraverso la piena attuazione alla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonchè attraverso l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive.

25.100 (testo 2)

VIMERCATI, VITA, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, RANUCCI, SOLIANI, TOMASELLI, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo II-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «alla lettera *a)* con le seguenti: «alle lettere *a), a*-bis) e *a*-ter);

2) dopo la lettera *b)* inserire le seguenti:

«*b*-bis) per tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono previste norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana e del diritto di rettifica, conformemente alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b-ter) i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva devono concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;

b-quater) la proporzione di spot pubblicitari televisivi e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il diciotto per cento; a tali fini, conformemente a quanto previsto nel Considerando 59 della direttiva 2007/65/CE, le tipologie pubblicitarie contenute nella legge sono definite ai sensi delle norme e dei considerando della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla predetta direttiva 2007/65/CE, della durata massima di dodici minuti;

b-quinquies) nel ridefinire la nozione di "produttori indipendenti dalle emittenti" di cui all'articolo 5 della direttiva 89/552/CEE, si tiene conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

25.101

VITA, LUSI, BIANCO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) *con le seguenti:*

«*a)* l'inserimento di prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE. È comunque vietato l'inserimento di prodotti nei programmi per minori;

a-bis) a tutti i servizi di media audiovisivi si applicano le norme previste dagli articoli di cui al Capitolo Il-*bis* ed, in particolare, gli articoli 3-*ter* e 3-*quater*, nonché le norme di cui agli articoli 3-*sexties*, 3-*septies*, 3-*nonies*, 4 e 5 e gli articoli di cui ai Capitoli IV e V della direttiva 2007/65/CE;

a-ter) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE, così come modificata dalla direttiva 2007/65/CE, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2007/65/CE»;

2) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «alla lettera *a)*» *con le seguenti:* «alle lettere *a)*, *a*-bis) e *a*-ter)».

25.102

DI GIOVAN PAOLO, GARAVAGLIA Mariapia (*)

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* l'inserimento dei prodotti è ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 89/552/CE e, in particolar modo, in riferimento ai programmi di "informazione, intrattenimento leggero e programmi per i bambini e minori di età", si applica il divieto assoluto di trasmissione di qualsivoglia produzione a carattere pubblicitario o di vendita. Il medesimo divieto si applica ai canali digitali o satellitari del servizio pubblico o concessionari».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 25

25.0.200

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO, VITA

Dopo l' **articolo 25,** *aggiungere il seguente:*

«Art 25-*bis.*

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 - Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-*bis,* comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale».

ARTICOLI 26, 27, 28 E 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione III è sostituita dalla seguente:

«Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

2. Crostacei e prodotti derivati.

3. Uova e prodotti derivati.

4. Pesce e prodotti derivati, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

5. Arachidi e prodotti derivati.

6. Soia e prodotti derivati, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

7. Latte e prodotti derivati (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;

b) lattitolo.

8. Frutta a guscio, cioè mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di anacardi (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia)* e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.

9. Sedano e prodotti derivati.

10. Senape e prodotti derivati.

11. Semi di sesamo e prodotti derivati.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO_2.

13. Lupini e prodotti derivati.

14. Molluschi e prodotti derivati.»;

b) la sezione IV è abrogata.

2. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.

3. Le modifiche della sezione III dell'Allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificata dal comma 1 del presente articolo, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, l'articolo 2 del decreto legislativo 27 settembre 2007, n. 178, ed il secondo periodo del comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 27.

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

2. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.

Art. 28.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi i pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una

disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei princìpi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 29.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilità amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;

b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalità di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;

c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilità; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 29

29.0.100
POLI BORTONE

*Dopo l'***articolo 29***, aggiungere il seguente:*

«Art. 29-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme relative al prestito sociale raccolto da società cooperative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le cooperative che raccolgano il prestito sociale per un ammontare superiore ai 500 milioni di euro al 31 dicembre 2007, individuino un ramo d'azienda costituito dai rapporti passivi intrattenuti con i soci e, non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore dei decreti delegati, conferiscano detto ramo d'azienda ad una società esercente l'attività bancaria, anche di nuova costituzione, amministrata da organi in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dalla legislazione bancaria nonché dalla disciplina regolamentare;

b) stabilire che, sotto pena di nullità dei contratti stipulati e con responsabilità personale illimitata dei componenti degli organi sociali, i proventi finanziari a qualunque titolo fruiti dalle cooperative a mutualità prevalente siano destinati a soddisfare il bisogno mutualistico per il soddisfacimento del quale la cooperativa è sorta, e comunque con esclusione della possibilità di disporre impieghi finanziari durevoli della raccolta

tali da sottrarli alla immediata destinazione alla soddisfazione del bisogno mutualistico;

c) vietare, anche mediante la nullità della garanzia, che possa essere concesso credito da parte della cooperativa a favore del socio utilizzando, a qualsiasi titolo, la provvista del socio che abbia preso parte al prestito sociale;

d) stabilire che le società di nuova costituzione, di cui al presente articolo, siano assoggettate a vigilanza da parte della Banca d'Italia e parificate completamente agli altri soggetti dell'attività bancaria».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della presente delega applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva dif-

fusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresì all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, comma 1, lettere *a), b)* e *c)* della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della presente legge delega e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della presente delega;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

30.200

BONFRISCO, MUGNAI

Al comma 1, dopo la lettera o)*, aggiungere la seguente:*

«*o*-bis) adeguare la disciplina relativa al risultato della votazione a quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 2007/36/CE, assicurando che, in specifica applicazione del combinato disposto degli articoli 2357-*ter,* comma 2, e 2368, comma 3, c.c., le azioni proprie, per le quali il diritto di voto è sospeso, siano tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».

30.201

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero *1)*, del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.».

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformità con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;

b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovrà provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessità di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;

d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;

e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attività di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;

f) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attività e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione

alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;

i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;

l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonché il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;

m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;

n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;

o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attività fino al 30 aprile 2011;

p) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;

q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;

r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

31.200

PEDICA, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera m)*, dopo le parole:* «degli utenti», *aggiungere le seguenti:* «, anche in forma di azione risarcitoria collettiva,».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2008/48/CE e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale;

b) estendere, se del caso, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del finanziamento;

c) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela;

d) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del medesimo testo unico, contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

e) rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:

1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;

2) prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario;

3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo alla Banca d'Italia la competenza sul procedimento sanzionatorio e di irrogazione delle eventuali sanzioni;

4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;

f) apportare alla disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e alla disciplina degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le integrazioni e le modifiche necessarie a:

1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;

2) istituire un organismo associativo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, con il compito di tenere gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, proponendo alla Banca d'Italia l'adozione delle misure inibitorie e sanzionatorie nei casi di violazione delle regole di condotta, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al successivo numero 3); prevedere che in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, l'autorità di vigilanza ne proponga lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;

3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: di ogni altro potere, anche ispettivo o informativo, necessario ad assicurare il corretto funzionamento dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attività finanziaria; delle modalità di aggiornamento professionale di tali soggetti;

4) prevedere la disciplina della determinazione delle sanzioni pecuniarie, nonché della sospensione e della cancellazione degli operatori dagli elenchi e delle sanzioni accessorie, disciplinando le modalità per l'irrogazione delle sanzioni e prevedendo adeguate forme di pubblicità degli esiti sanzionatori;

5) prevedere la possibilità di presentare ricorso, avverso le decisioni di proposta delle misure inibitorie e sanzionatorie assunte dall'organismo o dalle sue eventuali articolazioni territoriali dinanzi alla Banca d'Italia, disciplinando le modalità di opposizione alla delibera adottata dall'organo di vigilanza, dinanzi al giudice ordinario;

6) individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi;

7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio delle attività di pertinenza;

8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attività finanziarie, purché in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;

9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività e prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;

10) prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità dell'intermediario che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;

11) prevedere che le banche possano utilizzare direttamente gli agenti in attività finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

32.100

LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

32.101
LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

32.102
LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* «coordinare»*, inserire le seguenti:* «sotto il profilo tecnico».

32.103
LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera f)*, numero 2), dopo le parole:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»*, inserire le seguenti:* «nel rispetto dei requisiti individuati con lo stesso decreto».

32.200
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*sopprimere il numero 6).*

32.201
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) individuare cause di incompatibilità con altre categorie professionali, quali i lavoratori dipendenti pubblici o privati ed i collaboratori di banche ed intermediari finanziari».

32.202
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, numero 6) sopprimere le seguenti parole:* «, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi».

32.203
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*sopprimere il numero 9).*

32.204
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 9) con il seguente:*

«9) prescrivere per i mediatori creditizi l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e la dichiarazione annuale di effettivo svolgimento dell'attività, inoltre prevedere obblighi di trasparenza specifici connessi all'attività svolta da tali soggetti, in modo che sia assicurata la trasparenza sulle commissioni di mediazione e sugli altri costi accessori, nonché ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;».

32.205
GERMONTANI

Al comma 1, lettera f)*, numero 9) sopprimere le seguenti parole:* «e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività».

32.104
LEDDI, MARINO Mauro Maria

Al comma 1, lettera f)*, numero 9), dopo le parole:* «l'esercizio dell'attività»*, inserire le seguenti:* «di consulenza e collocamento dei prodotti di credito».

32.206
PITTONI, DIVINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis.*: coordinare il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso

di offerta congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi».

ARTICOLO 33, 34, 35 E 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

(Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al comma 5, le parole: «farmaceutica, che è titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali» sono soppresse.

Art. 34.

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«*c-bis)* medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

b) al comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-bis)* a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti è autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinché la tracciabilità nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonché gli specifici requisiti di qualità di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali è richiesta

l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007».

Art. 35.

(Modifiche al decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87)

1. Il termine di centoventi giorni per la definizione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, stabilito dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, è ridotto a novanta giorni. Il nuovo termine trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non è ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonché delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalità per assicurarne il più efficace controllo;

b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle

punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;

c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilità e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attività di tiro e sulla ricarica delle munizioni;

d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attività di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilità con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;

e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonché procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;

f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;

g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilità e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attività di raccolta ai fini culturali e collezionistici;

h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonché per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;

i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;

l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attività di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;

m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;

n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della presente delega le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

36.207

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera e)*, dopo le parole:* «per la loro» *inserire la seguente:* «obbligatoria».

36.208

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera h)*, dopo le parole:* «al fine di» *inserire le seguenti:* «assicurare che gli stessi abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo, e non siano stati in precedenza condannati per una infrazione penale grave, altresì per».

36.209

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera h)*aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È ritirato il permesso di detenere le armi se non sono più soddisfatte le condizioni di cui alla presente lettera, valutate ogni due anni, dagli organi competenti.».

36.300 (già 36.0.100)

BONFRISCO, CARRARA, VETRELLA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-*bis* L'articolo 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Alterazioni di armi). – 1.* Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso

o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro trecento a euro duemila.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo sono consentite modifiche di armi per l'utilizzo con esclusive finalità sportive presso idonei poligoni e campi di tiro. Tali armi, così modificate, non possono essere utilizzate in nessun caso per usi difensivi o venatori. È comunque vietata ogni alterazione che predisponga l'arma al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica, che ne modifichi il calibro e che ne alteri gli elementi identificativi di cui all'articolo 11 della presente legge. Ai trasgressori si applicano le stesse sanzioni previste al comma 1 del presente articolo.».

ARTICOLI 37, 38 E 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per quanto riguarda la commercializzazione delle uova)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino più le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.

2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:

1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualità e di peso;

2) svolga l'attività di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;

b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;

c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo rego-

lamento, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;

d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività;

e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura «EXTRA» e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:

1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;

2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;

3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;

4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;

f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;

g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o più diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;

h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonché all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.

3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare è superiore alle 50.000 uova.

4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla metà.

5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non è in regola.

7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché modalità uniformi per l'attività di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui commi 2, 3 e 4.

8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQ) che è anche l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.

Art. 38.

(Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformità all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

Art. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

EMENDAMENTI

39.200

VICARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) *inserire la seguente:*

«0*a)* all'articolo 90, comma 9, lettera *a)*, sono soppresse le parole: «, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b*-bis) nell'allegato XVII, comma 2, la lettera *d)* è soppressa».

39.201

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* All'articolo 90, il comma 11, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

ARTICOLI 40 E 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.

(Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:

a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;

b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

2. I laboratori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, di seguito indicati come «laboratori», devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformità dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

5. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, e con gli altri Ministri interessati, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonché assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione;

b) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;

c) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresì la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attività rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

e) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento;

f) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attività di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità;

g) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attività di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni

territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;

h) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'inidividuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti; individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio;

i) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalità necessarie per l'accesso all'attività di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto già previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;

l) prevedere che le procedure e le formalità per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;

m) realizzare l'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;

n) prevedere forme di collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al più presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni può riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorità competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;

o) prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i princìpi e le disposizioni della direttiva comunitaria;

p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformità all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;

q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effet-

tivo l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;

2) la semplificazione amministrativa;

3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attività di servizi e per il suo esercizio;

4) l'effettività dei diritti dei destinatari di servizi;

r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformità ai seguenti ulteriori princìpi e criteri:

1) salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;

2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneità, chiarezza e trasparenza delle procedure;

3) agevole accessibilità per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;

4) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;

s) prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai princìpi e criteri di cui al comma 1.

3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

41.300 (già 8.0.2)

MARINARO, BUBBICO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 41.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché dei seguenti, ulteriori principi e criteri direttivi:

a) garanzia che il recepimento della direttiva 2006/123/CE nell'ordinamento interno realizzi gli obiettivi congiunti di miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi prestati e di salvaguardia dei diritti protetti dalla Costituzione;

b) tutela dei diritti sociali secondo i princìpi di parità e non discriminazione, nonché di quelli desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

c) salvaguardia del principio di accesso universale ai servizi economici d'interesse generale incidenti sul godimento di diritti garantiti dalla Costituzione e dall'ordinamento comunitario.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura di cui ai commi 2 e 3 disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, allegato B ivi richiamato, sopprimere le seguenti parole: «2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;».

41.200
DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle associazioni rappresentative degli enti locali».

41.201
DI GIOVAN PAOLO

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere le seguenti:*

«0*a)* recepire la direttiva nel rispetto dei principi dei Trattati e della "Strategia di Lisbona", tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

01*a)* riconoscere i seguenti principi regolatori:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi "in house" e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico concorso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

41.202

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) garantire i diritti contrattuali e i trattamenti economici e normativi applicati nel nostro paese;».

41.203

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le parole:* «, con espressa elencazione delle attività di servizi che rientrano in esso;».

41.204

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) effettuare un preciso riscontro da parte del Governo dei risultati della attività di *screening* delle normative incompatibili (autorizzazioni, requisiti) con la Direttiva Europea 2006/123/CE a livello centrale e locale ai fini della applicazione della successiva lettera *d)*;».

41.100

VETRELLA

Al comma 1, alla lettera i)*, dopo le parole:* «attraverso sportelli unici» *inserire le seguenti:* «, che eventualmente sfruttino anche la interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private,».

41.101

LUSI, MARINARO

Al comma 1, lettera i)*, in fine, aggiungere il seguente periodo: «*, anche attraverso strumenti di interoperabilità tra strutture pubbliche e strutture private».

Dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-*bis)* prevedere che il diritto all'informazione venga assicurato attraverso la messa in rete degli sportelli pubblici e privati esistenti sul territorio, in modo da garantire il rispetto di obblighi di servizio e *standard* di risposta omogenei ed adeguati alle previsioni della citata direttiva;».

Dopo la lettera r)*, aggiungere la seguente:*

«r-*bis)* prevedere che venga garantita un'effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani, nel momento in cui questi siano tenuti a rispettare una disciplina più restrittiva di quella applicabile sul territorio nazionale ai cittadini degli altri Stati membri.».

41.205

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, lettera r)*, sostituire il numero 3), con il seguente:*

«3) Agevole accessibilità per prestatori di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attività di servizi in attuazione degli articoli articoo 7 e 21 della Direttiva 2006/123/CE; messa a disposizione, anche con specifiche evidenziazioni all'interno degli sportelli unici, di tutte le informazioni afferenti le attività di servizi per i destinatari degli stessi ai sensi degli articoli 7 e 22 della Direttiva; piena applicazione anche con specifiche iniziative da parte del Governo di tutto il capo V della Direttiva 2006/123/CE relativa alla Qualità dei Servizi;».

41.206

MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Al comma 1, alla lettera r), dopo il numero *3)*, aggiungere il seguente:

«3-*bis)* puntuale applicazione della collaborazione amministrativa di cui al capo VI articolo 28 e seguenti della Direttiva 2006/123/CE, for-

nendo piena evidenza pubblica in presenza di contenziosi in materia di salute e sicurezza;».

41.207
MARINARO, TOMASELLI, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI

Sopprimere il comma 3.

ORDINE DEL GIORNO

G41.200
DI GIOVAN PAOLO

Il Senato,

in merito alla direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno, fermo restando lo specifico riferimento al recepimento futuro della direttiva sui servizi di interesse pubblico,

impegna il Governo:

a confermare per i servizi pubblici locali l'attinenza della direttiva 2006/123/CE con seguenti principi regolatori:

a) recepimento della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi dei Trattati e della «Strategia di Lisbona», tenendo conto dei profili di pubblico interesse ai fini della coesione sociale ed economica e della necessità di garantire i diritti di cittadinanza europea;

b) riconoscimento specifico, in attesa del recepimento della direttiva dei servizi pubblici locali, dei seguenti criteri:

1) i servizi pubblici a carattere non commerciale e ad obiettivo sociale non possono essere qualificati e ricompresi tra i servizi di interesse economico e di conseguenza non possono essere soggetti alle regole del mercato interno UE;

2) i finanziamenti di compensazione per coloro che prestano servizi pubblici locali non possono essere qualificati aiuti di Stato;

3) la cooperazione intercomunale o comunque tra i poteri locali per la fornitura dei servizi pubblici locali deve essere considerato un mezzo legittimo di prestazione dei servizi «in house» e dunque affrancati dalla ipotesi di obbligatoria messa in concorrenza;

4) le collettività locali devono essere in condizione di assegnare obiettivi alle imprese di cui sono proprietarie o che in ogni modo ricadono sotto il loro controllo, senza ricorso obbligatorio al bando di pubblico con-

corso, se tali imprese non sono in una condizione scelta di concorrenza sul mercato esterno».

ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.

(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII di questo titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».

2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma».

CAPO III

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006, RELATIVO A UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Art. 43.

(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dei presenti articoli, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.

2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato «Registro», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 22.

3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per «autorità regionali» e «autorità locali» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, sono approvati all'unanimità dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullità. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonché le modalità di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalità specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:

a) il ruolo di Autorità di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», non-

ché la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;

b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purché tali operazioni siano coerenti con le priorità elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benefici per i territori nazionali.

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT può essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purché coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonché nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.

EMENDAMENTO

43.200

FOSSON, D'ALIA, GIAI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire gli articoli 43, 44 e 45 con il seguente:

«Art. 43. - *(Costituzione e natura giuridica dei GECT, istruttoria e controlli).* – 1. I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l'autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.

3. La fase istruttoria, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.

4. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le autorità competenti per l'espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT sono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, la Corte dei conti e la Guardia di finanza. Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.

5. Dalle attività connesse alla istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all'espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.

(Autorizzazione alla costituzione di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, del Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti la compatibilità comunitaria, del Dipartimento per i rapporti con le regioni per quanto attiene alla compatibilità con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attività.

2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dell'avvenuta iscrizione è data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.

3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresì iscritte nel Registro, secondo le modalità ed entro gli stessi termini previ-

sti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresì comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale è prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non può eccedere il costo amministrativo.

4. L'autorizzazione è revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n.1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici è svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.

6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT già costituito e alle modifiche della convenzione, nonché alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTO

44.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La Presidenza del Consiglio - Segretariato Generale si assicura che, entro dieci giorni dalla pubblicazione dello statuto, il GECT abbia trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea che annunci l'istituzione del GECT e ne indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.».

ARTICOLI 45 E 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.

(Norme in materia di contabilità e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 44, comma 5.

2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonché dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonché ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a princìpi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.

3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 43 e 44 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 43 e 44 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO IV

DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Art. 46.

(Delega al Governo per l'attuazione di decisioni quadro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi re-

canti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:

a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, è adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri

direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.

7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

EMENDAMENTO

46.100

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata».

ORDINE DEL GIORNO

G46.200

PITTONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 1078 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008»,

premesso che:

il Capo IV del provvedimento in esame reca disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudizi aria in materia penale al fine di potenziare tali forme di cooperazione tra Stati in settori specificamente individuati (il cosiddetto «terzo pilastro» dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 11 del 2005;

considerato che l'articolo 46 del suddetto provvedimento, delega il Governo a dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla sempli-

ficazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, oltre a disciplinare anche il procedimento per la formazione dei decreti legislativi di attuazione;

valutato che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca costituisce, dopo il mandato di arresto europeo e la decisione quadro sull'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, il terzo esempio di applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, ossia il principio in base al quale nonostante uno Stato possa non trattare una specifica questione in maniera uguale o simile a quella di un altro Stato, la decisione adottata dal primo sarà tale da essere accettata dal secondo come equivalente alla decisione che esso secondo avrebbe adottato, e viceversa;

le motivazioni esistenti alla base della cooperazione tra stati Europei traggono giustificazione e fondamento nella fiducia reciproca tra gli ordinamenti giudici degli Stati europei;

ricordato che, in armonia con tale principio, è parso altresì opportuno prevedere che il Governo dia attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea in modo tale che il cittadino straniero condannato in Italia possa essere trasferito nel Paese di origine per la esecuzione della condanna;

tale previsione, resasi necessaria per i recenti fatti di cronaca, consentirebbe in particolare sia di intensificare la cooperazione tra Stati membri, sia di rafforzare l'azione dello Stato per il trasferimento di persone condannate nel loro paese, con la possibilità di scontare la pena negli istituti penitenziari presenti sul territorio, tramite la previsione di disposizioni contenute in alcuni Trattati bilaterali sottoscritti dall'Italia, come l'accordo Italia-Romania diretto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento in questo Paese delle persone condannate dai tribunali italiani;

valutato che il reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario consente di rafforzare l'azione di contrasto alla criminalità che rappresenta un fattore di elevata criticità, come testimoniato dall'aumento esponenziale della popolazione carceraria e dall'elevato numero di presenze dei detenuti stranieri negli istituti penitenziari, stimata intorno al 27 per cento sul totale delle presenze;

preso atto che emerge con tutta evidenza la necessità di attribuire alle decisioni di condanna del nostro Stato effetti giuridici equivalenti attribuiti alle decisioni nazionali di un altro Stato, anche e soprattutto per quanto riguarda la fase della esecuzione della pena in modo tale da garantire la possibilità di eseguire in uno Stato membro le decisioni giudiziarie adottate in altri Stati membri;

impegna il Governo:

a favorire l'adozione di iniziative legislative finalizzate a rafforzare il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali in ambito comunitario che garantiscano la creazione di una rete di diretta collaborazione tra Stati, diretta a fare eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati in modo tale da rendere possibile il trasferimento delle persone condannate nel Paese di origine per la espiazione della pena.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;

b) prevedere che l'autorità centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;

c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d)*, punto *iii)*, della decisione quadro;

d) prevedere che l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorità giudiziaria italiana procedente;

e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di un altro

Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all'autorità giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticità;

f) prevedere che l'autorità giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente;

g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere *e)* ed *f)*, adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;

h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorità di un altro Stato membro, da parte dell'autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorità giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;

i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;

l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorità giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorità giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilità;

m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;

n) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:

1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;

2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non

contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;

3) vi sono immunità o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;

4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilità risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)*;

5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;

6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato è improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorità giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorità competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorità centrale di cui alla lettera *b)*;

p) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:

1) quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione;

2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera *m)* e fino alla decisione definitiva;

3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;

q) prevedere che l'autorità giudiziaria, in veste di autorità competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorità dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;

r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione,

la decisione di confisca in relazione alla quale è stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:

1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;

2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalità previste per i singoli beni sequestrati;

4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;

s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalità di cui alla lettera *r),* l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresì i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;

t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere *q)* e *r)*;

u) prevedere la destinazione dellesomme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;

v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;

z) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilità del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

47.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

«*z-bis)* prevedere all'inclusione, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli enti, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001, anche i delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale e in particolare quelli di cui agli articoli da 513 a 515, così da consentire l'applicazione della confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001, del prezzo o del profitto anche di tali reati».

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence *tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)*

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) prevedere che:

1) per «autorità competente incaricata dell'applicazione della legge» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *a)*, della decisione quadro;

2) per «indagine penale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *b)*, della decisione quadro;

3) per «operazione di *intelligence* criminale» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *c)*, della decisione quadro;

4) per «informazione e/o *intelligence*» debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera *d)*, della decisione quadro;

5) per «reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo» debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonché, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identità relativo ai dati personali;

b) prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di *intelligence* criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;

c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*;

d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;

e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*;

g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente;

i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera *h)* sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

2. Alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

48.100

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera a), numero *5)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e i delitti di criminalità organizzata, in quanto riconducibili alla previsione di cui all'articolo 2, paragrafo *2)* della suddetta decisione quadro 2002/584/GAI;».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49.

(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), e), f)* e *g)*, nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) introdurre una o più disposizioni in base alle quali è consentito all'autorità giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticità, all'autorità competente di un altro Stato

membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:

1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;

2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;

3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volontà, il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non è richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;

4) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della medesima durata;

5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;

b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l'autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera *a)*, nonché alle seguenti:

1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;

2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;

3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;

c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera *b)*, individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilità di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonché di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza,

in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;

d) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, con riferimento all'autorità giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei princìpi del giusto processo;

e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;

f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera *b)*, su richiesta dello Stato di emissione l'autorità giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera *i)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera *f)*:

1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;

2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;

3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilità di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;

h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera *b)*, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;

i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in libertà;

l) introdurre una o più disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*;

m) introdurre una o più disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera *b)*,

anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata può godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;

n) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;

o) introdurre una o più disposizioni relative all'applicazione del principio di specialità, in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non può essere perseguita, condannata o altrimenti privata della libertà personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera *b)*, diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;

p) introdurre una o più disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidità, sicurezza e tracciabilità del transito, con facoltà di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere *g), h), i)* ed *l)*;

q) introdurre una o più disposizioni relative al tipo e alle modalità di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorità giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.

2. I compiti e le attività previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorità straniere sono svolti da organi di autorità amministrative e giudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse già dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

EMENDAMENTI

49.200

PEDICA, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero* 1) *con il seguente:*

«1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata, alla sua rieducazione e che essa non violi i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea;».

49.101

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la presenza di cause di non punibilità».

49.102

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «individuando i motivi tra quelli indicati» *con le seguenti:* «conformemente a quelli di cui».

49.103

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle condizioni previste» *con le seguenti:* «alle condizioni e secondo i presupposti previsti».

49.104 (testo corretto)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* «lettera *b)*», *inserire le seguenti:* «, in presenza dei presupposti previsti dal titolo VI del libro V del codice di procedura penale».

49.105

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-*bis*) introdurre una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per il riconoscimento della riparazione per detenzione illegittima o ingiusta ai sensi dell' articolo 314 del codice penale, nonché per l'eventuale rivalsa da parte dello Stato italiano sullo Stato di emissione

in relazione alle somme erogate a tale titolo, ove ne ricorrano i presupposti;».

49.106
POLI BORTONE, BOSCETTO

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere in fine la seguente:

«q-*bis*) prevedere che il Governo adotti tutte le misure possibili per avere cognizione di eventuali provvedimenti di esecuzione della pena, adottati dallo Stato, che comportano una riduzione della permanenza in carcere e ne dia la massima pubblicità, in particolare informando la persona offesa del reato.».

PROPOSTE DI RISOLUZIONE AL DOCUMENTO LXXXVII, N. 1

(6-00012) n. 1 (10 marzo 2009)
BOLDI, LICASTRO SCARDINO

Il Senato della Repubblica,

esaminata la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc.* LXXXVII, n. 1), la approva.

(6-00013) n. 2 (10 marzo 2009)
FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO Mauro Maria, PIGNEDOLI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

la Relazione annuale, come prevista dalla legge n. 11 del 2005, è un istituto volto a fornire un quadro esaustivo delle attività svolte dal Governo e dalle amministrazioni periferiche nell'ambito delle politiche dell'Unione europea per l'anno di riferimento, nonché ad indicare le linee di azione relative all'anno successivo;

per sua natura, la Relazione annuale rileva i contributi delle varie amministrazioni e li collega in modo coerente e coordinato nel quadro globale dell'azione del Governo in seno all'Unione europea, illustrando le linee guida specifiche dei singoli dicasteri:

considerato che:

con riferimento alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008, deve ritenersi apprezzabile l'impianto innovativo della stessa, la cui strutturazione permette un puntuale raffronto

tra le azioni programmatiche del Governo e i risultati raggiunti, offrendo in tal senso un'occasione di riflessione, non solo sul bilancio della politica europea per l'Italia, ma anche sull'agenda della politica italiana in sede comunitaria per il 2008;

nel merito, si valutano positivamente i risultati raggiunti sui due difficili fronti del recepimento delle direttive comunitarie e dell'adeguamento alle prescrizioni enunciate nell'ambito delle procedure di infrazione. Essi infatti hanno consentito al nostro Paese di realizzare la migliore *performance* degli ultimi dieci anni e di riportare gli indicatori di ottemperanza all'ordinamento comunitario in linea con la media;

per altro verso, si giudicano censurabili il ritardo e la compressione subìti dal dibattito sulla Relazione rispetto al calendario, tali da rischiare di inficiare gli stessi elementi di innovazione e valutazione pure presenti nel documento,

impegna il Governo:

a consolidare i positivi risultati conseguiti a partire dalla XV legislatura in termini di riduzione sia del numero di procedure di infrazione, sia del *deficit* di trasposizione delle direttive comunitarie;

in particolare, a proseguire l'attività di messa a punto di nuove soluzioni sistematiche per il rapido adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario, valutando anche l'adozione di strumenti innovativi assimilabili all'«ordine di esecuzione» per le direttive cosiddette «*self executing*»;

a rivedere la disciplina di presentazione e discussione in Parlamento del disegno di legge comunitaria e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, al fine di superare il vincolo di esame congiunto dei due testi, con ciò consentendo, per un verso, di dedicare una più ampia e approfondita sessione parlamentare di valutazione della Relazione e, per altro verso, di alleggerire l'*iter* di approvazione del disegno di legge comunitaria da parte delle Camere;

ad adottare iniziative volte ad assicurare un più ampio coordinamento degli strumenti di controllo sull'utilizzazione delle risorse di provenienza comunitaria, armonizzando le azioni di indirizzo e di controllo già poste in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'AGEA, con gli strumenti che il Governo riterrà di individuare;

in definitiva, a rafforzare le prerogative di informazione e vigilanza del Parlamento circa l'utilizzazione delle risorse comunitarie e gli esiti dei controlli effettuati sui sistemi regionali locali e settoriali, in tal modo coinvolgendo le Camere nella valutazione dell'efficacia e della legalità delle procedure di spesa dei fondi comunitari.

Allegato B

Intervento del senatore Pedica in sede di illustrazione dell'emendamento 25.200 riferito all'articolo 25 del disegno di legge n. 1078 (Legge comunitaria 2008)

Con il presente emendamento si vuole dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 – in materia di frequenze televisive, al fine di poter assegnare ai destinatari le concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica. Infatti, i destinatari delle concessioni non hanno potuto ancora avviare le attività trasmissive a causa della mancata riassegnazione e dell'esercizio delle stesse dalle reti private eccedenti.

Tale sentenza ha sancito che l'Italia, nella mancata riassegnazione delle frequenze, ha violato quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Ora, proprio perché la menzionata direttiva 2002/21 costituisce la base normativa su cui viene adottata la direttiva 2007/65, della quale si dà delega al Governo per il recepimento con la presente legge comunitaria 2008, e considerando che la direttiva 2002/21 viene richiamata dalla direttiva 2007/65, di cui all'articolo 25, se non si procede ad adeguare le concessioni televisive come disposto dalla Corte, non sarà possibile raggiungere quello che la direttiva si prefigge: ossia il pluralismo dei mezzi di informazione, la tutela della libertà di espressione e la garanzia delle diversità delle opinioni.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1078. Em. 6.0.100, Marinaro ed altri	246	244	001	111	132	123	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1078. Em. 8.0.100, Marinaro ed altri	243	241	001	110	130	121	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1078. Em. 9.200 (testo 2), Vicari	252	250	000	250	000	126	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.200, Pedica e altri	252	251	006	114	131	126	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.102, Marinaro ed altri	250	249	001	118	130	125	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1078. Em. 11.201, D'Alia	252	251	005	009	237	126	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.100, Musi e Fontana	235	234	000	110	124	118	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.103, Barbolini e Fontana	234	232	001	111	120	117	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.106, Barbolini e Fontana	237	234	002	109	123	118	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.205, Lannutti ed altri	236	234	001	111	122	118	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.206, Lannutti ed altri	236	232	001	108	123	117	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.207, Lannutti ed altri	241	238	001	111	126	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.208, Lannutti ed altri	240	237	001	111	125	119	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.209, Lannutti ed altri	243	241	002	111	128	121	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.108, Barbolini e Fontana	243	240	001	111	128	121	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1078. Em. 24.112, Mongiello e altri	239	237	002	111	124	119	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1078. ODG 24.200, Lannutti ed altri	241	239	002	110	127	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 1

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F														
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO				A	C	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	C											
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C	C		C							C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONINO EMMA																	
BORNACIN GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 2

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO						C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO																	
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUTTI ALESSIO	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
CALABRO' RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C							C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO			F														
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CARUSO ANTONINO					C	C	C										
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO																	
CASTRO MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHITI VANNINO																	
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE																	
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CINTOLA SALVATORE	A	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
COLLI OMBRETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	F	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																	
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	C	C	C	C										
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	
CONTI RICCARDO																	
CONTINI BARBARA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 3

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
COSSIGA FRANCESCO																	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO			F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO		C					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO				F	F	F	F										
D'AMBROSIO GERARDO																	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
DE CASTRO PAOLO	F	F	F	F													
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	C											
DE SENA LUIGI	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	M	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI GIROLAMO NICOLA																	
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO		C															
DIVINA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F			C	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F													
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 4

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
FIRRARELLO GIUSEPPE	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FRANCO VITTORIA	F		F	F	F	C								F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	F	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	C	F										
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	F	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F	C	C	C	C										
GRANAIOLA MANUELA	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	F		C		C					C					
GUSTAVINO CLAUDIO		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	F	C	C	C	C										
LAURO RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																	

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 5

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
LI GOTTI LUIGI	F	F	F		F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO		F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C											
LUSI LUIGI	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F	F	F	F	A				F	F	F	F	F	F	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO			F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINAT UGO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P	P	P	P											
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO																	
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	F	C													C
MORANDO ENRICO	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO																	
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MURA ROBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NANIA DOMENICO																	
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 6

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	C											
NESPOLI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
OLIVA VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A
ORSI FRANCO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PARAVIA ANTONIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO																	
PASSONI ACHILLE	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO																	
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO				C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																	
PINOTTI ROBERTA	F	F	F			C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PISANU BEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI			F	C	C	C											
PITTONI MARIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	F	C													
PONTONE FRANCESCO							C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	F	C	C	C											
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	F	C	C	C				F	C	C	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI																	
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	C											
RIZZI FABIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA																	
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 7

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
RUSSO GIACINTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RUTELLI FRANCESCO					F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C										C
SARRO CARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																	
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO							P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	C											
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																	
SOLIANI ALBERTINA	F		F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F	C								C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F			F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	C	F										
VACCARI GIANVITTORE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0170 del 11/03/2009 15.31.47 Pagina 8

Totale votazioni 17

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000017																
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
VERONESI UMBERTO	F	F	F	F	F	C											
VETRELLA SERGIO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	F	C	C		C										
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	C											
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER				F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amato, Boscetto, Caliendo, Carrara, Caselli, Ciampi, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Di Girolamo Nicola Paolo, Franco Paolo, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Mugnai, Musso, Palma, Papania, Pera e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giaretta, per attività dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nessa e Russo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 23 febbraio 2009, pervenuta il successivo 9 marzo, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche effettuate su utenze di terzi, relative a conversazioni alle quali ha preso parte Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nei cui confronti risulta pendente il procedimento penale n. 1130/06 RGNR/DDA – n. 612/07 RG Gip/DDA (*Doc*. IV, n. 5).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-IV)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341-B)

(presentato in data 11/3/2009);

Approvato dal Senato della Repubblica. – S.1341 e modificato dalla Camera dei deputati. – C.2227

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore D'Alì Antonio
Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle isole minori (1442)
(presentato in data 11/3/2009);

senatore De Lillo Stefano
Istituzione della «Giornata Nazionale della Vita» (1443)
(presentato in data 11/3/2009);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Quagliariello Gaetano, Tomassini Antonio, Barelli Paolo, Bianconi Laura, Boldi Rossana, Calabro'Raffaele, De Lillo Stefano, Di Giacomo Ulisse, Di Stefano Fabrizio, Fosson Antonio, Ghigo Enzo Giorgio, Malan Lucio, Massidda Piergiorgio, Mazzaracchio Salvatore, Piccone Filippo, Rizzotti Maria, Saccomanno Michele, Saltamartini Filippo, Tancredi Paolo, Totaro Achille, Viceconte Guido
Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcol (1444)
(presentato in data 11/3/2009);

senatori Li Gotti Luigi, Belisario Felice, Giambrone Fabio, Astore Giuseppe, Bugnano Patrizia, Caforio Giuseppe, Carlino Giuliana, De Toni Gianpiero, Di Nardo Aniello, Lannutti Elio, Mascitelli Alfonso, Pardi Francesco, Pedica Stefano, Russo Giacinto
Modifiche degli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale in materia di autoriciclaggio, nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari (1445)
(presentato in data 11/3/2009).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 marzo 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alle modalità di attuazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle previsioni in materia di liberalizzazione dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª e alla 13ª Commissione permanente (Atto n. 153).

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

la signora Antonella De Giusti, di Treviso, e numerosi altri cittadini espongono la comune necessità di una maggiore determinazione nell'azione di contrasto e di prevenzione al fenomeno della violenza sulle donne e chiedono l'adozione di interventi legislativi volti a garantire alle donne, sul piano dei diritti civili e della dignità umana, uguali opportunità e condizioni in ambito lavorativo *(Petizione n. 564)*.

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alle Commissioni riunite 1ª e 2ª.

Mozioni

BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO. – Il Senato,

premesso che:

la crisi finanziaria internazionale, come era facile prevedere, si è trasformata in crisi economica e sta facendo sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese. Diversi importanti istituti di previsione, della Banca d'Italia, della Confindustria, di enti di ricerca indipendenti, indicano un ulteriore aggravamento della crisi in Italia, con una caduta del PIL nel 2009 superiore al 2,5 per cento e un aumento della disoccupazione sopra l'8 per cento;

i dati sulla cassa integrazione (CIG), che a febbraio 2009 ha registrato un incremento del 201,6 per cento, descrivono un mondo produttivo in forte difficoltà; le ore di CIG ordinaria sono aumentate del 553 per cento, quelle di CIG straordinaria del 44,8 per cento; ovviamente a ciò si deve aggiungere il calo dei consumi registrato da Confcommercio, che segnala a gennaio una riduzione tendenziale del 4,6 per cento sul piano quantitativo. Nonostante le affermazioni del Governo sulla cosiddetta CIG in deroga, che avrebbe dovuto estendere il trattamento di integrazione salariale ai settori di attività esclusi, le misure realmente applicate lasciano ancora molte imprese non coperte. In particolare, tutto il settore dell'artigianato è senza protezioni. Per gli apprendisti, anche non artigiani, non c'è alcuno strumento di protezione sociale e altrettanto si può dire per i contratti a termine e per i contratti di collaborazione;

nelle piccole imprese, che costituiscono l'80 per cento del totale delle imprese italiane ed assorbono la grande maggioranza dell'occupazione, sono cominciati i licenziamenti e le cessazioni di attività. Gli ultimi dati resi noti dalla Banca d'Italia, ottenuti applicando il loro consolidato modello econometrico a quanto si rileva nell'andamento del terzo quadrimestre del 2008, indicano che la recessione si aggraverà e proseguirà al-

meno per tutto il 2009 e per il 2010. Oltre 1,2 milioni di lavoratori perderanno il posto di lavoro nel prossimo biennio, con conseguenze sociali devastanti e con un impatto sui consumi che farà da moltiplicatore della crisi;

tra gennaio e febbraio 2009 hanno subito un pesante ridimensionamento produttivo ed occupazionale, spinto fino alla chiusura di molte attività, molte aziende del comparto delle medio-grandi imprese, distribuite in tutte le aree geografiche del Paese: la Benetton, la Indesit e la Valeo in Piemonte, gli stabilimenti della chimica di base di Porto Marghera e in Sardegna, la Euroalluminia di Cagliari, la Merloni elettrodomestici in Umbria e Marche e la Merloni metalmeccanica in Abruzzo e Marche, i cantieri Apuana, la Eaton di Massa Carrara, la Telecom, gli stabilimenti Fiat di Pomigliano d'Arco e Termini Imerese, l'Atitech e ancora una parte dell'occupazione ex Alitalia (che doveva essere assorbita dalla CAI e invece questo non è accaduto), le attività ex IBM della Selfin, la Pininfarina e la Bertone;

entro luglio 2009 arriveranno a scadenza quasi un milione di contratti di lavoro a termine e nel secondo semestre dell'anno se ne aggiungeranno altri 1,4 milioni. È impossibile prevedere quanti di questi verranno confermati, ma è senza dubbio facile prevedere che la maggioranza di questi non verrà confermata ed in assenza di ammortizzatori sociali si tradurranno in «licenziamenti di fatto»;

i lavoratori «precari» in tutte le loro articolazioni rappresentano attualmente una categoria in costante crescita, che corrisponde al 12 per cento dell'occupazione complessiva e quasi l'80 per cento della nuova occupazione;

secondo le analisi effettuate da un osservatorio qualificato come la Confartigianato di Mestre, i lavoratori precari hanno raggiunto a fine settembre 2008 quota 2.812.700, corrispondenti al 12 per cento del totale degli occupati in Italia con una forte concentrazione nel Mezzogiorno; dal 2004 al settembre 2008 sono aumentati del 16,9 per cento, dunque cinque volte di più dell'incremento registrato dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, cresciuti nello stesso periodo del 3,1 per cento;

la presenza nel mercato del lavoro di questa nuova categoria di lavoratori è un fenomeno relativamente recente. È stato durante gli ultimi anni del secolo scorso che l'organizzazione tradizionale del mercato del lavoro ha iniziato la sua repentina trasformazione: alle due grandi categorie contrattuali, quella del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato, si sono affiancati tanti «nuovi lavori» e la necessità quindi di una molteplicità di nuove forme contrattuali;

attualmente il passaggio da lavoratori flessibili a lavoratori precari e da lavoratori precari a disoccupati appare uno dei percorsi più probabili a cui sono destinati nei prossimi mesi molti giovani lavoratori italiani;

la crisi che abbiamo di fronte si abbatterà in particolare sui lavoratori precari, saranno loro i primi a pagarne il prezzo; in alcune regioni il *trend* è già evidente: in Piemonte le assunzioni nel mese di dicembre del 2007 sono crollate del 20 per cento e tra ottobre e novembre 2008 nel to-

rinese, secondo i dati dei centri dell'impiego, si sono persi quasi 21.000 posti di lavoro; nel Lazio i contratti che rischiano di non essere rinnovati sono più di 184.000, in Toscana più di 56.000, in Lombardia 188.000, in Campania quasi 45.000; in tutto il Paese sono quasi 850.000;

a dicembre 2007 sono già scaduti 300.000 contratti a termine e soltanto un terzo di questi lavoratori ha potuto contare su un sostegno al reddito;

per i cosiddetti contratti di collaborazione, di cui si stima che ne arriveranno a scadenza tra 300.000 e 400.000 all'anno, non c'è ovviamente alcuna possibilità di accesso alla cassa integrazione in deroga e per loro è stato previsto dal Governo, nel decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, finalizzato al «sostegno all'economia», un sussidio quasi simbolico e di difficile applicazione, pari al 10 per cento del reddito dell'ultimo anno;

il mondo del precariato è una realtà complessa e variegata, oltre che in costante crescita. Ai lavoratori a tempo determinato si affiancano quelli con contratti di somministrazione, i vecchi interinali e poi i lavoratori parasubordinati, con tutta la miriade di differenti tipologie contrattuali; appare necessario fare chiarezza in questo universo contrattualistico, evitando abusi ed un utilizzo distorto della flessibilità contrattuale certamente necessaria allo sviluppo del nostro sistema impresa. Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata INPS appare necessario distinguere i liberi professionisti dai dipendenti, utilizzando, in caso di rapporto di monocomittenza, il concetto di dipendenza economica;

le misure attivate dal Governo sono state inefficaci a mettere un argine alla crisi in atto. Gli stanziamenti previsti sono totalmente inadeguati a far fronte alla grave crisi economica ed occupazionale. Non saranno capaci di far fronte neppure alle esigenze di ammortizzatori sociali del primo semestre del 2009. Per di più, con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e col disegno di legge Atto Senato 1167, attualmente all'esame del Senato, è stato prima smantellato e poi abolito il processo di stabilizzazione del personale precario avviato con le due leggi finanziarie del Governo Prodi. Ciò, da solo, determinerà la perdita di lavoro di oltre 160.000 lavoratori precari della pubblica amministrazione e della scuola;

il Governo non sembra capire che l'attuale crisi dell'economia reale, in Italia e nel resto del mondo, deriva da una drastica e generale caduta dei redditi, che sta riducendo i consumi finali, quelli dei semilavorati e dei beni intermedi. Si sta assistendo ad uno *shock* da domanda;

le imprese che producono per il mercato finale hanno ridotto la produzione e hanno cominciato a svuotare i magazzini, in attesa di tempi migliori. La contrazione delle scorte si è tradotta in una riduzione della produzione di tutte le imprese che stanno a monte dei prodotti finali, fino a quelle che producono i beni energetici. La caduta dei prezzi del petrolio riflette proprio questa condizione. Si è messa in moto una spirale negativa, in cui tutti, famiglie e imprese, cercano di non spendere;

finora si sono fermati i consumi di sostituzione e questo ha dato la falsa impressione che, in fondo, il «diavolo» della crisi non era poi così brutto come lo si dipingeva. Ora potrebbero franare anche i consumi dei beni primari e questo sarebbe l'anticamera della recessione strutturale;

è necessario un profondo processo di ristrutturazione delle imprese per prepararle alla ripresa in condizioni di maggiore competitività. L'Italia dei Valori ritiene che sia interesse del Paese, oltre che del sistema delle imprese, che questa ristrutturazione avvenga rapidamente e sia profonda. L'accettazione di questo principio è in qualche modo dirimente. Fatta questa affermazione in modo esplicito e impegnativo, la questione di fondo immediatamente successiva è che le ristrutturazioni avvengano con un vincolo che è essenziale per la riuscita degli stessi processi di ristrutturazione e per non mettere in discussione, ma anzi accrescere, la coesione sociale e il dialogo tra le parti sociali. Il vincolo è quello che, per il tempo necessario allo svolgersi dei processi di riorganizzazione aziendale, il maggior numero possibile di dipendenti siano mantenuti in attività. Ciò innanzitutto per salvaguardare il patrimonio di professionalità e di conoscenze che ci sono nelle maestranze e negli uffici. In secondo luogo perché, se aumentasse seccamente la disoccupazione, molte famiglie si ridurrebbero a vivere solo dei sussidi di disoccupazione. Diversa sarebbe la condizione se le imprese tendessero a mantenere in azienda la gran parte dei dipendenti, adeguando gli orari di lavoro al minor livello produttivo. In questo modo si stabilizzerebbe il monte delle retribuzioni complessive e la riduzione dei compensi erogati ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa sarebbe compensata con gli ammortizzatori sociali;

una politica adeguata di sostegno al lavoro è un'opportunità importante per qualificare e rilanciare il «sistema Italia», per distinguere le imprese serie da quelle capaci solo di sopravvivere col lavoro nero e con l'evasione fiscale. I sostegni al lavoro dovranno essere erogati a condizione che le imprese sottoscrivano l'impegno a non diminuire i livelli occupazionali e a non esternalizzare la propria produzione all'estero oltre una percentuale fisiologica, e, ancora, che esse siano in regola con gli obblighi fiscali;

non occorre alcuna fantasiosa creazione di strani strumenti a difesa del reddito: gli ammortizzatori sociali devono essere adeguati ad una ristrutturazione profonda, semplici, automatici, meglio se gestiti direttamente dalle Regioni, orientati a distribuire tra tutti i dipendenti il lavoro. Ne devono fruire tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nelle loro diverse fattispecie contrattuali, e tutti gli altri lavoratori precari in regime di monocommittenza e di piena dipendenza economica senza distinzione di dimensione dell'impresa e di settore dell'attività;

serve allo scopo una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora, pur dopo i provvedimenti sbandierati dal Governo, gravi limiti di applicazione e una durata insufficiente. La riforma dovrebbe puntare a migliorare, estendere e generalizzare i principi e le forme dei contratti di solidarietà. Tutti i processi di ristrutturazione dovrebbero avvenire distribuendo tra tutti il lavoro che realmente c'è, con la corrispondente ridu-

zione dei compensi (salari e stipendi) che quindi dovrebbero essere assistiti da un'integrazione del reddito, a complemento dell'orario, previa definizione di accordi tra le parti sociali. Per tutti i rapporti di lavoro, non solo i contratti a tempo indeterminato, si dovrà procedere alla loro proroga, anche a orario ridotto, mediante intese sindacali, al fine di metterli nelle condizioni di poter fruire degli ammortizzatori sociali. La cassa integrazione avrebbe la funzione di fornire il complemento al reddito ridotto a seguito della diminuzione dell'orario di lavoro. In questo modo i livelli occupazionali sarebbero esattamente uguali a quelli necessari alle esigenze della produttività del lavoro e i redditi non sarebbero diminuiti quanto diminuiscono gli orari, con una sostanziale difesa del monte delle retribuzioni;

la recente approfondita indagine della Corte dei conti sugli effetti del condono fiscale 2003-2004 voluto dal secondo Governo Berlusconi conferma quanto già era stato denunciato dall'opposizione all'epoca: la politica dei condoni ha prodotto gravi danni alla finanza pubblica e ha aggravato l'iniquità del prelievo fiscale, avvantaggiando ulteriormente gli evasori e di fatto aumentando l'onere per i contribuenti onesti;

l'indagine ha confermato il carattere lassista delle norme grazie alle quali molti evasori hanno potuto beneficiare degli effetti favorevoli della sanatoria senza in realtà pagare neppure le somme, ampiamente scontate rispetto a quanto originariamente dovuto, che si erano impegnati a versare con la dichiarazione di condono. Il buco nelle casse dello Stato è stato stimato in 5,2 miliardi di euro, pari al 20 per cento delle entrate a suo tempo annunciate; particolarmente rilevante è risultato il mancato gettito relativo alla sanatoria degli omessi versamenti (3,5 miliardi di euro);

con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e con il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 , n. 2 , di fatto, un contribuente (in particolare se titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa) che non dichiari fedelmente il reddito conseguito può: a) integrare la propria dichiarazione entro l'anno successivo pagando una sanzione pari al 10 per cento delle maggiori imposte relative al reddito non dichiarato originariamente; b) attendere l'eventuale controllo del fisco e pagare, se scoperto, una sanzione pari al 12,5 per cento delle imposte evase;

le nuove norme emanate costituiscono un'evidente conferma del lassismo fiscale cui sembra ispirarsi l'azione del Governo e non deve dunque meravigliare se l'evasione fiscale è negli ultimi mesi in costante aumento;

la Nota informativa 2009-2011 sugli andamenti di finanza pubblica, presentata dal Governo il 6 febbraio 2009, contiene una stridente incongruenza tra le previsioni del quadro macroeconomico (consumi, importazioni, deflatori) e le previsioni sulle entrate, in particolare il gettito da imposte indirette. L'analisi dei dati ufficiali porta a concludere che per il periodo 2009-2011 la perdita di gettito prevista dal Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze va molto oltre gli effetti dovuti alla recessione in corso ed attesa;

sulle sole imposte indirette, si registra un ampliamento dell'evasione ed elusione fiscale di 13 miliardi di euro nel 2008, 16 miliardi di euro nel 2009, 14 miliardi di euro nel 2010 e quasi 16 miliardi di euro nel 2011. Ovviamente, l'evasione delle imposte indirette, in particolare dell'IVA, si «tira dietro» evasione ed elusione delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali. Pertanto, l'allargamento dell'evasione e dell'elusione, conseguente alla rimozione delle principali misure di contrasto introdotte nella XV Legislatura e all'abbattimento di controlli e sanzioni, è decisamente superiore ad un punto percentuale di PIL all'anno;

è ampiamente diffusa, non soltanto tra gli operatori del settore, ma anche a livello politico, la consapevolezza dei problemi che i ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche provocano alle imprese fornitrici di beni e servizi;

il mancato pagamento nei termini previsti comporta ricadute pesanti sull'operatività e sulle prospettive di sviluppo delle imprese fornitrici, le quali si vedono costrette ad indebitarsi ovvero a rinunciare alla realizzazione di investimenti per far fronte alla carenza di liquidità; si calcola, inoltre, che almeno un fallimento su quattro è dovuto a tale fenomeno;

l'attuale crisi finanziaria rende il problema ancora più grave poiché blocca un'ingente somma di liquidità (la cifra ammonta a 70 miliardi di euro) delle imprese, che dovrebbe essere immessa al più presto nel circuito commerciale;

considerato inoltre che l'avanzo finanziario dell'INPS nel 2008, grazie all'aumento delle aliquote contributive, si attesta intorno a 11,2 miliardi di euro (con un incremento del 21,5 per cento rispetto al 2007). Detto ingente avanzo di gestione dell'INPS indica che le riforme approvate dal precedente Governo, da ultimo il Protocollo sul *welfare* del 23 luglio 2007, stanno producendo risultati positivi e lasciano ampi margini sia per aumentare gli ammortizzatori sociali e renderli universali, sia per aumentare l'importo delle pensioni. Questi 11 miliardi di euro derivano in gran parte dalle maggiori aliquote contributive per il lavoro dipendente e per i parasubordinati e a loro devono tornare. Non è infatti accettabile che il Governo si appropri, come già fatto negli anni precedenti, di una somma così ingente e non faccia nulla per sostenere i lavoratori che perdono il posto di lavoro e i pensionati,

impegna il Governo:

a convocare un tavolo con tutte le organizzazioni sociali per definire un programma generale di uscita dalla crisi economico-finanziaria attraverso una complessiva ridefinizione del sistema degli ammortizzatori sociali, nonché ad adottare misure a favore della piccola e media impresa a partire dal tempestivo pagamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni dei debiti nei confronti dei prestatori di servizi beni e degli esecutori di appalti;

ad adoperarsi per sottoscrivere un patto strategico tra il Governo e le parti sociali per il mantenimento dell'occupazione, anche al fine di non disperdere le professionalità presenti nelle nostre imprese;

a disporre con la massima urgenza, per i prossimi 24 mesi, misure a sostegno del reddito, finalizzate a mantenere in attività il maggior numero possibile di lavoratori dipendenti e parasubordinati; in particolare prevedendo, per le aziende che rinunciano al ricorso alla cassa integrazione e riducono l'orario di lavoro a seguito di documentata riduzione degli ordini, l'attivazione di specifici ammortizzatori sociali finalizzati a compensare la riduzione delle retribuzioni erogate ai lavoratori per la diminuita attività lavorativa, garantendo così il mantenimento in attività, per i prossimi 24 mesi, dei lavoratori sia dipendenti che parasubordinati;

a prevedere una riforma della cassa integrazione, che oggi ha ancora, pur dopo i provvedimenti sbandierati dal Governo, gravi limiti di applicazione, allungandone la durata e portando il valore effettivo dell'indennità all'80 per cento dell'ultima retribuzione, prevedendo in particolare la possibilità di estenderne l'utilizzo per i prossimi 24 mesi a tutti i lavoratori anche parasubordinati rimasti senza lavoro;

a predisporre, per i prossimi 24 mesi, per quei lavoratori, anche parasubordinati, per i quali non sarà possibile il mantenimento in attività né l'utilizzo di ammortizzatori sociali esistenti per un periodo di almeno un anno, uno specifico assegno mensile di disoccupazione;

a predisporre specifici controlli degli organi competenti ed il rafforzamento di quelli attuali ai quali debba essere vincolata l'erogazione degli ammortizzatori sociali proposti per i prossimi 24 mesi; a vincolare l'erogazione di tali ammortizzatori esclusivamente a quelle imprese che assumeranno l'impegno a non diminuire i propri livelli occupazionali per il periodo in cui saranno erogati i contributi ed i sussidi, l'impegno a non trasferire la propria produzione all'estero, in particolare la manodopera, oltre una percentuale fisiologica del proprio personale ed infine a condizione che le medesime imprese siano in regola con gli obblighi fiscali;

a coprire gli oneri immediati per il pagamento degli ammortizzatori sociali:

a) con gli 8 miliardi derivanti dall'accordo Stato-Regioni;

b) con il recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, recupero da effettuarsi anche mediante ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002;

c) tagliando del 10 per cento le spese della politica e delle pubbliche amministrazioni ad iniziare dalle retribuzioni delle figure apicali delle pubbliche amministrazioni, abolendo la previsione del rimborso elettorale ai partiti politici per le Legislature conclusesi anticipatamente; diminuendo il numero dei consiglieri dei Consigli di amministrazione delle società municipalizzate, sopprimendo enti inutili come, ad esempio, le Comunità montane o le Autorità di bacino, conferendo le loro funzioni alle Regioni e ai consorzi tra Comuni, tagliando così molti degli stipendi o indennità che ogni anno la politica distribuisce in Italia;

a creare un fondo per il sostegno ai disoccupati con i proventi delle maggiori entrate derivanti dal ripristino delle misure contro l'elusione e l'evasione fiscale, nonché delle sanzioni in vigore precedentemente a carico dei contribuenti scorretti, quali l'elenco clienti/fornitori, nonché la tracciabilità dei pagamenti.

(1-00099)

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, MAURO, GIULIANO, BALDASSARRI, CANTONI, MARAVENTANO, CASTRO, VALLI, PONTONE, LONGO. – Il Senato,

premesso che:

il Governo, anticipando la manovra finanziaria, ha voluto «mettere in sicurezza» il bilancio dello Stato per il triennio 2009-2011;

tale scelta – sempre confermata nei successivi provvedimenti – si è rivelata corretta alla luce della gravissima crisi che ha colpito l'economia internazionale;

le previsioni riguardanti le performance dell'economia e i saldi di finanza pubblica sono state sostanzialmente rispettate; tale risultato è molto importante per garantire la stabilità dei conti pubblici, in ragione della forte esposizione del debito e dell'incidenza degli interessi passivi sul prodotto interno lordo, che avrebbero reso assolutamente improponibile un ulteriore allargamento del deficit;

in tale contesto di relativa stabilità dei conti pubblici, l'Unione europea ha valutato positivamente i provvedimenti assunti dal Governo italiano per contrastare la crisi, mentre ha dovuto avviare la procedura d'infrazione nei confronti di altri Paesi europei, i cui piani – oltre a cedere a suggestioni protezioniste – non hanno tenuto in debita considerazione i vincoli comunitari;

l'Italia si è resa protagonista di azioni coordinate con altri Paesi per moltiplicare il messaggio di fiducia alle società e per questo obiettivo ha convocato per il 29 marzo 2009 a Roma un vertice del G8 – allargato a Cina, India, Brasile, Messico, Sud Africa ed Egitto – dedicato alla dimensione sociale della crisi;

il Governo ha affrontato l'emergenza economica e sociale indotta dalla crisi globale dei mercati finanziari secondo tre linee d'azione, rivolte a sostenere il circolo virtuoso della fiducia: stabilità (della finanza pubblica e degli intermediari creditizi), liquidità (delle banche, delle imprese e delle famiglie), occupabilità (delle persone);

tali linee d'azione hanno consentito, anche in conseguenza della maggiore capacità di coordinamento a livello europeo ed internazionale nel garantire i risparmiatori, di bloccare sul nascere un possibile «effetto domino» della crisi del sistema bancario, che avrebbe determinato situazioni ancora più gravi nel contesto di una crisi caratterizzata da fattori inediti e non sempre capaci di reagire alle terapie, mentre in Italia il sistema bancario ha tenuto;

il Governo ha adottato misure di sostegno per le persone e le famiglie in maggiori difficoltà economiche (social card, «bonus famiglia», rinegoziazione dei mutui immobiliari, potenziamento dei canali di ingresso nel mondo del lavoro attraverso una riattivazione della «legge Biagi» ed altro);

sul piano della difesa del reddito, il Governo ha dato corso al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ha istituito in via sperimentale e confermato, su richiesta delle parti sociali, un regime di agevolazioni fiscali per le quote retributive erogate nelle imprese, come contropartita di misure a favore della produttività e della efficienza, realizzando per questa via le premesse per accompagnare quella svolta nelle relazioni industriali prefigurata nell'accordo quadro sulla riforma della contrattazione del 22 gennaio 2009;

sul piano del sostegno ai livelli occupazionali, il Governo ha adottato una strategia che, al tempo stesso, tutela le persone e aiuta il sistema delle imprese a conservare la propria potenziale capacità produttiva, della quale il capitale umano è componente primaria, incentivando cioè il ricorso ad ammortizzatori sociali che non siano automatici e deresponsabilizzanti. La strategia perseguita dal Governo è stata piuttosto quella di incentivare la continuità del rapporto di lavoro con le imprese in difficoltà, attraverso l'istituto della sospensione e tipologie di sostegno al reddito su base negoziale, come la cassa integrazione guadagni, in modo da incoraggiare e aiutare le imprese a non licenziare in attesa della ripresa;

l'intervento sugli ammortizzatori sociali, avviato con il citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, garantisce ora una copertura a tutti i settori esclusi dagli strumenti ordinari di protezione del reddito e a tutti i rapporti di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e gli interinali, ma anche per la prima volta, nella forma dell'una tantum, i collaboratori coordinati e continuativi in regime di monocommittenza, condizionando il godimento dei sussidi ad adeguati percorsi di formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori;

l'accordo del 17 febbraio 2009 tra Stato e Regioni ha confermato pienamente l'impostazione del Governo. L'accordo è di particolare importanza perché ha consentito di mobilitare risorse (8 miliardi in un biennio per un ammontare, su base annua, pari ad almeno dieci volte gli stanziamenti previsti per il 2008) per estendere l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi (così un problema aperto da almeno quattro legislature si avvia a soluzione), incoraggiando la sussidiarietà verticale (tra Stato e Regioni, appunto) nel campo degli ammortizza-

tori sociali, con una forte riconversione da interventi assistenziali e di sostegno al reddito a misure coerenti e funzionali con politiche attive del lavoro, tali da valorizzare il più possibile il ricorso ai contratti di solidarietà;

l'intervento sugli ammortizzatori sociali, avviato con il citato decreto-legge n. 185 del 2008 consente, peraltro, di consolidare, attraverso una rete diffusa ed articolata di enti bilaterali, un ruolo importante delle parti sociali, in una logica di sussidiarietà orizzontale, nell'individuare nuovi strumenti di welfare e assunzioni di maggiori responsabilità della società civile e del mondo del lavoro nell'assicurare un reddito e un processo formativo adeguato ai lavoratori in cassa integrazione;

le risorse necessarie per garantire ai lavoratori subordinati licenziati o sospesi dal rapporto di lavoro adeguati trattamenti di integrazione del reddito combinati con apprendimento devono essere il risultato della combinazione di più fonti: il bilancio dello Stato, i fondi europei di competenza dello Stato e delle regioni, i bilanci delle regioni e province autonome, i fondi interprofessionali per la formazione continua e il relativo prelievo dello 0,30 per cento sul monte salari delle imprese, gli enti bilaterali promossi dalle parti sociali, le ulteriori liberalità del settore privato o privato-sociale;

il Governo ha avviato un piano di sostegno dei settori in crisi attraverso la rimessa in moto dei mercati di beni di consumo durevoli e ha finanziato un piano di grandi opere e di infrastrutture per 16,6 miliardi, nella convinzione che la miglior tutela del reddito risiede nella difesa e nella creazione di posti di lavoro;

con l'approvazione della cosiddetta legge delega Brunetta (legge n. 15 del 2009) sul riordino del pubblico impiego si aprono prospettive per il recupero di importanti margini di competitività del Paese, oltre a garantire un più qualificato standard di servizi per i cittadini,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione alle linee guida elaborate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per una tutela attiva della disoccupazione, incoraggiando le imprese, attraverso azioni tempestive e mirate, a perseguire condotte responsabili rispetto ai loro collaboratori;

a dare piena e tempestiva attuazione all'accordo del 17 febbraio 2009 con le Regioni;

a favorire la piena e tempestiva attuazione del decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, relativamente alla sottoscrizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di obbligazioni emesse dalle banche italiane, nonché a concordare con il sistema del credito, anche attraverso l'eventuale stipula di un'apposita convezione con l'Associazione bancaria italiana (Abi), la sospensione del pagamento della rata di mutuo «per almeno 12 mesi» per i lavoratori in cassa integrazione e per coloro che percepiscono il sussidio di disoccupazione, nonché la sospensione fino al 31 dicembre 2009 del rimborso della parte capitale dei mutui contratti dalle imprese attualmente in crisi, limitando in tale periodo i pagamenti dovuti alla sola parte interessi e spostando alla scadenza del periodo di rateizza-

zione già pattuito le rate della parte capitale del sopra citato periodo di sospensione;

ad evitare, come successo in passato, di creare attraverso gli ammortizzatori sociali un bacino di nuovi assistiti, dei quali risulti difficile, anche nel contesto del dopo crisi, il reimpiego;

ad evitare, alla luce del debito pubblico accumulato, un uso irresponsabile, da parte dei lavoratori e delle imprese, degli strumenti di tutela del reddito che porti a un livello insostenibile di spesa pubblica;

a promuovere una politica economica che, nel breve, medio e lungo periodo, garantisca un adeguato sostegno alle realtà produttive con particolare riguardo alle piccole e medie imprese che costituiscono il fondamento del nostro assetto produttivo nazionale, finalizzando tali interventi, nel breve periodo, al contenimento della politica dei licenziamenti e, nel medio periodo, al rilancio della produzione;

a valutare adeguatamente il rapporto tra la crisi economica e produttiva in atto e il fenomeno migratorio, adottando una politica mirata di Governo dei relativi flussi, al fine di evitare che l'immissione sul mercato di nuova forza lavoro proveniente dall'estero possa ulteriormente compromettere la posizione dei lavoratori, italiani e stranieri, che a causa della crisi rischiano di perdere il loro posto di lavoro;

a favorire lo sviluppo di un quadro di rapporti sociali in cui prenda forza ogni possibile forma di negoziato collaborativo e di protagonismo partecipativo delle istituzioni e delle parti sociali, in modo da realizzare sul versante occupazionale:

a) la più compiuta integrazione delle risorse, competenze e capacità dello Stato, delle regioni e delle parti sociali, a partire dal necessario filtro delle richieste di protezione per lavoratori ritenuti in esubero congiunturale o strutturale;

b) il ricorso a soluzioni tali da mantenere la più ampia base occupazionale, distribuendo su molti lavoratori il minore monte di ore lavorate (contratti di solidarietà, cassa integrazione a rotazione e/o ad orario ridotto, settimana corta ed altro) o riconducendo anche lavoratori disoccupati in contesti produttivi attraverso una definizione più flessibile della «congruità» delle alternative occupazionali o mediante forme di tirocinio e formazione;

c) una drastica semplificazione dei tempi e delle procedure di erogazione di tutte le tipologie di ammortizzatori sociali;

d) adeguate forme di sostegno a chi, specie se assunto su base temporanea o con contratti atipici, perde un lavoro, integrando, anche attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche, la rete dei servizi pubblici e privati per il lavoro;

e) un'offerta formativa di maggiore qualità coerente con le esigenze del sistema produttivo, in modo da rimuovere ogni odiosa autoreferenzialità dei soggetti formatori e da garantire un effettivo innalzamento delle competenze dei lavoratori che ne beneficiano;

f) un'integrazione del reddito e un'attività di apprendimento;

g) la piena effettività della dichiarazione preventiva di disponibilità a un percorso di formazione e riqualificazione professionale o, a seconda delle diverse tipologie di sussidio, a un lavoro come strumento di responsabilizzazione dei lavoratori mediante la messa a disposizione da parte dell'Inps di una banca dati informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito, liberamente accessibile, via internet, a tutti i servizi per il lavoro, pubblici e privati, nel rispetto delle norme previste dalla legge in materia di sicurezza e trasferimento dei dati;

h) un più effettivo sistema di sanzioni da applicare a coloro che rifiutano un'offerta «congrua» di lavoro o un'offerta di formazione e riqualificazione professionale;

a dare corso, sul versante delle riforme:

a) alla sollecita predisposizione del decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

b) alla sollecita predisposizione dei decreti delegati di attuazione della «legge delega Brunetta»;

c) al varo del Libro bianco sul welfare, coniugando in una visione integrata misure di welfare to work e innovativi interventi di tutela sociale, attenti ai nuovi bisogni e ai diritti delle persone, come quadro di riferimento per le riforme sociali della legislatura, a partire da un riordino in senso universalistico degli ammortizzatori sociali.

(1-00100)

PISTORIO, STANCANELLI, CORONELLA, VILLARI, FASANO, DIGILIO, BATTAGLIA, OLIVA, GIAI, FOSSON, CINTOLA, CUFFARO. – Il Senato,

premesso che:

stiamo attraversando una grave crisi economica che investe la finanza, l'economia, la società e che mette fortemente in discussione il nostro sistema di protezione sociale, le fondamenta su cui è stato costruito il *welfare* italiano nel corso del ventesimo secolo;

non è più sufficiente solo conservare l'esistente, bisogna modificare il modello attuale di Stato sociale costruito sulla centralità del «maschio adulto occupato». Ora occorre puntare l'attenzione, non solo su chi è già garantito, ma anche sui cosiddetti «nuovi poveri», le famiglie, le donne e i giovani, specialmente del Sud, non tutelati da questo modello di Stato sociale;

occorre considerare inoltre la peculiarità del Mezzogiorno d'Italia, della miriade di piccole e piccolissime imprese artigiane, commerciali e produttive che rappresentano il tessuto vitale e fragile di quella società che necessita di risposte flessibili e adattabili ad un modello debole e dalle caratteristiche assolutamente particolari rispetto al resto del territorio nazionale;

il sistema italiano di protezione sociale è schiacciato su due sole voci di spesa, le pensioni e la sanità, che letteralmente divorano le risorse

per le politiche sociali, per l'assistenza dei non autosufficienti, per il miglioramento dei servizi di cura, per le donne e i giovani inoccupati, per gli ammortizzatori sociali. Pensioni e sanità occupano complessivamente oltre l'87 per cento del totale della spesa sociale, mentre il resto è così composto: 4,4 per cento alle politiche per la famiglia, solo il 2 per cento per quelle contro la disoccupazione e addirittura lo 0,3 per cento per le politiche abitative e contro l'esclusione sociale;

in questo quadro generale il Mezzogiorno è più svantaggiato. La quota di spesa sociale che va a sostegno dell'intero sistema sanitario nazionale non offre gli stessi risultati, in termini di servizi resi in maniera equa e uniforme su tutto il territorio. Al Centro-Sud tali servizi sono ben al di sotto della soglia degli *standard* europei, inoltre il livello medio di povertà, per il sostegno del quale – nelle sue diverse voci – viene utilizzato solo il 13 per cento della spesa sociale complessiva, nel Mezzogiorno è molto più elevato rispetto a quello delle Regioni del Centro-Nord. Recenti dati ISTAT purtroppo dimostrano come il differenziale (addirittura quattro volte superiore ai livelli di povertà rilevati nel resto del Paese, si veda in proposito: ISTAT, «Report sullo stato della povertà in Italia, 2007») è sempre più in crescita a discapito delle regioni meridionali. Di quel 13 per cento, inoltre, una sempre più elevata quota viene drenata per coprire la spesa sugli ammortizzatori sociali, i quali, nell'impostazione ancora *fordista*, tendono in particolare a tutelare i lavoratori delle grandi imprese private, e si caratterizzano quindi come un ulteriore elemento di disuguaglianza nei confronti dei tanti lavoratori, anche a tempo indeterminato, delle piccole e medie imprese, nei settori del commercio, della cooperazione, dell'artigianato e dell'agricoltura. Essendo il Centro-Sud caratterizzato da una trama produttiva composta da imprese di piccole dimensioni a fronte di una scarsa presenza di grandi imprese, tale sistema di ammortizzatori sociali agisce in modo da non favorire nel Mezzogiorno il sostegno alla maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato, senza voler considerare l'ancora più grave disuguaglianza che colpisce i lavoratori precari, ormai maggioritari;

quanto fino ad ora esposto risulta ancora più grave se si considera il livello della stretta creditizia che il sistema bancario sta attuando, nonostante il forte sostegno assicurato dal Governo a favore delle banche, a discapito del sistema imprenditoriale italiano ed in particolare di quello del Centro-Sud; questa circostanza determina un aggravio della già precaria e sofferente condizione dell'imprenditoria meridionale, da sempre penalizzata dalle relazioni tra credito e impresa del Mezzogiorno che vengono rese più inique da un'ulteriore riduzione (se non addirittura in una richiesta di rientro) del credito elargito e in un aggravio del già marcato differenziale del costo del denaro tra Sud e Nord del Paese;

in un quadro così complesso, e caratterizzato inoltre dalla difficoltà nel reperimento di adeguate nuove risorse, occorrono scelte chiare, di portata innovativa e che prevedano di raggiungere il livello più ampio possibile di condivisone sociale nella rimodulazione del sistema previdenziale italiano, al fine di liberare, nel tempo, risorse utili a soddisfare, nell'imme-

diato, le sempre più pressanti esigenze di vita e di lavoro che colpiscono oggi prevalentemente donne, giovani, famiglie, inabili, inoccupati e tutti i lavoratori precari o in uscita dal mercato del lavoro e creando, nel contempo, un sistema di sviluppo che poggi saldamente su solide basi, frutto di una seria riforma strutturale di tutto il sistema di protezione sociale italiano,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure volte a definire una riforma organica del sistema previdenziale, assistenziale e di protezione sociale italiano, ridistribuendo per qualità e quantità la spesa oggi estremamente sbilanciata su pensioni e sanità, in favore di nuove politiche a tutela dei soggetti più deboli e in particolare di donne, giovani, famiglie, inabili, inoccupati e tutti i lavoratori precari o in uscita dal mercato del lavoro e di sostegno reale allo sviluppo;

a contemperare, nell'ambito di queste procedure, le sopra esposte peculiari esigenze del nostro Mezzogiorno che lo rendono particolarmente esposto alla grave crisi che investe, non solo la società ma il complesso del mondo finanziario, economico e produttivo;

ad attuare l'accordo del 17 febbraio 2009 fra Stato e Regioni al fine di mobilitare immediatamente le risorse disponibili estendendo l'integrazione salariale ai settori, alle categorie e ai lavoratori che ne sono privi;

a utilizzare le risorse disponibili presso la Cassa depositi e prestiti, per far fronte alle impellenti esigenze delle imprese in difficoltà, in base ad una attenta analisi delle emergenze territoriali, garantite da appositi accordi di programma quadro da sottoscrivere tra Regioni e amministrazioni centrali dello Stato;

al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che attanaglia il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Meridione, a consentire alle Regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» del Regolamento (CE) n. 1083/2006, di poter contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti, per permettere il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese e all'artigianato, da attuarsi attraverso il rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli piani operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013.

(1-00101)

Interrogazioni

BIANCHI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

le malattie rare contano in Italia almeno 2 milioni di pazienti. Si tratta di donne, uomini e bambini cittadini che convivono con una malattia nella sostanziale indifferenza dei *media* e le cui necessità sono spesso a totale carico delle famiglie. La rarità di queste malattie chiude tali pazienti

in un cerchio di isolamento e frantuma i loro problemi quotidiani in mille universi diversi, senza un comune denominatore;

l'Unione europea ha indicato le malattie rare tra i temi prioritari delle politiche sanitarie, al fine di stabilire l'uguaglianza del trattamento dei cittadini rispetto ai livelli essenziali di assistenza stabiliti dagli Stati membri;

la gratuità dei farmaci di classe C per i malati rari a volte non è stata garantita per consentire il rientro dei *deficit* sanitari. In Liguria, ad esempio, il Governo ha chiesto la revoca della fornitura gratuita dei farmaci di fascia C ai soggetti affetti da malattie rare;

in questo modo si colpisce una classe di pazienti che già ora non beneficiano di servizi sanitari adeguati ed equivalenti ai malati «non rari», essendo le loro necessità non soddisfatte da terapie ed assistenza *standard*, trattandosi il più delle volte di adattamenti di assistenza e terapie di altre malattie alle necessità di tali pazienti;

vi sono patologie cosiddette «mitocondriali» per le quali attualmente non esistono terapie risolutive ma solo rimedi farmacologici che attenuano o arrestano il progredire dei danni, in particolare neurologici. Fa parte di questa categoria di farmaci, ad esempio, l'idebenone per i pazienti affetti dalla neuropatia ottica di Leber. L'European Medicines Agency con il documento EMEA/COMP/96073/2008 del 10 luglio 2008 riconosce l'idebenone come efficace per il trattamento della «Leber» («Positive opinion for orphan designation of idebenone for the treatment of Leber's hereditary optic neuropathy»). L'idebenone è un farmaco di classe C (commercializzato con i nomi di Mnesis e Daruma). Esso è efficace ad alte dosi per cui un paziente «Leber» ne consuma in media 1 confezione ogni 2 giorni dal valore di circa 40 euro. Essendo la «Leber» una malattia ereditaria, esistono famiglie che hanno più figli affetti da tale patologia, per cui la sola terapia di idebenone per due figli costa a queste famiglie più sfortunate oltre 1000 euro al mese, che risultano essere evidentemente insostenibili per chiunque, figuriamoci per famiglie con due malati con *handicap* seri o serissimi, come la maggior parte dei pazienti «mitocondriali»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'ulteriore penalizzazione che i cosidetti «malati rari» rischiano di subire escludendo la distribuzione gratuita dei farmaci di classe C;

quali misure il Ministro intenda mettere in atto per assicurare gli impegni europei e garantire pari dignità e trattamento ai «malati rari» che evidentemente richiedono un trattamento specifico e spesso non convenzionale e, nelle more dell'adozione di provvedimenti più mirati, per assicurare la salvaguardia della continuità delle terapie per i «malati rari», attraverso il ripristino della concessione gratuita per essi dei farmaci di classe C.

(3-00610)

SANTINI, DIVINA, GIARETTA, MORRA, IZZO, DEL VECCHIO, D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che:

al termine di un processo durato 24 giorni, il 15 giugno 2000 una giuria popolare della Dade County di Miami ha ritenuto colpevole di omicidio un italiano di Trento, Enrico Forti, condannandolo all'ergastolo, «per aver personalmente e/o con altra persona o persone allo Stato ancora ignote, agendo come istigatore e in compartecipazione, ciascuno per la propria condotta partecipata, e/o in esecuzione di un comune progetto delittuoso, provocato, dolosamente e preordinatamene, la morte di Dale Pike». Il delitto risale al 1998;

questa sentenza ha lasciato esterrefatti i presenti al processo e quanti avevano seguito il dibattimento processuale, increduli che una giuria abbia potuto emettere «oltre ogni ragionevole dubbio» un verdetto di colpevolezza sulla base di flebili e confuse prove circostanziali;

a seguito di attente verifiche e valutazioni sulla fondatezza di queste «prove circostanziali», si sono prodotti una tale quantità di dubbi che il sospetto che i fatti siano andati in modo completamente diverso da come sono stati presentati dall'accusa è divenuto quasi certezza;

si avverte la necessità di un'istanza per la riapertura del procedimento giudiziario per riformulare un verdetto, alla luce dei nuovi fatti accertati e delle inedite prove documentali;

la giustizia statunitense continua a negare questa possibilità, in base alla norma che non consente di giudicare due volte un cittadino per lo stesso reato. Inutilmente si cerca di fare capire che il reato potrebbe non sussistere;

da quasi nove anni Enrico Forti, detto «Chico», è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza sito nelle paludi delle Everglades. L'accusa è di omicidio di primo grado ai danni di Dale Pike, figlio di un albergatore di Ibiza, Spagna, Anthony John Pike;

ex campione di *windsurf* ed eccellente documentarista, specializzato nei filmati sugli sport estremi, Chico Forti si trasferì da Trento in America, in cerca di fortuna, sfruttando la sua intelligenza eclettica ed il suo estro artistico e sportivo. Si stabilì in Florida, il *Sunshine State*. Sposò una californiana dalla quale ha avuto tre figli. La famiglia di Enrico Forti risiedeva a Williams Island, un quartiere esclusivo di Miami;

a dichiararlo colpevole è stata una sua bugia, detta nel Paese sbagliato, nel momento sbagliato ed alle persone sbagliate. In America, terra di forti contraddizioni, la menzogna privata o pubblica, è un delitto grave;

Dale Pike fu trovato morto in spiaggia, ucciso da ignoti. La polizia indicò il colpevole in Enrico Forti il quale aveva avviato rapporti d'affari con la vittima ed il padre;

Forti era entrato in pesante contrasto con la polizia, in relazione alle nebulose vicende che avevano portato alla morte dello stilista italiano Versace e, successivamente, del suo presunto assassino. Forti, anche in servizi televisivi, definì la polizia «corrotta», insinuando che essa avrebbe

confuso le acque per salvaguardare i veri colpevoli. Da quel momento la sua vita fu sconvolta e si trovò nel mirino della polizia locale, fino all'incriminazione;

movente per l'omicidio era, secondo l'accusa, una presunta tentata truffa collegata all'acquisto di un albergo, per la quale Forti era stato assolto, precedentemente al processo per l'omicidio stesso;

ciò nonostante, il movente fu usato ugualmente *in limine* nella requisitoria finale dell'accusa dopo la quale non c'era più possibilità di replica da parte della difesa a causa della sua stessa decisione di non richiedere la testimonianza diretta di Forti durante il dibattimento. Questa grave negligenza dei difensori ha privato gli stessi di poter rettificare l'estrema scorretta iniziativa dell'accusa;

quando fu accusato dell'omicidio, con la mente annebbiata dalla paura e senza alcun supporto legale, Enrico Forti mentì alla polizia di Miami, dicendo di non avere incontrato la vittima. A nulla sono valsi gli sforzi suoi e dei suoi difensori per dimostrare la sua estraneità all'omicidio. Misteriosamente saltarono fuori prove imprevedibili e testimonianze di comodo, senza alcun sostegno probatorio;

Enrico Forti fu condannato al carcere a vita;

da quel momento incominciò una forte azione popolare per sostenere la richiesta di Forti di aprire un nuovo processo, alla luce delle nuove prove che lo scagionerebbero;

a Trento, sua città natale, è sorto un comitato che ha raccolto anche dei fondi per garantirgli il sostegno di bravi avvocati americani;

ad Enrico Forti è stato negato il diritto allo *speed trial* (processo veloce entro 20 giorni dall'arresto) per avvenuta scadenza dei termini di legge (6 mesi) dalla prima accusa all'arresto (20 mesi);

il diritto allo *speed trial* gli è stato negato perché applicata la regola Williams, cioè l'esistenza di una diretta connessione tra l'ottenimento di un illecito guadagno (truffa) e la consumazione dell'omicidio. Questa regola avrebbe dovuto essere revocata perché Enrico Forti era già stato assolto dall'accusa di frode in un precedente processo;

la deposizione rilasciata da Enrico Forti come testimone, durante la quale ha detto la bugia sul suo incontro con Dale Pike, avrebbe dovuto essere annullata perché coperta dai diritti Miranda che prevedono l'assistenza di un legale durante qualsiasi deposizione rilasciata da una persona ufficialmente accusata di un crimine;

questi diritti gli furono negati anche se, al momento di questa deposizione, era già il principale indiziato per l'omicidio;

a giudizio degli interroganti gli avvocati della difesa sono stati colti di sorpresa dall'accusa quando ha usato il movente della truffa per avvalorare la tesi dell'omicidio nell'arringa finale alla quale la difesa non aveva più diritto di replica. L'accusatore ha scorrettamente ignorato un accordo pre-processuale tra le parti, detto *in limine*, secondo il quale la truffa non avrebbe dovuto essere usata come movente, poiché da questa accusa Enrico Forti era già stato assolto. La giuria così non è mai stata informata di questo fatto ed è stata fuorviata nel suo giudizio finale; in

questo modo si è violata la regola *double Jeopardy* secondo la quale, se un imputato è già stato assolto da un'accusa in un precedente processo, la stessa accusa non può essere usata in un altro processo;

in questi ultimi nove anni ripetutamente si è richiesta la riapertura del processo per addurre nuovi indizi probanti emersi a discarico dell'imputato e che le autorità preposte all'autorizzazione di tale riapertura non hanno ritenuto di dover accettare le motivazioni addotte;

un irrigidimento in tale posizione si è registrata al momento del trasferimento in Italia della detenuta terrorista Baraldini, poi scarcerata, con reazione indignata dell'opinione pubblica e delle autorità americane,

si chiede di sapere se il Governo abbia intenzione di attivarsi intervenendo presso le autorità degli Stati Uniti d'America per sostenere il ricorso alla Corte federale, presentato dai legali di Enrico Forti, come estrema possibilità per riaprire il caso e portare i molti elementi a discarico emersi in questi anni, utili a dimostrare la sua estraneità al delitto.

(3-00611)

BONINO, VERONESI, DE CASTRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, per le politiche europee e delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Premesso che:

il diritto comunitario prevede meccanismi specifici di notifica per la valutazione preventiva della compatibilità delle norme di diritto nazionale con il funzionamento del mercato interno;

l'articolo 95 del Trattato della Comunità europea impone la notifica alla Commissione Europea di quelle norme interne che determinino delle deroghe nazionali a misure di armonizzazione adottate a livello comunitario, quando tali deroghe siano giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 30 del TCE o siano relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro;

l'articolo 10 della direttiva 98/34/CE impone la notifica alla Commissione europea di tutte le norme e regolamentazioni tecniche adottate a livello nazionale;

ricadono tra le norme da notificare tutte quelle norme interne che hanno per oggetto il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), compresa la coltivazione di varietà geneticamente modificate;

in Italia, a partire dal 2000, il legislatore statale e quello regionale hanno provveduto a più riprese a regolare il rilascio nell'ambiente di OGM, tra cui anche quello specificatamente finalizzato alla

coltivazione di varietà geneticamente modificate, richiedendo il rispetto di requisiti estranei alle normative comunitarie in materia;

tali requisiti determinano restrizioni alla libera circolazione di sementi geneticarnente modificate regolarmente commerciabili e coltivabili in tutto il territorio comunitario;

nello specifico non sono stati notificati alla Commissione europea: a) l'articolo 1 del decreto legislativo n. 212 del 2001, richiedente il rilascio di un'autorizzazione nazionale alla coltivazione di varietà OGM; b)

l'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge n. 279 del 2004 convertito, con modificazioni dalla legge n. 5 del 2005, che introducono e definiscono il principio di coesistenza a livello nazionale; c) la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 31 marzo 2006, che afferma la necessità di un divieto generalizzato di coltivazione di varietà OGM sul territorio italiano;

nonostante sia stata avviata da quasi cinque anni la procedura per l'approvazione di linee guida nazionali sulla coesistenza, e dei relativi piani regionali, né tali linee guida né tali piani sono stati formalmente approvati e notificati alla Commissione europea;

in particolare risulta agli interroganti che la Direzione generale Imprese e industria della Commissione europea, con nota inviata in data 20 febbraio 2009, ha ancora una volta invitato il Governo italiano «ad assicurare il rispetto della procedura di notifica 93/34, una volta che le linee guida (che avrebbero dovuto essere approvate e notificate entro la fine di maggio 2008) a cui si fa riferimento siano state adottate»,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non è riuscito a rispettare la scadenza del maggio 2008, relativamente alla approvazione e alla notificazione delle linee guida per le normative regionali di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate;

quali siano le ragioni delle mancate notifiche relativamente alle disposizioni indicate in premessa e, soprattutto, oggetto della nota della

Direzione generale imprese e industria n. (2009)4502 del 20 febbraio 2009;

quali siano i contenuti delle osservazioni che il Governo è stato richiamato a fornire alla Commissione europea in risposta alla nota citata;

quali siano infine gli intendimenti del Governo e quali urgenti provvedimenti ritenga necessario adottare affinché le future norme di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate siano notificate alla Commissione europea in tempi celeri, in maniera da riconoscere agli agricoltori, già dalla prossima stagione di semina, il diritto di coltivare le varietà di mais geneticamente modificato iscritte nel catalogo comune europeo.

(3-00612)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel corso delle passate Legislature l'interrogante è più volte intervenuto sulla delicata ed annosa questione relativa alle sezioni staccate della Commissione tributaria regionale della Puglia;

in particolare si è più volte segnalato come la sezione di Lecce (sezione distaccata di Bari) sia a rischio di paralisi considerati i 12.000 e più processi in attesa di definizione a fronte delle sole tre sezioni operanti;

più volte l'interrogante ha richiesto un intervento risolutore mirante a sanare una situazione ormai insostenibile;

tutte le competenti autorità pugliesi sono consapevoli del fatto che la sezione di Lecce, comprendente anche Brindisi, assorbendo il 60 per cento del contenzioso di tutta la Regione, necessiti di un aumento del numero delle sezioni da tre a cinque attraverso la traslazione di due sezioni da Bari dove peraltro il numero dei ricorsi pendenti è pari a meno della metà rispetto a Lecce;

l'inspiegabile ed esasperante immobilismo dell'amministrazione di fronte a questo problema ha costretto il Presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia a presentare formale esposto per danno erariale al Procuratore generale della Corte dei conti;

all'interrogante appare assurdo e paradossale che un Presidente di commissione regionale per poter espletare al meglio il proprio lavoro nel superiore interesse della collettività sia obbligato a dover ricorrere ad esposti e denunce formali;

il Ministero dell'economia e delle finanze tramite il sottosegretario Cosentino ha risposto in data 5 marzo 2009 in 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del senato ad una delle numerose interrogazioni sul tema presentate dall'interrogante affermando «che non è stato ancora affrontato il problema, denunciato dagli interroganti, del sottodimensionamento della sezione di Lecce della Commissione tributaria regionale della Puglia, facendo infatti presente che nel corso dei lavori della Commissione paritetica composta da rappresentanti del dipartimento per le politiche fiscali e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, la predetta questione non è stata mai sollevata». E comunque «dopo aver dato conto di un raffronto tra le varie sedi della Commissione tributaria regionale della Puglia in riferimento al carico di lavoro complessivo e alla produttività media, conferma che tali indicatori attestano un volume superiore rispetto a quelli rilevati presso le altre sedi regionali, ivi compresa quella di Bari»;

malgrado quanto sopra riportato il Sottosegretario ha richiamato le conclusioni alle quali è pervenuto il Dipartimento dell'economia e delle finanze ritenendo necessario «compiere una rilevazione preliminare, a livello nazionale, del carico di lavoro di ciascuna sede di Commissione regionale, comprese le sezioni staccate. Sulla base di tale indagine sarà poi possibile modificare la normativa sull'elenco delle sezioni staccate nell'ambito di ciascuna regione, nel rispetto, comunque, del contingente numerico stabilito per ciascuna Commissione regionale. In tal modo osserva che sarà consentita una ripartizione organica dell'articolazione territoriale delle sedi giudicanti, manifestando il timore che, in caso contrario, la modifica della ripartizione delle tredici sezioni giudicanti per la sola Puglia potrebbe determinare fenomeni emulativi e quindi una soluzione non necessariamente razionale»;

a giudizio dell'interrogante non si capisce il timore di fenomeni emulativi da parte del Dipartimento delle finanze quando appare evidente

anche dai dati in loro possesso che la situazione ed il carico di lavoro della sezione tributaria di Lecce è unico e senza uguali;

tutte le parti coinvolte in questa incomprensibile problematica non sanno più cosa altro fare affinché la questione venga definitivamente affrontata e risolta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza essendo chiaro l'insostenibile carico di lavoro cui è sottoposta la Commissione tributaria di Lecce aumentandone almeno a cinque il numero delle sezioni, affinché la giustizia tributaria funzioni finalmente nel pieno rispetto ed in applicazione delle leggi ordinarie e costituzionali vigenti.

(4-01250)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e dello sviluppo economico*. – (*Già* 3-00044)

(4-01251)

COSTA. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

la fondazione Enasarco è l'ente di previdenza integrativo obbligatorio degli agenti e rappresentanti di commercio;

il vigente statuto della fondazione prevede che il consiglio di amministrazione sia rinnovato ogni quattro anni e sia composto di 13 membri di cui uno designato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, 4 designati dalle ditte proponenti e 8 dalle associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio riconosciute maggiormente rappresentative con decreto del Ministro del lavoro;

risulta all'interrogante che, nel giugno del 2007 l'allora Ministro, conclusosi il commissariamento della fondazione, riconobbe quali maggiormente rappresentative tra gli agenti di commercio solo otto associazioni e cioè Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (Federagenti), Confederazione italiana sindacati lavoratori (Fisascat), Cgit (Fitcams), Fiarc, Fnaarc, Ugl (Federterziario), Uil (uiitucs) e Usarci, e nello stesso procedimento individuò come maggiormente rappresentative tra le associazioni datoriali la Confcommercio, la Confindustria, la Confapi e la Confesercenti;

sempre nel 2007 il commissario straordinario escluse i componenti designati da ben tre associazioni dalla nomina a componenti designati del consiglio di amministrazione, includendoli soltanto tra i membri del collegio sindacale, e quello della Federagenti (Cisal) addirittura in qualità di supplente;

tra l'altro l'articolo 8 dello statuto prevede che per essere nominati amministratori in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio occorre esercitare l'attività oppure essere pensionati dell'Enasarco;

detta regola non è mai cambiata, ma nel consiglio di amministrazione della fondazione Enasarco risulterebbero ugualmente essere presenti ben tre rappresentanti della categoria privi dei requisiti statutari,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza facendo sì che le indicazioni del Ministero, cui la legge demanda l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, siano rispettate soprattutto attraverso una equa ripartizione dei posti e attraverso la nomina di amministratori in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.

(4-01252)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Provincia di Roma, con determinazione dirigenziale del Servizio 1 n. 945 del 19 febbraio 2008, ha indetto un concorso concernente una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di quindici posti nel profilo professionale di «istruttore amministrativo»;

da notizie giunte agli interroganti, i candidati sono stati pubblicamente invitati dalla commissione esaminatrice a consegnare alla stessa – al termine della prova scritta – due buste rigorosamente aperte, la prima contenente l'elaborato, la seconda i dati anagrafici di ciascuno dei candidati;

la composizione della commissione esaminatrice nominata dalla Provincia di Roma, da tempo insediata, non compare sul sito *internet* della Provincia, sezione concorsi,

si chiede di sapere se, nel caso riportato in premessa, risulti al Ministro in indirizzo che le condizioni costituzionalmente garantite di imparzialità e di trasparenza siano state rispettate.

(4-01253)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00612, della senatrice Bonino ed altri, sul rispetto dei tempi di notifica comunitari relativamente agli OGM;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00610, della senatrice Bianchi, sulla fornitura gratuita di farmaci di classe C.

€ 13,20